

1.  
1.  
BIBLIOTECA  
**1ª SERIE SPECIALE**

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)*

**Anno 129° — Numero 17**

**GAZZETTA**  **UFFICIALE**  
**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**PARTE PRIMA**

**Roma - Mercoledì, 27 aprile 1988**

**SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO  
DI MERCOLEDÌ**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

**CORTE COSTITUZIONALE**

**AVVISO**

*La decisione della Corte n. 442/1988 sarà pubblicata in una delle  
prossime edizioni della 1ª Serie speciale*



# S O M M A R I O

## SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

- N. 443. Sentenza 25 marzo-14 aprile 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Abitualità, professionalità e tendenza a delinquere - Dichiarazione - Revoca solo in caso di applicazione o di revoca delle misure di sicurezza - Non fondatezza.**  
 (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 69, quarto comma, ultima parte, come modificato dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663).  
 (Cost., art. 3) Pag. 9
- N. 444. Sentenza 25 marzo-14 aprile 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Lavoratori dipendenti che abbiano cagionato per colpa un infortunio ad altro lavoratore - Azione di surrogazione dell'I.N.A.I.L - Inammissibilità.**  
 (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10 e 11; cod. civ., art. 1916, secondo comma).  
 (Cost., artt. 3, 35 e 38). » 12
- N. 445. Sentenza 25 marzo-14 aprile 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Previdenza e assistenza sociale - Addetti a pubblici servizi di trasporto - Lavoro prestato oltre l'orario contrattuale - Esclusione dalla base pensionabile - Non fondatezza.**  
 (Legge 29 ottobre 1971, n. 889, artt. 5 e 17).  
 (Cost., artt. 3, 36, 38, 42 e 53) » 17
- N. 446. Sentenza 25 marzo-14 aprile 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Regioni a statuto ordinario - Lazio - Farmacie - Obbligo di chiusura annuale per ferie - Non fondatezza.**  
 (Legge reg. Lazio 3 giugno 1975, n. 42, art. 10).  
 (Cost., art. 117).  
**Regioni a statuto ordinario - Piemonte - Farmacie - Obbligo di chiusura infrasettimanale - Non fondatezza.**  
 (Legge reg. Piemonte 27 agosto 1982, n. 22, art. 3, secondo comma).  
 (Cost., artt. 41 e 117). » 22
- N. 447. Sentenza 25 marzo-14 aprile 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**  
**Regioni a statuto ordinario - Toscana - Diritti di credito di modico valore - Abbandono con deliberazione della giunta regionale - Non fondatezza.**  
 (Legge reg. Toscana 21 febbraio 1978-26 aprile 1978).  
 (Cost., artt. 3, 25, secondo comma, 97 e 117) . » 26
- N. 448. Sentenza 25 marzo-14 aprile 1988.  
**Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.**  
**Imposte ipotecarie - Proventi - Devoluzione - Beni siti nella regione Trentino-Alto Adige - Inammissibilità** » 29

- N. 449. Sentenza 25 marzo-14 aprile 1988.  
**Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.**  
**Provincia di Bolzano - Comunicazioni e trasporti di interesse provinciale - Personale dipendente dall'Azienda consortile trasporti di Bolzano - Consiglio di disciplina - Componenti - Nomina - Non spettanza allo Stato - Annullamento conseguente del d.m. che ha proceduto alla suddetta nomina.** Pag. 31
- N. 450. Sentenza 25 marzo-14 aprile 1988.  
**Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.**  
**Provincia di Bolzano - Manifestazioni ed attività artistiche a carattere locale - Complessi dilettantistici teatrali operanti nella provincia - Rilascio agli stessi di nulla osta di agibilità - Non spettanza allo Stato - Annullamento conseguente delle note del commissario del Governo per la provincia relative al predetto nulla osta** » 33
- N. 451. Sentenza 25 marzo-14 aprile 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**  
**Regione siciliana - Isole minori - Rifornimento idrico - Gestione - Trasferimento dal Ministero della sanità alla regione - Non fondatezza.**  
**(Legge 21 dicembre 1978, n. 861, art. 3).**  
**(Statuto sic., art. 43; d.P.R. 9 aprile 1956, n. 1111, art. 1 cpv.)** » 35
- N. 452. Ordinanza 25 marzo-14 aprile 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Pene - Sanzioni sostitutive - Applicabilità non esclusa al reato di scarichi abusivi nella laguna di Venezia - Manifesta inammissibilità.**  
**(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, penultimo comma).**  
**(Cost., art. 3).** » 37
- N. 453. Ordinanza 25 marzo-14 aprile 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Bancarotta e reati fallimentari - Irregolare tenuta di scritture contabili - Generica individuazione del reato - Manifesta infondatezza.**  
**(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 217, secondo comma).**  
**(Cost., artt. 24 e 25, secondo comma).** » 38
- N. 454. Ordinanza 25 marzo-14 aprile 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Armi e materie esplosive - Armi clandestine - Parificazione di armi non catalogate e di armi prive di numeri, contrassegni e sigle - Parificazione di cancellazione dolosa del numero di matricola e di omissione nel far imprimere il numero di matricola sull'arma - Manifesta infondatezza.**  
**(Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 23, terzo comma).**  
**(Cost., art. 3).** » 40
- N. 455. Ordinanza 25 marzo-14 aprile 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Mafia - Soggetti sospettati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso - Confisca a loro carico - Diritti dei terzi incolpevoli - Omessa tutela - Manifesta inammissibilità.**  
**(Legge 13 settembre 1982, n. 646).**  
**(Cost., artt. 25, terzo comma, 27, primo comma, e 42, terzo comma).** » 42
- N. 456. Ordinanza 25 marzo-14 aprile 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Circolazione stradale - Investimento che abbia cagionato lesioni personali gravi - Condanna - Sospensione della patente - Irrilevanza del grado di colpa dell'imputato e della mancata violazione di norme sulla circolazione stradale - Manifesta infondatezza.**  
**(D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 91).**  
**(Cost., art. 3).** » 43

- N. 457. Ordinanza 25 marzo-14 aprile 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Amnistia e indulto - Indulto - Cause ostative - Condanne passate in giudicato nel periodo anteriore all'entrata in vigore del provvedimento - Manifesta infondatezza.**  
 (D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, art. 6, terzo comma).  
 (Cost., art. 3).  
 Amnistia e indulto - Riferimento alla data di passaggio in giudicato delle precedenti condanne - Manifesta infondatezza.  
 (D.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, art. 6, terzo comma).  
 (Cost., artt. 3 e 27) . Pag. 44
- N. 458. Ordinanza 25 marzo-14 aprile 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Stupefacenti e sostanze psicotrope - Modiche quantità procurate per uso personale non terapeutico di terzi - Diminuzione di pena - Omessa previsione - Manifesta inammissibilità.**  
 (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 72).  
 (Cost., artt. 3 e 24) . » 46
- N. 459. Ordinanza 25 marzo-14 aprile 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Pene - Pena da sostituire - Determinazione - Impossibilità di effettuare istruttoria e discussione - Manifesta infondatezza.**  
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 77).  
 (Cost., art. 24) . » 47
- N. 460. Ordinanza 25 marzo-14 aprile 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Parte civile - Costituzione - Preclusione alla persona offesa non citata o citata in esito a contestazione suppletiva - Inibizione al giudice di rilevare d'ufficio la nullità del decreto di citazione - Manifesta inammissibilità.**  
 (Cod. proc. pen., artt. 93, secondo comma, 185, 408, 412 e 445).  
 (Cost., art. 24, primo comma) » 49
- N. 461. Ordinanza 25 marzo-14 aprile 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Alimenti e bevande (igiene e commercio) - Analisi - Avviso del laboratorio di igiene al titolare dell'esercizio per consentirne la presenza con l'assistenza di un consulente tecnico - Omessa previsione - Manifesta infondatezza.**  
 (Legge 30 aprile 1962, n. 283, art. 1).  
 (Cost., artt. 3 e 24, secondo comma) » 50
- N. 462. Ordinanza 25 marzo-14 aprile 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Aborto e interruzione volontaria della gravidanza - Interventi atti a rimuovere ostacoli economico-sociali della donna - Certificazione del medico di fiducia - Manifesta inammissibilità.**  
 (Legge 22 maggio 1978, n. 194, artt. 4 e 5).  
 (Cost., artt. 2, 3, 4, 31 e 32) » 52

- N. 463. Ordinanza 25 marzo-14 aprile 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Aborto e interruzione volontaria della gravidanza - Minorenne - Autorizzazione del giudice tutelare - Intervento di un curatore speciale nell'interesse del concepito - Omessa previsione - Giudice tutelare competente - Manifesta infondatezza.**  
 (Legge 22 maggio 1978, n. 194, art. 12, secondo comma).  
 (Cost., artt. 24, secondo comma, e 25, primo comma). Pag. 53
- N. 464. Ordinanza 25 marzo-14 aprile 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Notaio - Azione disciplinare - Prescrizione - Manifesta infondatezza.**  
 (Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 146).  
 (Cost., art. 3). » 55
- N. 465. Ordinanza 25 marzo-14 aprile 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Competenza e giurisdizione penale - Reato di furto aggravato - Cumulo nel pretore di funzioni di giudice e di p.m. - Manifesta infondatezza.**  
 (Legge 31 luglio 1984, n. 400, art. 1; legge 27 luglio 1984, n. 397, art. 3).  
 (Cost., artt. 3 e 24) . » 57
- N. 466. Ordinanza 25 marzo-14 aprile 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Pene - Sanzioni sostitutive - Applicabilità alle pene pecuniarie - Omessa previsione - Manifesta inammissibilità.**  
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 77).  
 (Cost., art. 3). » 58
- N. 467. Ordinanza 25 marzo-14 aprile 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Lesione personale e percosse - Perseguibilità a querela in relazione alla durata della malattia - Manifesta infondatezza.**  
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 91; cod. pen. mil. pace, artt. 223 e 260).  
 (Cost., artt. 3 e 32) . . . . . » 59
- N. 468. Ordinanza 25 marzo-14 aprile 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Provincia di Bolzano - Espropriazioni - Termine - Osservanza - Emissione del decreto di costituzione della comunione e/o divisione materiale - Anteriorità del decreto alla entrata in vigore della legge denunziata - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.**  
 (Legge prov. Bolzano 24 novembre 1980, n. 34, artt. 2, quinto comma, e 74).  
 (Cost., artt. 3 e 42; statuto Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8) . » 60

#### ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

*(I numeri a margine si riferiscono al registro ordinanze della Corte per l'anno 1988)*

- N. 131. Ordinanza dell'ufficio di sorveglianza, presso il tribunale di Roma, del 21 gennaio 1988.  
**Misure di sicurezza - Dichiarazione di delinquenza abituale - Possibilità di chiederne la revoca solo per chi sia, o stia per essere, sottoposto a misure di sicurezza, e non, invece, per chi (a tali misure mai, o non più, assoggettato) non può essere considerato persona socialmente pericolosa - Esclusione di altra interpretazione della norma.**  
 (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 69, quarto comma, come modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 21).  
 (Cost., art. 3). Pag. 63

- N. 132. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 22 dicembre 1987.  
**Reato militare - Imputato infradiciottenne - Giurisdizione dei tribunali militari - Omessa previsione della devoluzione alla giurisdizione del Tribunale per i minorenni.**  
**Reato militare - Giurisdizione del tribunale militare - Contestuale azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno - Improprietà - Richiamo alle sentenze nn. 106/1977 e 278/1987.**  
**(R.D.-L. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, art. 9; c.p.m.p., artt. 263, 270 e 373).**  
**(Cost., artt. 3 e 31, secondo comma)** Pag. 65
- N. 133. Ordinanza della corte d'appello di Torino del 25 settembre 1987.  
**Elezioni della regione Valle d'Aosta - Cause di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale - Ricorso alla corte di appello - Giurisdizione in unico grado - Ingiustificata disparità rispetto ai consiglieri delle regioni a statuto ordinario ai quali è assicurato il doppio grado di giurisdizione.**  
**(Legge 5 agosto 1962, n. 1257, art. 27; legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 19; legge 23 aprile 1981, n. 154, art. 7).**  
**(Cost., art. 3).** » 67
- N. 134. Ordinanza del tribunale di Chiavari del 13 ottobre 1987.  
**Successione legittima - Categorie dei successibili - Esclusione dei fratelli e sorelle naturali (riconosciuti o dichiarati figli di uno stesso genitore) in presenza di parenti legittimi anche se di grado meno prossimo - Richiamo alla sentenza n. 55 del 1977.**  
**(Cod. civ., artt. 565 e 578).**  
**(Cost., artt. 3 e 30, terzo comma).** » 69
- N. 135. Ordinanza del tribunale di Parma del 26 novembre 1987.  
**Previdenza - Indennità premio di servizio - Riliquidazione - Esclusione del diritto alla corresponsione degli interessi ed alla rivalutazione monetaria - Ingiustificata differenziazione rispetto agli analoghi casi di crediti previdenziali per i quali è invece riconosciuto tale diritto.**  
**(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, conv., con modif., in legge 29 ottobre 1987, n. 440, art. 23, quarto comma).**  
**(Cost., artt. 3 e 97).** » 71
- N. 136. Ordinanza del tribunale di Parma del 26 novembre 1987.  
**Previdenza - Indennità premio di servizio - Riliquidazione - Esclusione del diritto alla corresponsione degli interessi ed alla rivalutazione monetaria - Ingiustificata differenziazione rispetto agli analoghi casi di crediti previdenziali per i quali è invece riconosciuto tale diritto.**  
**(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, conv., con modif., in legge 29 ottobre 1987, n. 440, art. 23, quarto comma).**  
**(Cost., artt. 3 e 97).** » 72
- N. 137. Ordinanza del tribunale di Parma del 26 novembre 1987.  
**Previdenza - Indennità premio di servizio - Riliquidazione - Esclusione del diritto alla corresponsione degli interessi ed alla rivalutazione monetaria - Ingiustificata differenziazione rispetto agli analoghi casi di crediti previdenziali per i quali è invece riconosciuto tale diritto.**  
**(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, conv., con modif., in legge 29 ottobre 1987, n. 440, art. 23, quarto comma).**  
**(Cost., artt. 3 e 97).** » 72
- N. 138. Ordinanza del pretore di Roma del 20 gennaio 1988.  
**Previdenza ed assistenza - Artigiani ed esercenti attività commerciali - Contributo aggiuntivo aziendale (a percentuale) per l'assistenza malattia e l'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti - Corresponsione di tale contributo non in base al sistema previdenziale esistente ma «in attesa della legge di riforma del sistema» - Commisurazione dello stesso al reddito di impresa imponibile dichiarato ai fini Irpef, anziché al «reddito d'impresa» che dà titolo all'assicurazione sociale obbligatoria.**  
**(D.-L. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modif., in legge 26 febbraio 1982, n. 54, art. 2, secondo comma).**  
**(Cost., artt. 3, primo comma, 23 e 53, primo comma)** » 73

- N. 139. Ordinanza del pretore di Firenze del 16 dicembre 1987.  
**Lavoro - Rapporto - Statuto dei lavoratori - Provvedimenti disciplinari - Sanzioni espulsive - Garanzie procedurali - Inapplicabilità secondo la giurisprudenza della Cassazione, per le imprese con meno di 16 dipendenti.**  
 (Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, secondo e terzo comma).  
 (Cost., artt. 2 e 3). Pag. 74
- N. 140. Ordinanza del giudice istruttore, presso il tribunale di Ancona, del 12 dicembre 1987.  
**Giudizio civile - Sequestro conservativo - Possibilità, per il soggetto che subisce il sequestro, di chiederne la revoca solo in seguito a versamento di una cauzione.**  
 (Cod. proc. civ., art. 684). » 75
- N. 141. Ordinanza del pretore di Monza del 22 gennaio 1988.  
**Lavoro - Collocamento obbligatorio - Soggetti aventi diritto - Non prevista inclusione, tra di essi, degli invalidi civili, se la menomazione da cui sono affetti è di natura psichica - Irrazionale disparità di trattamento rispetto agli invalidi di guerra, per i quali il carattere psichico della menomazione non osta all'avviamento al lavoro - Diversità della questione, secondo il giudice rimettente, da quella già esaminata in materia dalla Corte costituzionale in sentenza n. 52/1985.**  
 (Legge 2 aprile 1968, n. 482, art. 5).  
 (Cost., art. 3). » 77
- N. 142. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Sicilia del 24 novembre 1987.  
**Impiego pubblico - Istruzione universitaria - Concorso a posti di professore ordinario - Inquadramento giuridico ed economico per i vincitori, senza distinzioni tra di essi, come professori straordinari per un triennio - Incongruente equiparazione dei vincitori provenienti dal ruolo di professori universitari sia pure di fascia inferiore (professore associato confermato), già valutati positivamente (e perciò da non assoggettare al periodo di prova del triennio di straordinariato), ai docenti privi di tale requisito perché non provenienti dal ruolo dei professori universitari.**  
 (D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, artt. 6 e 36, secondo, terzo e quarto comma; legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 4, ultimo comma).  
 (Cost., artt. 3 e 97). » 80
- N. 143. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 23 febbraio 1987.  
**Impiego pubblico - Dipendenti del Ministero delle pp.tt. - Ordinamento del personale - Sospensione per un biennio del trattamento economico, corrispondente alla professionalità ed alle mansioni espletate, con attribuzione di uno stipendio iniziale non corrispondente a quello previsto per la categoria professionale di appartenenza.**  
 (Legge 3 aprile 1979, n. 101, artt. 17 e 41).  
 (Cost., artt. 3, 36, 38 e 97). » 83
- N. 144. Ordinanza del magistrato di sorveglianza di Brescia del 19 agosto 1987.  
**Misure di sicurezza - Dichiarazione di delinquenza abituale - Possibilità di chiederne la revoca solo per chi sia, o stia per essere, sottoposto a misure di sicurezza, e non, invece, per chi (a tali misure mai, o non più, assoggettato) non può essere considerato persona socialmente pericolosa - Esclusione di altra interpretazione della norma.**  
 (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 69, quarto comma, come modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 21).  
 (Cost., art. 3). » 85
- N. 145. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Brescia del 13 ottobre 1987.  
**Ordinamento penitenziario - Permessi premio - Esclusione dal beneficio dei soggetti condannati o imputati per delitti dolosi commessi durante l'esecuzione della pena o di una misura restrittiva della libertà personale.**  
 (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 30-ter, quinto comma).  
 (Cost., art. 27). » 87
- N. 146. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Brescia del 13 ottobre 1987.  
**Ordinamento penitenziario - Permessi premio - Esclusione dal beneficio dei soggetti condannati o imputati per delitti dolosi commessi durante l'esecuzione della pena o di una misura restrittiva della libertà personale.**  
 (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 30-ter, quinto comma).  
 (Cost., art. 27). » 88



# SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 443

*Sentenza 25 marzo-14 aprile 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Abitualità, professionalità e tendenza a delinquere - Dichiarazione - Revoca solo in caso di applicazione o di revoca delle misure di sicurezza - Non fondatezza.**

**(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 69, quarto comma, ultima parte, come modificato dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663).**

**(Cost., art. 3).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, ultima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) come modificato dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative della libertà) promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1987 dal magistrato di sorveglianza di Roma nel procedimento relativo a misure di sicurezza instaurato nei confronti di Raco Angelo, iscritta al n. 125 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

### *Ritenuto in fatto*

1. — Il magistrato di sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato — in riferimento all'art. 3 Cost. — questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) come sostituito dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

Ad avviso del giudice *a quo*, il provvedimento di revoca della dichiarazione di abitualità a delinquere, di cui al nuovo testo del citato art. 69, ultima parte, potrebbe essere emesso dal magistrato di sorveglianza solo in occasione dei provvedimenti con i quali lo stesso riesamina la pericolosità sociale del sottoposto a misura di sicurezza o con i quali applica, esegue, trasforma o revoca, anche anticipatamente, le misure di sicurezza.

Pertanto se, come nel caso di specie, la misura di sicurezza della casa di Lavoro è stata revocata da tempo, non potrebbe essere revocata la dichiarazione di abitualità che ne è stata causa, non offrendo più la persistenza della misura il pretesto per l'emissione d'uno dei provvedimenti elencati nel quarto comma, prima parte, dell'art. 69 legge n. 354 del 1975.

Da questo il giudice rimettente fa derivare che chi ha da lungo tempo cessato di essere persona socialmente pericolosa verrebbe a trovarsi in una posizione più sfavorevole di chi deve ancora iniziare o si trova assoggettato ad una misura di sicurezza (il che, fino a quando non intervenga la revoca, presuppone la persistenza della pericolosità sociale) in quanto solo il secondo e non il primo, potrebbe richiedere la revoca della declaratoria dell'abitudine a delinquere.

Né vale osservare in contrario, aggiunge il giudice *a quo*, che è pur sempre possibile il ricorso allo strumento della riabilitazione per provocare, ai sensi dell'art. 109, ultimo comma, c.p., l'estinzione della dichiarazione di abitudine nel delitto, essendo l'istituto della riabilitazione subordinato al decorso di un decennio dalla data del provvedimento di revoca della misura di sicurezza e dell'adempimento delle obbligazioni civili nascente dal reato, presupposti che nel caso in esame non sussistono.

L'ordinanza di rimessione conclude affermando che la scelta legislativa non appare ispirata al criterio della ragionevolezza e si pone in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., riservando un trattamento meno favorevole e più affittivo a chi non può più considerarsi persona socialmente pericolosa, rispetto a colui nei confronti del quale, nella migliore e più favorevole delle ipotesi (revoca della misura di sicurezza) può formularsi un giudizio di assenza attuale di pericolosità sociale, riservandosi solo a quest'ultimo la possibilità di vedersi revocata, senza attendere i lunghi tempi dell'estinzione, la dichiarazione di delinquenza abituale.

L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.

A parere dell'Avvocatura, posto che nel sistema vigente anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 663 del 1986 alla dichiarazione d'abitudine nel reato conseguiva l'applicazione d'una misura di sicurezza, in quanto alla dichiarazione stessa era riconnessa una presunzione «legale» di pericolosità sociale, il venir meno del disposto dell'art. 204 c.p., che prevedeva appunto che la pericolosità sociale potesse formare oggetto di presunzione legale e che è stato abrogato dall'art. 31 della già citata legge n. 663 del 1986 e la contestuale introduzione nell'ordinamento dell'istituto della «revoca» della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza, di cui all'art. 21 della legge n. 663 del 1986, importano che attualmente anche la pericolosità sociale, che è a base della dichiarazione di abitudine, possa esser oggetto d'un accertamento «in concreto» da parte del magistrato di sorveglianza, nel momento in cui decide in ordine all'applicazione o alla revoca della misura di sicurezza.

In altri termini, prosegue l'Avvocatura, nel vigore dell'attuale normativa non può più verificarsi che un soggetto nei cui confronti sia stata revocata la misura di sicurezza personale perché non più socialmente pericoloso «in concreto», continui a rivestire, sino al sopravvenire dell'eventuale riabilitazione, lo *status* di delinquente abituale e, dunque, ad essere oggetto d'una presunzione legale di pericolosità.

Pertanto, ogni qual volta il magistrato di sorveglianza decida di non applicare ovvero di revocare una misura di sicurezza personale perché l'interessato non è (o non è più) persona socialmente pericolosa, dovrebbe essere contestualmente revocata la dichiarazione d'abitudine o le altre previste dall'art. 109 c.p., che trovano la loro ragion d'essere proprio nella pericolosità sociale del condannato.

Sulla base di questa chiave di lettura del disposto del quarto comma dell'art. 69 della legge n. 354 del 1975 — nel quale la parola «eventuale» che accompagna il termine «revoca» dovrebbe esser letta in relazione alla pluralità di provvedimenti elencati in precedenza, taluni dei quali presupponenti una prognosi di persistente pericolosità sociale e non invece come possibilità di non far luogo alla revoca stessa anche quando la pericolosità risulti esser venuta meno — l'Avvocatura ritiene che nessuna irragionevolezza o disparità di trattamento discenda dalla nuova normativa.

Pertanto, la fattispecie considerata nell'ordinanza di rimessione attiene più propriamente ad aspetti di diritto intertemporale, giacché l'interessato aveva già ottenuto la revoca della misura di sicurezza nel vigore della precedente normativa, che non consentiva di far contestualmente luogo alla revoca della dichiarazione di abitudine.

A tale proposito l'Avvocatura asserisce che i dubbi di costituzionalità sollevati dal magistrato remittente dovrebbero effettivamente ritenersi fondati qualora si pervenga alla conclusione che, alla stregua della legislazione ordinaria, non sia nella specie consentito procedere alla revoca della dichiarazione di abitudine. Ma, poiché la dichiarazione d'abitudine e le altre previste dall'art. 109 c.p. costituiscono istituti di diritto penale sostantivo, ad essi ben sono applicabili i principi di cui all'art. 2 c.p., ed in particolare quello dell'applicabilità della legge più favorevole al reo nel caso di successione di leggi penali.

Pertanto, conclude l'Avvocatura, nel caso in esame il magistrato di sorveglianza avrebbe potuto applicare il più favorevole *ius superveniens* e, dunque, procedere al riesame della pericolosità sia pure al solo fine di decidere in ordine alla revoca della dichiarazione di abitudine.

*Considerato in diritto*

1. — Questa Corte è dell'avviso che debba darsi, dell'art. 69, quarto comma, ultima parte, della legge 25 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, un'interpretazione «diversa» da quella offerta dal giudice *a quo*.

Svelata la *ratio* della disposizione impugnata, così come modificata dalla legge 663 del 1986, risulta che anche la specie sottoposta all'esame del giudice *a quo* (nella quale la misura di sicurezza è stata revocata prima dell'entrata in vigore della predetta legge) rientra nella *ratio* stessa. Anche nella specie in questione, va, pertanto, attivato il procedimento di «riesame» della pericolosità sociale ai fini della revoca della dichiarazione di delinquenza abituale.

Va chiarito il senso della «modifica» apportata dall'art. 21 della legge 663 del 1986 all'art. 69 della legge 354 del 1975, partendo, intanto, dal rilievo, non senza significato, che non di vera e propria «modifica», in senso formale, si tratta ma di «sostituzione» del vecchio testo dell'art. 69 della legge 663 del 1986. Il primo comma del precitato art. 21, infatti, recita: «L'articolo 69 della legge 26 luglio 1975 n. 354, modificato dall'art. 8 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, è sostituito dal seguente...». E dal «confronto» fra i due testi si scorge agevolmente che il quarto comma del «nuovo» articolo 69 è totalmente «aggiunto» al vecchio testo: i primi tre commi di quest'ultimo permangono, infatti, inalterati, nel nuovo testo mentre il quarto comma non trova alcuna traccia nel vecchio testo; ed il quinto comma, nella nuova formulazione del citato art. 69, a parte le apportate modifiche, inizia con il riferimento all'approvazione del programma di trattamento, che costituiva, appunto, il quarto comma del vecchio testo.

Vero è che l'aggiunta dell'attuale quarto comma dell'art. 69 è la conclusione applicativa dell'inserimento, nel sistema, d'un fondamentale principio che appunto l'art. 31, secondo comma, della legge 10 ottobre 1986 n. 663 codifica: «Tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa».

È davvero ormai «superfluo» (dopo il notevole, meritorio, lavoro della dottrina e della giurisprudenza, diretto ad abrogare l'«incivile» ammissione della pericolosità «presunta», di cui all'art. 204 del codice Rocco) sottolineare, in questa sede, l'importanza, l'«enorme» valore dell'abrogazione espressa del precitato art. 204 ad opera del primo comma dell'art. 31 della legge n. 663 del 1986. È appunto quest'ultima legge che da un canto, con l'art. 31, abroga il «vecchio» articolo 204 c.p. ed inserisce nel sistema il principio secondo il quale l'inflizione delle misure di sicurezza personali è necessariamente subordinata all'accertamento, in concreto, dell'«effettiva» pericolosità sociale e che dall'altro canto, nello stesso tempo, con l'art. 21, dispone, inserendolo, a sua volta, nel sistema, il procedimento di riesame della pericolosità sociale, d'applicazione, esecuzione, trasformazione e revoca delle misure di sicurezza e di «revoca» della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale ecc.

In esito alle modifiche e «sostituzioni» apportate dalla legge n. 663 del 1986 al «vecchio sistema» e, in particolare, all'art. 69 della legge n. 354 del 1975, risulta, dunque, che «per il futuro», la «revoca» della dichiarazione d'abitualità deve avvenire in sede di riesame, «in concreto», della pericolosità sociale, essendo questa, insieme, alla base dell'applicazione e revoca delle misure di sicurezza e della dichiarazione d'abitualità.

Se, in conseguenza, la «lettera» del quarto comma, ultima parte, dell'attuale art. 69 della legge n. 354 del 1975 è inequivoca, del pari «inequivoco» è che rientra nella *ratio* della stessa disposizione l'impedire, per l'avvenire (essendo stata «abolita» ogni ipotesi di «pericolosità presunta») che esistano «sfasature» tra l'accertamento della «concreta» pericolosità sociale e le conseguenti dichiarazioni d'abitualità, professionalità e tendenza a delinquere. Ed è esatta l'interpretazione che l'Avvocatura dello Stato dà al termine «eventuale», che accompagna il termine «revoca» nel quarto comma dell'art. 69 della legge in esame: il primo termine, infatti, va letto in relazione alla pluralità di provvedimenti elencati in precedenza, taluni dei quali presupponenti una prognosi di persistente pericolosità sociale e non come possibilità di non revocare la dichiarazione d'abitualità (anche) quando il magistrato di sorveglianza accerti l'esser venuta meno, in concreto, la pericolosità sociale.

La legge dispone, di regola, «per l'avvenire» e non per il passato: è agevole, pertanto, ritenere che il caso oggetto del procedimento *a quo* non si sia presentato alla mente del legislatore del 1986. Ma l'interpretazione secondo *ratio* della disposizione impugnata non dà luogo a dubbi: anzi, si potrebbe aggiungere, che, *a fortiori*, occorre ricondurre alla *ratio* del quarto comma dell'art. 69 della legge in esame, il caso di specie in cui è venuta meno, in concreto, (od almeno si ha motivo di ritenere esser venuta meno, salvo appunto il riesame da parte del magistrato di sorveglianza) la pericolosità sociale; e, da lungo tempo, è stata anche revocata la misura di sicurezza personale mentre «irrazionalmente» permane, contro legge, in violazione del vigente sistema instaurato dagli artt. 31 e 21 della legge 663 del 1986, uno *status* di delinquente abituale.

E, certamente, costituirebbe ulteriore violazione dell'attuale sistema, vigente in tema di rapporti tra pericolosità sociale e dichiarazione d'abitualità, lasciare che lo *status* di delinquente abituale permanga fino all'eventuale riabilitazione, senza immediatamente attivare il procedimento di riesame della pericolosità sociale e provvedere, ove del caso, all'immediata revoca della dichiarazione d'abitualità.

È compito del giudice *a quo* verificare la possibilità d'applicare, alla specie al suo esame, i principi di cui all'art. 2 c.p.: qui basta aver rilevato che nessuna illegittimità costituzionale si riscontra nell'attuale testo dell'art. 69, quarto comma, ultima parte, della legge n. 354 del 1974; e, che in particolare, la disposizione impugnata, così come qui interpretata, non viola l'art. 3 Cost.

PER QUESTI MOTIVI  
LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, ultima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, così come modificato dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal magistrato di sorveglianza di Roma con ordinanza del 22 gennaio 1987 (Reg. ord. n. 125/87).*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* DELL'ANDRO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

88C0602

N. 444

*Sentenza 25 marzo-14 aprile 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Infortunati sul lavoro e malattie professionali - Lavoratori dipendenti che abbiano cagionato per colpa un infortunio ad altro lavoratore - Azione di surrogazione dell'I.N.A.I.L. - Inammissibilità.**

**(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10 e 11; cod. civ., art. 1916, secondo comma).**

**(Cost., artt. 3, 35 e 38).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e n. 1916, secondo comma, del codice civile (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 febbraio 1984 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra I.N.A.I.L. e Talamini Umberto ed altro, iscritta al n. 900 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7-bis dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 26 novembre 1984 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Genova con procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L. e De Pascale Angelo ed altri, iscritta al n. 239 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 196-bis dell'anno 1985;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Uditi l'avv. Mario Lamanna per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri;

#### *Ritenuto in fatto*

1.1. — Con ordinanza emessa il 27 febbraio 1984 (Reg. ord. n. 900/84) nel procedimento civile tra l'I.N.A.I.L. e Talamini Umberto, il Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui non prevedono l'esclusione dell'azione di surrogazione o regresso dell'I.N.A.I.L. nei confronti dei lavoratori dipendenti ai quali sia estesa l'assicurazione antinfortunistica e che abbiano cagionato per colpa un infortunio ad altro lavoratore.

Dopo aver sottolineato la rilevanza della questione ed il fatto che la normativa appare iniqua, poiché il lavoratore dipendente si trova esposto alla rivalsa dell'I.N.A.I.L. e, quindi, in alcuni casi, alla propria rovina economica in conseguenza d'una condotta colposa, il tribunale osserva che il lavoratore il quale per colpa cagiona un infortunio a se stesso fruisce delle prestazioni I.N.A.I.L. e non è esposto ad alcuna norma di regresso mentre, nell'ipotesi in cui mediante identica condotta abbia cagionato l'infortunio ad un altro lavoratore, egli deve rimborsare all'I.N.A.I.L. l'importo corrispondente alla capitalizzazione della rendita erogata all'infortunato.

Tale normativa appare in contrasto col principio di uguaglianza, sotto il profilo che non è ragionevole una disciplina differenziata del regresso a seconda che il lavoratore abbia colposamente cagionato un infortunio a sé o ad un compagno di lavoro; nonché in contrasto col principio della tutela del lavoro, di cui all'art. 35 Cost., sotto il profilo che appare odiosa la rivalsa ove esercitata verso lavoratori non incaricati della direzione o sorveglianza del lavoro. D'altra parte, l'assoggettamento alla responsabilità penale potrebbe essere ritenuto sufficiente perché i comportamenti dei lavoratori a tutti i livelli si uniformino quanto più possibile alle norme antinfortunistiche ed alle regole di prudenza e diligenza.

1.2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo il rigetto della questione.

Osserva l'Avvocatura dello Stato che lo stesso art. 35 Cost., proclamando che la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni costituisce uno dei fini fondamentali dell'ordinamento, non permette di ritenere incostituzionale una norma che preveda obblighi del lavoratore e precisi le relative responsabilità anche di ordine patrimoniale, in particolare quando, come nella specie, obblighi e responsabilità sono stabiliti a tutela dell'incolumità degli altri lavoratori, cioè proprio per il perseguimento del fine indicato dall'art. 35 Cost.

Né sussiste la denunciata violazione del principio d'uguaglianza non essendo identica la situazione del lavoratore che cagioni, per colpa, un infortunio a sé stesso e di quello che invece cagioni, per colpa, un infortunio ad altro lavoratore.

La realtà è che le disposizioni impugnate fanno parte d'un sistema assicurativo il quale fornisce al lavoratore la copertura assicurativa contro il rischio dell'infortunio, non anche contro la responsabilità civile. E la ragione di tale disciplina è proprio quella di stimolare il conformarsi del comportamento di tutti i lavoratori alle norme antinfortunistiche ed alle generali regole della prudenza e diligenza e pertanto di garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro.

La *ratio* della legge è, pertanto, conforme non solo al generale precetto dell'art. 35 Cost. ma anche alla specifica revisione del secondo comma dell'art. 38 Cost., che garantisce i lavoratori contro i rischi dell'infortunio. L'espressa revisione dell'art. 38 esclude l'identità delle situazioni poste a confronto dal giudice *a quo*. Né rileva l'osservazione che potrebbe essere sufficiente, quale deterrente, l'assoggettamento alla responsabilità penale, trattandosi di scelte riservate al potere discrezionale del legislatore.

1.3. — Nel giudizio s'è costituito l'I.N.A.I.L., rappresentato e difeso dagli avv. ti Lucio Mancini e Mario Lamanna, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Quanto al denunciato contrasto con l'art. 35 Cost., l'I.N.A.I.L. osserva che questo tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, purché ovviamente tali forme si manifestino in modo lecito e legittimo. Non può invero presumersi che la tutela del lavoro si spinga fino al punto di vanificare il principio del *neminem laedere* e di affievolire il diritto all'integrità fisica dei soggetti esposti all'azione lesiva del lavoratore. D'altro canto non può dubitarsi che anche sul lavoratore gravi la responsabilità *ex art. 2043 c.c.*, non essendo certamente sufficiente la qualifica di lavoratore ad esonerare un soggetto dalla responsabilità per fatto illecito. Né, a tal fine, potrebbe aver rilievo la qualità del soggetto lesò, sia esso, oppur no, un compagno di lavoro.

Quanto al denunciato contrasto con l'art. 3 Cost., l'I.N.A.I.L. osserva che l'infondatezza della questione emerge sol che si consideri la natura e la struttura del rapporto assicurativo da esso gestito. Tale rapporto, invero, si articola su tre poli di riferimento: l'I.N.A.I.L. assicura i lavoratori contro i danni ad essi derivanti da eventi lesivi di natura lavorativa; i lavoratori sono assicurati contro tali danni; il datore di lavoro riveste la qualità di soggetto assicurante sul quale grava l'onere del pagamento dei premi assicurativi. Esula, pertanto, da tale rapporto ogni aspetto relativo all'assicurazione della responsabilità civile, quanto meno con riguardo ai soggetti assicurati, e cioè ai lavoratori.

Essendo questa la struttura del rapporto, è evidente che nei confronti dei lavoratori assicurati, siano essi vittime o responsabili di eventi lesivi, non si può comunque porre un problema di assicurazione della responsabilità civile e di conseguente esonero della stessa. Il lavoratore assicurato che subisca un infortunio sul lavoro è esente da azione di regresso dell'I.N.A.I.L., anche quando l'evento sia dipeso da sua condotta colposa, non perché egli sia assicurato contro la responsabilità civile, ma per il semplice motivo che nei confronti dell'assicurato sarebbe illogico ipotizzare un'eventuale azione di surroga o di regresso per il recupero delle indennità erogate, potendosi soltanto porre un problema di copertura e di garanzia assicurativa che, al più, in certe circostanze, possono non essere prestate.

Il lavoratore che sia autore del fatto causativo del danno, invece, si trova in una situazione affatto diversa, essendo estraneo, come tale, al rapporto assicurativo «trilatero», che vede in qualità di assicurato il lavoratore infortunato. Poiché dal rapporto assicurativo gestito dall'I.N.A.I.L. esula ogni profilo di assicurazione della responsabilità civile, in particolare con riferimento ai prestatori d'opera, l'autore del fatto è soggetto alle norme di diritto comune e, pertanto, all'art. 1916 c.c. che disciplina l'azione di surrogazione dell'assicuratore nei confronti dell'autore del fatto.

È, in conseguenza, evidente la fondamentale differenza della situazione del lavoratore quando questi venga in rilievo quale vittima dell'evento lesivo, rispetto al caso in cui egli sia l'autore del fatto dannoso e conseguentemente la legittimità della diversa disciplina delle due fattispecie.

2.1. — Con ordinanza emessa il 26 novembre 1984 (Reg. ord. n. 239/85) nel procedimento civile tra l'I.N.A.I.L. e De Pascale Angelo, il giudice istruttore del Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 35 e 38 Cost., dell'art. 1916, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede l'esclusione dell'azione di surrogazione dell'I.N.A.I.L. nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai quali sia estesa l'assicurazione antinfortunistica e che abbiano cagionato per colpa un infortunio ad altro lavoratore.

Osserva il giudice istruttore che la disposizione impugnata prevede alcune esclusioni al diritto di surrogazione dell'assicuratore, tutte ispirate dall'esigenza di salvaguardare la solidarietà sia morale sia patrimoniale esistente all'interno d'un nucleo familiare. La normativa appare incoerente nella parte in cui non annovera tra i soggetti esclusi dalla surrogazione anche i compagni di lavoro dell'infortunato assicurato. È infatti iniquo che il lavoratore sia indennizzato quando per colpa cagioni un danno a se stesso, mentre, nel caso in cui per colpa cagioni un infortunio ad altro lavoratore, è tenuto a rifondere l'I.N.A.I.L. dell'importo corrispondente alla capitalizzazione della rendita erogata all'infortunato.

Tale normativa appare in contrasto con l'art. 35 Cost., che, nel tutelare il lavoro in tutte le sue forme e manifestazioni, comprende l'insieme delle attività e comportamenti posti in essere dal singolo nell'espletamento delle sue mansioni.

Né può dimenticarsi che i lavoratori dipendenti non hanno di regola la capacità economica per far fronte ad eventi eccezionali, quali il risarcimento danni per infortuni sul lavoro. Di ciò tiene conto la normativa che ha reso obbligatorie le assicurazioni sociali, ivi compresa quella per infortunio sul lavoro tramite l'I.N.A.I.L., in ottemperanza a quanto dispone il secondo comma dell'art. 38 Cost.

2.2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, eccependo preliminarmente che la questione è inammissibile perché sollevata da un giudice a ciò non legittimato. Essa infatti riguarda una norma che dovrà essere utilizzata non dal giudice istruttore ma dal collegio per la decisione sul merito della domanda.

La questione è comunque inammissibile per assoluta mancanza di motivazione sulla rilevanza, in quanto il giudice istruttore neppure indica il provvedimento di competenza propria per il quale dovrebbe fare applicazione diretta della norma impugnata.

Nel merito l'Avvocatura dello Stato osserva che l'art. 35 Cost. si limita ad enunciare il criterio ispiratore di tutte le disposizioni comprese nel titolo terzo della Costituzione e nulla aggiunge a quanto in esse disposto. L'art. 38 è invece rivolto alla tutela del lavoratore (e più in genere del cittadino) la cui capacità di lavoro sia compromessa in tutto o in parte da infortunio o da altro evento pregiudizievole ed è quindi estraneo alla disciplina delle situazioni conseguenti ad un illecito che abbia cagionato ad altri un danno.

La realtà è che, come ha osservato la Corte Costituzionale nella sent. n. 117 del 1975, la *ratio* delle esclusioni previste dall'art. 1916, secondo comma, c.c., consiste nell'evitare che le conseguenze della surroga ricadano direttamente od indirettamente sull'assicurato. La stessa *ratio* non giustificherebbe l'ulteriore esclusione del lavoratore dipendente che goda dell'assicurazione antinfortunistica, la quale copre esclusivamente, in applicazione del principio di cui all'art. 38, secondo comma, Cost., gli effetti dannosi degli infortuni subiti e non anche la responsabilità civile per i danni da infortunio cagionato ad altri.

2.3. — Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito l'I.N.A.I.L., rappresentato e difeso dagli avv. ti Lucio Mancini e Mario Lamanna, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata e svolgendo considerazioni identiche a quelle svolte nel precedente giudizio.

#### *Considerato in diritto*

1. — Le questioni sollevate dalle ordinanze di cui in narrativa sono analoghe e possono, pertanto, essere decise con unica sentenza.

2. — La questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza emessa in data 27 febbraio 1984 dal Tribunale di Genova (reg. ord. n. 900/84) va dichiarata inammissibile. Tale questione è stata, infatti, proposta in relazione a norme non applicabili alla specie sottoposta all'esame del giudice *a quo*.

Non è certo qui il caso, tenuto conto da un canto della copiosa dottrina e dell'altrettanto vasta giurisprudenza in materia e, dall'altro canto, soprattutto, che si tratta di cognizioni «elementari» quanto «diffuse», soffermarsi sulla netta differenziazione tra l'azione giudiziaria scaturente dalle norme di cui agli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e l'azione alla proposizione della quale è legittimato, *ex art.* 1916 c.c., l'assicuratore che ha pagato la dovuta indennità. Basterà qui ricordare le più recenti delle numerosissime sentenze della Corte di Cassazione, a termini delle quali, in tema di infortuni sul lavoro, mentre l'azione di regresso dell'I.N.A.I.L. nei confronti del datore di lavoro si configura come azione autonoma, perché l'istituto fa valere un diritto proprio, nascente direttamente dal rapporto assicurativo, l'azione di surroga *ex art.* 1916 c.c. contro il terzo responsabile rappresenta una peculiare forma di successione a titolo particolare nel diritto di credito del danneggiato-assicurato, successione che non si attua in modo autonomo ed immediato, nel momento in cui l'assicuratore corrisponde all'assicurato l'indennità dovuta, bensì solo quando l'assicuratore abbia comunicato al terzo responsabile il pagamento dell'indennizzo e gli abbia manifestato la volontà d'avvalersi della surroga.

La Corte non ignora, certo, l'interpretazione estensiva che la giurisprudenza ha offerto del terzo comma dell'art. 10 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, ed ha ben presente le proprie sentenze, soprattutto in tema di rapporti tra conclusioni istruttorie o d'archiviazione dell'azione penale ed azione di regresso *ex art.* 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965. Senonché tutto quanto ora rilevato ha nulla a che vedere con l'azione proposta dinanzi al giudice *a quo* dall'I.N.A.I.L.: questa azione, infatti, per il contenuto risultante da tutti gli atti del giudizio, a cominciare dalla «ratio» e dalla «lettera» della parte «dispositiva» della citazione introduttiva, è stata proposta dall'I.N.A.I.L. ai sensi del disposto di cui all'art. 1916 c.c. e non certo ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965. Basta leggere la citata parte dispositiva della citazione introduttiva del giudizio, nella quale si fa esclusivo riferimento all'art. 1916 c.c., nonché le «compars» della difesa dell'I.N.A.I.L., per rendersi conto della natura dell'azione proposta dall'Istituto assicuratore. Che se, poi, si tien conto della diversa competenza stabilita per le azioni di regresso e di surroga, non può davvero sorgere il benché minimo dubbio sulla natura di azione di surroga *ex art.* 1916 c.c. del procedimento iniziato dall'I.N.A.I.L. dinanzi al giudice *a quo*. Ed è, d'altra parte, appunto quest'ultimo che, esattamente rettificando

alcune affermazioni dei convenuti, nell'ordinanza di rimessione testualmente dichiara che l'«azione proposta dall'I.N.A.I.L. è da qualificarsi come azione di surrogazione ex art. 1916 c.c. e come tale non rientra nella competenza per materia del Pretore in funzione di giudice del lavoro». Peraltro, in tutti gli atti del procedimento (esclusi quelli, per la verità non molto «conferenti», dei convenuti) si parla, sempre, di diritti e di azione di surroga.

Il fatto che in un solo periodo della parte «motiva» della citazione introduttiva del giudizio si sia contraddittoriamente aggiunto, all'espreso «rinvio» all'art. 1916 c.c., il ricordo dell'art. 11 (e non dell'art. 10: mai, infatti, viene citato dall'attore quest'ultimo articolo) del d.P.R. n. 1124 del 1965, non può valere certo a «confondere» l'azione di surroga ex art. 1916 c.c., proposta dall'I.N.A.I.L. dinanzi al giudice «a quo», con l'«assolutamente diversa» azione di «regresso» ex artt. 10 e 11 del più volte citato d.P.R. od a ritenere, «peggio ancora», che siano state proposte «insieme» le due azioni, in uno stesso procedimento, dinanzi ad un giudice, peraltro, «almeno parzialmente» incompetente.

Poiché nella parte dispositiva dell'ordinanza in esame (ed anche su ciò non può sorgere alcun dubbio) è stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e questi non sono applicabili alla specie, la sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale risulta priva di «rilevanza»: quest'ultima carenza determina, pertanto, l'inammissibilità della medesima.

3. — Del pari inammissibile va dichiarata la questione di legittimità costituzionale proposta, con ordinanza del 26 novembre 1984 dal giudice istruttore del Tribunale di Genova (reg. ord. n. 239/85).

Il predetto giudice non dichiara d'essere stato investito in qualità di «giudice del lavoro» ma, sollevando questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 1916 c.c., in riferimento agli artt. 35 e 38 Cost., chiaramente mostra di procedere in «rito ordinario». Lo stesso giudice, pertanto, non risulta legittimato a sollevare la citata questione. A ciò va aggiunto che manca di quest'ultima anche la motivazione della «rilevanza».

Rimane, in tal modo, assorbito l'ulteriore motivo d'inammissibilità, proposto dall'I.N.A.I.L., attinente alla non impugnabilità in questa sede, con riferimento all'art. 35 Cost., dell'art. 1916 c.c.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi:*

*dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., con ordinanza del Tribunale di Genova del 27 febbraio 1984 (reg. ord. n. 900/84) degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevedono l'esclusione dell'azione di surrogazione dell'I.N.A.I.L. nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai quali sia estesa l'assicurazione antinfortunistica e che abbiano cagionato per colpa un infortunio ad altro lavoratore;*

*dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 35 e 38 Cost., con ordinanza del giudice istruttore del Tribunale di Genova del 26 novembre 1984 (reg. ord. n. 239/85) del secondo comma dell'art. 1916 c.c., nella parte in cui non prevede l'esclusione dell'azione di surrogazione dell'I.N.A.I.L. nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai quali sia estesa l'assicurazione antinfortunistica e che abbiano cagionato per colpa un infortunio ad altro lavoratore.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* DELL'ANDRO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI



N. 445

Sentenza 25 marzo-14 aprile 1988

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Previdenza e assistenza sociale - Addetti a pubblici servizi di trasporto - Lavoro prestato oltre l'orario contrattuale - Esclusione dalla base pensionabile - Non fondatezza.****(Legge 29 ottobre 1971, n. 889, artt. 5 e 17).****(Cost., artt. 3, 36, 38, 42 e 53).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 17 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 maggio 1983 dal Pretore di Bari nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Del Vecchio Gaspare ed altri e l'I.N.P.S., iscritta al n. 784 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 60 dell'anno 1984;2) n. 3 ordinanze emesse il 28 settembre 1983 dal Pretore di Benevento nei procedimenti civili vertenti tra Ambrosini Rosalina, Gilardi Camillo e Battaglia Antonio e l'I.N.P.S., iscritte ai nn. 961, 962 e 963 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46 dell'anno 1984;3) ordinanza emessa il 4 luglio 1985 dal Tribunale di Foggia nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Albanese Donato ed altri e l'I.N.P.S., iscritta al n. 668 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, prima serie speciale dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione di Del Vecchio Gaspare ed altro, di Baido Umberto e dell'I.N.P.S. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Uditi gli avvocati Luciano Ventura per Del Vecchio Gaspare ed altro, Franco Agostini per Baido Umberto e Paolo Boer per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri;

*Ritenuto in fatto*

1. — Il Pretore di Bari, nel procedimento civile promosso da Baido Umberto e altri nei confronti dell'I.N.P.S., quale gestore del fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, per sentir dichiarare compreso nella retribuzione pensionabile il compenso per lavoro prestato oltre l'orario contrattuale in base a turni fissi e continuativi, ha sollevato, con ordinanza emessa il 21 maggio 1983 (R.O. n. 784/83), questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 42 e 53 Cost., degli artt. 5 e 17 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto), in quanto escludono, per costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, la pensionabilità del compenso erogato per lo straordinario prestato in base a turni obbligatori predisposti dall'azienda per esigenze normali e permanenti del servizio.

Osserva il giudice *a quo* che tale lavoro non può essere considerato in senso stretto «straordinario», in quanto costituisce in realtà una prestazione obbligatoria, ordinaria e continuativa, che viene retribuita con una percentuale fissa della retribuzione determinata secondo la qualifica. Pertanto, detta retribuzione, che viene assoggettata alle trattenute previdenziali, dovrebbe essere considerata pensionabile.

Gli artt. 20 e 21 della legge 28 luglio 1961, n. 830 assoggettavano a retribuzione il compenso per il lavoro straordinario di turno, ma lo escludevano dalla retribuzione pensionabile: detta interpretazione era stata, peraltro, disattesa dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione, che aveva affermato il principio secondo il quale la retribuzione per lavoro straordinario di turno costituisce il corrispettivo di prestazioni continuative ed obbligatorie effettuate oltre l'orario contrattuale, al fine di soddisfare esigenze ordinarie e costanti di servizio, e doveva quindi essere fatta rientrare tra gli elementi accessori di cui alla lettera c) del citato art. 20, inclusi nella retribuzione pensionabile.

Detta situazione si è modificata dopo l'entrata in vigore della legge n. 889 del 1971, che ha fornito, all'art. 5, ultimo comma, una nuova definizione del lavoro straordinario, indicato come «quello effettuato in eccedenza alla durata normale del lavoro previsto dai vigenti contratti collettivi». Ed al riguardo il Supremo Collegio ha ritenuto che l'art. 5 abbia carattere innovativo ed ha escluso la pensionabilità del compenso erogato per lo straordinario di turno (Cass., sez. un., 26 novembre 1981, n. 6281).

Tale interpretazione, ad avviso del giudice *a quo*, pone problemi di legittimità costituzionale della norma contenuta nel citato art. 5, e delle altre disposizioni che stabiliscono la non pensionabilità di parte della retribuzione imponibile ai fini contributivi ed in particolare di quella per lavoro straordinario (art. 17, legge n. 889 del 1971).

Per l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, la retribuzione imponibile corrisponde, ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, a quella pensionabile, e deve comprendere tutto ciò che il prestatore d'opera riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura e come corrispettivo dell'attività espletata.

Nella fattispecie, la non coincidenza tra la retribuzione imponibile e quella pensionabile viene quindi a violare il principio di corrispettività che deve sussistere tra le stesse.

Sarebbero violati, in tal modo, gli artt. 36 e 38 Cost., in quanto, mentre l'imposizione provoca una diminuzione della retribuzione, la non pensionabilità di parte della retribuzione riduce il trattamento pensionistico in violazione dell'art. 38 Cost.

Sarebbe violato, altresì, l'art. 3 Cost., in quanto, seguendo l'interpretazione del S.C., si viene ad attribuire un trattamento pensionistico identico a lavoratori che hanno effettuato prestazioni diverse ed hanno ricevuto retribuzioni differenziate.

Osserva, infine, il giudice *a quo* che non sarebbe legittimo da parte dell'I.N.P.S. trattenere parte dei contributi versati sia dalle aziende che dai lavoratori, senza computarli ai fini delle prestazioni da erogare, e che in detto comportamento potrebbe ravvisarsi violazione degli artt. 42 e 53 Cost.

2. — Si sono costituiti davanti a questa Corte Baido Umberto, Del Vecchio Gaspare e Giovannelli Emanuele, sollecitando l'accoglimento della questione.

Si è altresì costituito l'I.N.P.S., contestando la fondatezza della questione.

Dopo aver sottolineato l'articolata specificità dei regimi previdenziali presenti nell'ordinamento italiano, osserva l'Istituto che, per vari aspetti, il personale delle aziende di trasporto gode di un trattamento previdenziale privilegiato (a 36 anni di anzianità, la pensione è raggugiata al 90 per cento della retribuzione dell'ultimo anno, mentre nel regime generale a 36 anni la pensione è pari al 72 per cento della retribuzione media degli ultimi cinque anni).

Rileva ancora l'I.N.P.S. che, ai sensi dell'art. 33 della legge n. 889 del 1971, l'iscritto ha facoltà di optare per il trattamento garantito dall'assicurazione generale, in luogo di quello previsto dal fondo speciale.

In particolare, circa la dedotta lesione dell'art. 3 Cost., osserva l'Istituto che l'esclusione del compenso per lavoro straordinario, lungi dal costituire un fattore di discriminazione, risponde ad esigenze di uniformità di trattamento nell'ambito delle stesse qualifiche.

Quanto alla violazione degli artt. 42 e 53 Cost., l'I.N.P.S. pone in risalto come la censura pecchi di sommarietà e genericità nella sua formulazione.

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha dedotto l'infondatezza della questione.

Ha infatti rilevato l'interveniente che la legge n. 889 del 1971 non ha innovato la preesistente disciplina, che escludeva anch'essa il lavoro straordinario dalla base pensionabile, ma si è limitata a fornire una nuova definizione del lavoro straordinario.

Circa la lesione degli artt. 3, 36 e 38 Cost., ha osservato l'Avvocatura dello Stato che gli artt. 5 e 17 della legge n. 889 del 1971 rispondono all'esigenza di scoraggiare il ricorso al lavoro straordinario, e che l'esclusione del relativo compenso dalla base pensionabile non rende peggiore il sistema previdenziale degli addetti ai pubblici servizi di trasporto rispetto agli altri regimi.

4. — Il Pretore di Benevento, con tre ordinanze identiche emesse il 28 settembre 1983 nei procedimenti civili vertenti tra Ambrosini Rosolina e I.N.P.S. (R.O. n. 961/83), tra Gilardi Camillo e I.N.P.S. (R.O. n. 962/83) e tra Battaglia Antonio e I.N.P.S. (R.O. n. 963/83), e concernenti tutti la computabilità nella retribuzione pensionabile del compenso per il lavoro straordinario prestato in maniera fissa e continuativa, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 5 e 17 della legge n. 889 del 1971, in quanto tale computabilità escludono.

Ad avviso del giudice *a quo* la suddetta normativa realizza infatti una ingiustificata disparità di trattamento:

*a)* tra lavoratori collocati in pensione prima o dopo l'entrata in vigore della legge n. 889 del 1971 (innovativa, sul punto, in senso restrittivo, rispetto alla legge 28 luglio 1961, n. 830, nell'interpretazione resa dalla giurisprudenza), che pure versano nella identica condizione di aver prestato lavoro straordinario fisso e continuativo;

*b)* tra lavoratori che prestino lavoro straordinario fisso e continuativo in base a contratti collettivi aziendali che lo considerino compreso nel normale orario di lavoro (con conseguente computabilità ai fini pensionistici, secondo costante giurisprudenza di legittimità), e lavoratori che eguali prestazioni effettuino in base a turni di lavoro disposti dal datore di lavoro ed accettati di fatto (per i quali detta computabilità è esclusa, ritenendo la Cassazione non equiparabile tale ipotesi a quella suindicata), in base al dato puramente formale costituito dalla diversa natura dell'atto che ha dato luogo alla prestazione.

5. — Nei tre giudizi davanti a questa Corte si è costituito l'I.N.P.S., contestando la fondatezza della questione.

Osserva l'Istituto che la legge n. 889 del 1971 non ha introdotto un trattamento previdenziale peggiore, ma si è limitata a fornire un più corretto criterio di individuazione del lavoro straordinario; che, in ogni caso, rientra nella discrezionalità del legislatore determinare l'ammontare delle prestazioni previdenziali e delle variazioni di esse nel corso del tempo; che la possibilità di modificare la durata del normale orario di lavoro prevista dalla contrattazione nazionale va riconosciuta soltanto ad espressa disposizione di accordo collettivo aziendale.

6. — Il Tribunale di Foggia, nel procedimento civile vertente tra Albanese Donato e altri nei confronti dell'I.N.P.S. e concernente la computabilità ai fini pensionistici del lavoro straordinario continuativo di turno, ha sollevato, con ordinanza emessa il 4 luglio 1985 (R.O. n. 668/85), questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 36, comma primo, e 38, comma secondo, Cost., degli artt. 5, ultimo comma, e 17 della legge n. 889, in quanto escludono tale computo.

Ad avviso del giudice *a quo*, venendo meno, nel computo delle indennità accessorie rilevanti ai fini pensionistici, il compenso per lavoro straordinario prestato con continuità:

*a)* viene elisa una componente costante della retribuzione, quantitativamente apprezzabile, con conseguente incidenza sulla adeguatezza della retribuzione stessa, garantita *ex art.* 36 Cost., nonché su quella del trattamento pensionistico, che di quello connesso all'attività lavorativa costituisce proiezione (Corte cost., sent. n. 302 del 1983);

*b)* viene altresì leso il principio fondamentale della corrispettività e proporzionalità tra trattamento pensionistico e quantità del lavoro, desumibile dall'estensione della garanzia dettata espressamente dall'art. 36 Cost. per la retribuzione al trattamento pensionistico.

7. — Si è costituito davanti a questa Corte l'I.N.P.S., contestando la fondatezza della questione.

Osserva l'Istituto che i diversi regimi pensionistici rispondono alla funzione di garantire mezzi adeguati alle esigenze di vita entro fasce di reddito ritenute volta a volta congrue dal legislatore ordinario, senza instaurare una diretta correlazione tra reddito da retribuzione e pensione.

Il principio di proporzionalità tra retribuzione e pensione attraverso il collegamento tra art. 36 e art. 38 Cost., non sembra possa essere affermato, poiché l'art. 38 Cost. non detta espliciti criteri di proporzionalità della pensione dal momento che detto articolo, al comma secondo, attraverso la soppressione, in sede costituente, dell'espressione «in ragione del lavoro prestato», intende lasciare al legislatore ordinario la libertà di fissare il rapporto tra retribuzione e pensione secondo criteri valutati, momento per momento, come più opportuni.

Tale principio risulta affermato dalla Corte costituzionale (Ord. n. 44 del 1985), che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma terzo, della legge n. 889 del 1971, il quale dispone la non computabilità di talune variazioni retributive intervenute nel biennio antecedente la cessazione dal servizio. In tale occasione, è stato ribadito il principio della valutazione discrezionale del legislatore (Sent. n. 62 del 1980) in ordine ai livelli pensionistici, per cui è compito della legge ordinaria stabilire se «il livello della pensione debba poter attingere il traguardo della integrale coincidenza con la retribuzione goduta all'atto della cessazione dal servizio».

*Considerato in diritto*

1. — Le ordinanze dei Pretori di Bari (R.O. n. 784/83) e Benevento (R.O. nn. 961, 962 e 963/83) e del Tribunale di Foggia (R.O. n. 668/85) impugnano tutte gli artt. 5 e 17 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, intitolata «Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto». I giudizi possono pertanto essere riuniti e definiti con unica decisione.

2. — Dispone l'art. 5 della legge n. 889/1971 che nella retribuzione degli addetti ai pubblici servizi di trasporto soggetta a contributo previdenziale è ricompreso il «compenso per lavoro straordinario, anche se corrisposto in misura forfettaria» (lett. e). L'ultimo comma del predetto articolo precisa, al riguardo, che «per lavoro straordinario si intende quello effettuato in eccedenza alla durata normale del lavoro prevista dai vigenti contratti collettivi».

A sua volta, l'art. 17 della stessa legge stabilisce, al primo comma, che gli elementi costitutivi della retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione sono soltanto quelli indicati nel precedente art. 5, con esclusione di quello di cui alla lett. e), e cioè del compenso per lavoro straordinario.

Ad avviso dei giudici *a quibus* dal combinato disposto delle suindicate norme deriva l'esclusione dalla base pensionabile, nonostante l'assoggettamento a contribuzione, del compenso per il lavoro prestato oltre l'orario contrattuale, anche se con continuità e secondo turni prestabiliti.

Tale disciplina è ritenuta lesiva:

A) dell'art. 3 Cost., poiché determina un trattamento pensionistico eguale per lavoratori che hanno eseguito prestazioni diverse e conseguito retribuzioni diverse, così penalizzando coloro che hanno effettuato lavoro straordinario di turno (Pret. Bari, R.O. n. 784/83);

B) ancora dell'art. 3 Cost., poiché determina una ingiustificata disparità di trattamento fra lavoratori collocati in pensione prima o dopo l'entrata in vigore della legge n. 889/1971, della quale è postulata la portata peggiorativa rispetto alla precedente legge 28 luglio 1961, n. 830, che avrebbe ammesso la computabilità nella base pensionabile dello straordinario di turno (Pret. Benevento, R.O. nn. 961, 926 e 963/83);

C) ancora dell'art. 3 Cost., poiché determina una ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori che prestino lavoro straordinario di turno in base a contratti collettivi aziendali che lo considerano compreso nel normale orario di lavoro — con conseguente inserimento nella base pensionabile — e lavoratori che lo stesso lavoro straordinario prestino in via di fatto — con esclusione del computo ai fini pensionistici, in quanto trattasi di lavoro effettuato in eccedenza alla durata normale prevista dal contratto nazionale — (Pret. Benevento, R.O. nn. 961, 962 e 963/83);

D) degli artt. 36 e 38 Cost., poiché determina una apprezzabile riduzione dell'adeguatezza della pensione e della sua proporzionalità rispetto alla quantità del lavoro prestato (Pret. Bari, R.O. n. 784/83; Trib. Foggia, R.O. n. 668/85);

E) degli artt. 42 e 53 Cost., poiché le contribuzioni versate sul compenso per lavoro straordinario non sono computate ai fini delle prestazioni da erogare (Pret. Bari, R.O. n. 784/83).

3. — Le questioni non sono fondate.

Va anzitutto rilevato, per puntualizzare il quadro normativo di riferimento, che anche la previgente legge n. 830/1961 escludeva (art. 21, in relazione al precedente art. 20, lett. e) il lavoro straordinario degli addetti ai pubblici servizi di trasporto dalla base pensionabile.

La giurisprudenza, tuttavia, riteneva che il lavoro straordinario «di turno», per la sua stabilità e continuità, rientrasse nella voce «elementi accessori spettanti con continuità» (art. 20, lett. c), e fosse quindi compreso nella base pensionabile (Cass. 26 novembre 1977, n. 5164).

La legge n. 889/1971 (artt. 5 e 17) ha confermato l'esclusione del lavoro straordinario dalla base pensionabile, ma ha fornito di esso una precisa definizione («è lavoro straordinario quello effettuato in eccedenza alla durata normale del lavoro prevista dai vigenti contratti collettivi»), che rende irrilevante ogni apprezzamento circa la sua saltuarietà o continuità.

In tal senso è la giurisprudenza di legittimità e sulla base di tale «diritto vivente» sono state sollevate le questioni di legittimità costituzionale all'esame di questa Corte.

4. — Venendo all'esame della questione sub A), osserva la Corte che la violazione del principio di eguaglianza all'interno della categoria degli addetti ai pubblici servizi di trasporto, prospettata sotto il profilo dell'ingiustificata erogazione dello stesso trattamento pensionistico a lavoratori che non abbiano prestato lavoro straordinario, e a lavoratori che tale lavoro abbiano invece effettuato, non ricorre. Infatti, come ha osservato giustamente l'I.N.P.S.,

l'esclusione del compenso per lavoro straordinario di turno dalla base pensionabile appare giustificata: *a)* da esigenze di praticità e sollecitudine nella liquidazione della pensione, in quanto essa evita difficili accertamenti di prestazioni lavorative rese oltre l'orario normale di lavoro; *b)* da esigenze di perequazione tra lavoratori di pari qualifica, in quanto la cennata esclusione evita che le prestazioni di lavoro oltre l'orario normale, legate a necessità settoriali specifiche, determinino differenze di trattamento pensionistico; *c)* da esigenze di sicurezza in tema di trasporti, in quanto la cennata esclusione disincentiva il lavoro straordinario, suscettivo, per la sua natura usurante, di mettere in pericolo la detta sicurezza.

5. — Neppure sussiste la violazione del principio di eguaglianza per ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori collocati in pensione prima e dopo l'entrata in vigore della legge n. 889/1971, come dedotta *sub B)*. Invero, la giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 349/1985) ritiene consentita la modifica della disciplina pensionistica, purché le variazioni non siano irrazionali. E, nella specie, la modifica conseguente alla disciplina del lavoro straordinario contenuta nella legge n. 889/1971 deve ritenersi giustificata dalla validità e indilazionabilità degli obbiettivi perseguiti dalla detta disciplina, come individuati nel precedente n. 4.

6. — Quanto alla questione di cui alla lett. *C)*, osserva la Corte che la dedotta disparità di trattamento tra lavoratori che prestino lavoro straordinario di turno in base a contratti collettivi aziendali (che riconducono tali ore di lavoro nell'ambito dell'orario normale) e lavoratori che lo prestino in via di fatto, accettando così le disposizioni aziendali, non è utilmente prospettabile. Essa, infatti, non deriva dalla legge impugnata (che riserva alla contrattazione collettiva la determinazione della durata normale dell'orario di lavoro), ma dal concreto esplicitarsi, in via di fatto, delle relazioni tra aziende e lavoratori.

7. — In punto di dedotta violazione degli artt. 36 e 38 Cost. (questione *sub D)*, è sufficiente ricordare, per ravvisarne l'insussistenza, che questa Corte ha più volte affermato che il principio della proporzionalità ed adeguatezza della pensione, enunciato dai suindicati parametri costituzionali, non comporta che «il livello della pensione... debba poter attingere il traguardo della integrale coincidenza con la retribuzione goduta all'atto della cessazione del servizio» (sentt. n. 26/1980; n. 349/1985; n. 173/1986; ord. n. 44/1985).

8. — Per quanto attiene, infine, alla pretesa violazione degli artt. 42 e 53 Cost. (questione *sub E)* per effetto dell'esclusione di una parte della retribuzione, assoggettata a contribuzione, dalla base pensionabile, osserva la Corte che il richiamo dei suindicati parametri costituzionali appare evidentemente non pertinente.

La disciplina censurata non incide, infatti, sull'istituto della proprietà, al quale è rivolto l'art. 42 Cost., poiché non determina ablazione di beni, ma disciplina un particolare aspetto del trattamento pensionistico degli addetti ai servizi pubblici di trasporto (cfr. sent. n. 349/1985).

Né può venire in considerazione l'art. 53 Cost., poiché, come questa Corte ha più volte affermato (sentt. n. 349/1985; n. 173/1986), la contribuzione previdenziale non ha natura di imposizione tributaria, ma di prestazione patrimoniale diretta a concorrere agli oneri finanziari del regime previdenziale dei lavoratori.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 17 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, «Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 42 e 53 Cost., dalle ordinanze indicate in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* CORASANITI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 446

Sentenza 25 marzo-14 aprile 1988

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Regioni a statuto ordinario - Lazio - Farmacie - Obbligo di chiusura annuale per ferie - Non fondatezza.**

(Legge reg. Lazio 3 giugno 1975, n. 42, art. 10).

(Cost., art. 117).

**Regioni a statuto ordinario - Piemonte - Farmacie - Obbligo di chiusura infrasettimanale - Non fondatezza.**

(Legge reg. Piemonte 27 agosto 1982, n. 22, art. 3, secondo comma).

(Cost., artt. 41 e 117).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Lazio 3 giugno 1975, n. 42 (Norme sulla disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie del Lazio) e dell'art. 3 comma secondo della legge della Regione Piemonte 27 agosto 1982, n. 22 (Orari, ferie e turni delle farmacie), promosso con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 6 maggio 1981 dal TAR per il Lazio sul ricorso proposto da Piram Sergio ed altri contro l'Ordine dei farmacisti di Roma ed altri, iscritta al n. 263 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 212 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 25 gennaio 1984 dal TAR per il Piemonte sul ricorso proposto da Bertolini Sergio contro l'Unita Sanitaria Locale n. 52 ed altri, iscritta al n. 837 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 301 dell'anno 1984;

Visti gli atti di costituzione dell'Ordine dei Farmacisti di Roma, di Bertolini Sergio, nonché gli atti di intervento delle Regioni Lazio e Piemonte;

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Uditi gli avvocati Vincenzo Colacino e Giuseppe Ramadori per l'Ordine dei Farmacisti di Roma, Giuseppe Lagonegro per la Regione Lazio e Mario Sanino per la Regione Piemonte;

#### *Ritenuto in fatto*

1. — L'art. 10 della Legge Regione Lazio 3 giugno 1975 n. 42 impone l'obbligo alle farmacie urbane e rurali di osservare turni di chiusura annuale per ferie non inferiori a venti giorni e non superiori a trenta, secondo turni stabiliti con decreto del competente Medico provinciale su proposta dell'Ordine provinciale dei Farmacisti e sentiti i Sindaci e gli ufficiali sanitari dei comuni interessati.

Il TAR del Lazio, esaminando il ricorso proposto da taluni titolari di esercizi farmaceutici in Roma avverso il decreto del Medico provinciale (applicativo della norma suddetta) di determinazione dei turni di chiusura per l'anno 1976 (e ritenutolo ammissibile perdurando la pendenza, a carico di uno almeno dei ricorrenti, di un procedimento disciplinare in ragione del mancato adempimento dell'obbligo di chiusura) ha dichiarato (con ordinanza del 6 maggio 1981, pervenuta alla Corte costituzionale il 21 marzo 1983) non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma regionale in relazione all'art. 117 Cost.

Dopo aver premesso che la rilevanza della questione nel giudizio si concreta nel fatto che un'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 10 della Legge regionale citata comporterebbe l'invalidità in via derivata del provvedimento impugnato, osserva il TAR che può fondatamente dubitarsi della possibilità per le Regioni a statuto ordinario di emanare norme aventi ad oggetto l'imposizione di un obbligo di chiusura annuale per ferie degli esercizi farmaceutici, con riguardo ai limiti della sfera di attribuzioni in materia trasferite alle Regioni ed ai principi fondamentali, sulla materia stessa, desumibili dalla legislazione statale vigente.

Ad avviso del TAR infatti la legislazione statale in tema di disciplina del servizio di assistenza farmaceutica non solo non prevede la chiusura per ferie delle farmacie ma anzi chiaramente (se pur non espressamente) la esclude.

A detta conclusione dovrebbe giungersi in base all'esame dell'art. 119 T.U. LL. SS. (sull'obbligo di mantenere «ininterrottamente» il regolare esercizio della farmacia), dell'art. 29 R.D. 30 settembre 1938 n. 1706 (sul riposo settimanale) e dell'art. 11 Legge 2 aprile 1968 n. 475 (sulla possibilità di sostituzione temporanea del titolare solo per motivi di famiglia o per «ferie annuali», con il che si presupporrebbe l'ininterrotta apertura dell'esercizio stesso per tutto l'anno).

Così individuato il senso della normativa statale, prosegue il TAR, può ancora affermarsi che la esigenza di continuità del servizio costituisce non una disciplina di dettaglio bensì un principio fondamentale della materia, come tale non derogabile dall'autonomia legislativa regionale.

La disposizione in esame sarebbe infatti ispirata alla medesima *ratio* sottesa ad una serie di previsioni proprie della legislazione del settore (procedure concorsuali per l'assegnazione degli esercizi, personalità delle autorizzazioni, disciplina delle piante organiche, indennità a favore di farmacie rurali, controlli sulla gestione, decadenze) dalle quali può evincersi l'intento del legislatore statale di assicurare rigorosamente la massima efficienza, professionale ed organizzativa, nell'espletamento di un servizio finalizzato alla tutela della salute pubblica.

Né gioverebbe obiettare, in contrario, che il fulcro della legge regionale sul punto sta nell'assicurare il diritto alle ferie, poiché tale interesse deve ritenersi senz'altro subordinato a quello prevalente alla tutela della salute assicurato dalla continuità del servizio che i farmacisti svolgono nella loro preminente qualità di professionisti sanitari.

2. — Argomentazioni del tutto analoghe sono state svolte dal TAR del Piemonte avanti il quale è stato impugnato il provvedimento determinativo dei turni di chiusura infrasettimanale (deliberato dal comitato di gestione dell'U.S.L. n. 52 di Galliate) in applicazione dell'art. 3, secondo comma, della Legge Regione Piemonte 27 agosto 1982 n. 22.

Richiamata espressamente l'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale pronunciata dal TAR del Lazio, il TAR del Piemonte osserva che il problema si presenta, nel merito, in termini analoghi anche se la discussione è circoscritta, nel caso al suo esame, all'imposizione della chiusura di un secondo giorno feriale alla settimana.

Poiché infatti il provvedimento impugnato riguarda la sola determinazione dei turni di chiusura infrasettimanale, la questione deve essere necessariamente limitata alla disposizione del secondo comma dell'art. 3 della Legge regionale citata, e non può evidentemente estendersi alla valutazione del terzo comma, nel quale si dispone sull'analogo obbligo di chiusura annuale per ferie. In ogni caso, prosegue il Tribunale rimettente, tutti i dubbi espressi nell'ordinanza del TAR del Lazio permangono anche se riferiti all'ipotesi più contenuta del caso di specie; sia la chiusura prolungata per ferie che l'interruzione ripetuta del servizio per più giorni alla settimana sembrano infatti non conciliarsi con le esigenze primarie dell'assistenza farmaceutica che si rinvergono nella necessaria continuità e diffusione territoriale del relativo servizio pubblico, ed appaiono esorbitare dai principi fondamentali della materia non derogabili dall'autonomia legislativa delle Regioni.

Nemmeno assume pregio, ad avviso del TAR del Piemonte, il rilievo che la legge regionale miri ad assicurare maggior tutela all'integrità psicofisica dei lavoratori degli esercizi farmaceutici, attuando altresì la *par condicio* dei medesimi nei confronti dei numerosi altri che in vari settori usufruiscono ormai normalmente di un secondo giorno di riposo settimanale.

A parte la prevalenza dell'interesse alla tutela della salute pubblica, prosegue il TAR, non è rinvenibile nel sistema una regola generale che limiti l'attività lavorativa settimanale a soli cinque giorni, ma è tuttora diffusa la settimana lavorativa di sei giorni in ampi settori dell'impiego pubblico statale, ed in particolare in quello del personale delle USL, assai vicino, per affinità di compiti, al personale ora considerato.

La norma censurata, attraverso l'imposizione di un obbligo di chiusura supplementare settimanale delle farmacie, verrebbe per altro verso a porsi in contrasto con il principio costituzionale della libertà di iniziativa economica privata (art. 41), in quanto suscettibile di incidere oltre misura sulla gestione della relativa impresa commerciale, supporto essenziale per lo svolgimento della professione del farmacista.

Ciò tanto più ove si consideri che l'imposizione dell'obbligo non sembrerebbe lo strumento unico o il più idoneo al perseguimento di particolari finalità di pubblico interesse.

3. — Nel giudizio innanzi a questa Corte si sono costituiti l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma, la Regione Lazio, il dott. Sergio Bertolini e la Regione Piemonte.

L'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma ha chiesto che la Corte dichiari l'infondatezza della questione e contesta in primo luogo che la normativa statale escluda ogni possibilità di chiusura delle farmacie per un periodo di ferie annuali.

Ha poi rilevato che, se da un lato può effettivamente riconoscersi valore di principio generale all'esigenza di assicurare al servizio farmaceutico la massima efficienza, la regolamentazione dei turni di chiusura delle farmacie costituisce semplicemente una normativa di specie, o di dettaglio, che non può assurgere a limite di conformità per la legislazione regionale la quale può quindi disciplinare nel modo in concreto più opportuno le modalità di espletamento del servizio nel suo complesso.

La Regione Lazio, svolgendo argomentazioni del tutto analoghe, ha concluso per l'infondatezza della questione ed ha sostenuto che la normativa regionale ha fissato, in sostanza, criteri oggettivi che meglio garantiscono il servizio pubblico e finalizzano la disciplina dei turni di ferie esclusivamente ad un maggior ordine; ciò nel rispetto delle attribuzioni e delle funzioni stabilite dagli artt. 117 e 118 Cost.

Il dottor Bertolini, ricorrente avanti il TAR del Piemonte, si è costituito chiedendo che la Corte dichiari la illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, Legge Regione Piemonte 27 agosto 1982 n. 22, per i profili sollevati dall'ordinanza di rimessione.

La Regione Piemonte, premesso che la norma censurata ha semplicemente disposto che le farmacie usufruiscono di una giornata intera o di due mezze giornate di chiusura per riposo infrasettimanale, ha sostenuto che è proprio l'esistenza dei turni feriali e festivi che permette di comporre il principio di continuità del pubblico servizio con il principio costituzionale dell'art. 36 comma terzo, che garantisce il diritto al riposo per tutti i lavoratori; l'obbligo dei turni, peraltro, sarebbe già presente nella normativa statale, e proprio nel regolamento per il servizio farmaceutico, citato dal TAR rimettente, allorchè vengono regolate le chiusure feriali e festive degli esercizi farmaceutici.

Quanto alla prospettata violazione dell'art. 41 Cost., ha osservato la Regione che, se si parte dal concetto (condiviso dal giudice *a quo*) che le farmacie costituiscono stabilimenti di pubblico servizio, la conseguenza è che nei confronti di tale tipo di imprese, l'autorità deve avere potestà di controllo, conformative e simili: l'art. 41 Cost. risulterebbe quindi totalmente fuori luogo perchè non è riferibile ai pubblici servizi gestiti nella forma dell'impresa privata, che formano oggetto di normative speciali che possono semmai fare capo all'art. 43 e non all'art. 41 Cost.

#### *Considerato in diritto*

1. — I giudizi, concernendo questioni analoghe, possono essere riuniti e decisi congiuntamente.

2. — Occorre preliminarmente rilevare, in relazione a quanto osservato in udienza dalla difesa della Regione Lazio, che con legge 2 giugno 1980 n. 45 la detta Regione ha provveduto ad emanare una nuova disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie, la quale, all'art. 10, modifica la precedente normativa ed introduce la possibilità di ridurre il periodo obbligatorio di chiusura feriale a domanda dell'interessato e previo parere dell'Ordine provinciale dei farmacisti.

L'innovazione legislativa non comporta tuttavia effetti sul giudizio innanzi questa Corte poiché avanti il TAR del Lazio è in discussione la legittimità di un provvedimento applicativo della norma regionale impugnata il quale proprio da una eventuale dichiarazione d'incostituzionalità di quest'ultima trarrebbe in via derivata la sua invalidità, secondo quanto, sul punto della rilevanza, ha esaurientemente motivato il giudice *a quo*.

3. — Ciò posto, la Corte è chiamata in primo luogo a giudicare se le norme regionali impugnate (art. 10 L.R. Lazio n. 42 del 3 giugno 1975 e art. 3, secondo comma, L.R. Piemonte n. 22 del 27 agosto 1982) nella parte in cui, rispettivamente, impongono agli esercizi farmaceutici gli obblighi di chiusura annuale per ferie e di un ulteriore turno di riposo settimanale, violino l'art. 117 Cost. per contrasto con il principio fondamentale della continuità del servizio farmaceutico stabilito, in materia, dalle leggi dello Stato.

4. — La questione non è fondata.

Come è detto in narrativa entrambe le fattispecie esaminate dai giudici remittenti si presentano in termini del tutto analoghi: sia la chiusura annuale per ferie che l'ipotesi, più contenuta, dell'ulteriore turno di chiusura infrasettimanale sono state ritenute in contrasto con l'indispensabile requisito della continuità del servizio di assistenza farmaceutica.



La tesi postula necessariamente che nella legislazione statale sia rinvenibile, quale espressione di un principio fondamentale, l'esigenza in termini assoluti di continuità nell'apertura di ciascun esercizio farmaceutico, senza interruzione alcuna, nell'arco dell'intero anno, né per ferie né per riposo infrasettimanale. Invero, dall'esame delle norme invocate a fondamento di tale asserzione (art. 119 T.U.L.S.; art. 29 R.D. n. 1706 del 30 settembre 1938; art. 11 legge 2 aprile 1968 n. 475), mentre risulta da un lato evidente che il legislatore ha senz'altro inteso garantire, sotto il profilo della continuità, la massima efficienza organizzativa e professionale di un servizio direttamente finalizzato alla tutela della salute pubblica, risulta però altrettanto chiaro che, nelle stesse sedi normative ove tale obiettivo è delineato, le relative modalità di attuazione non sono state regolate in modo del tutto rigido ma ne è stato invece demandato il coordinamento ad una previsione di ordine generale sui turni di apertura (diurna, notturna, per riposo settimanale), da stabilirsi in relazione alle esigenze pratiche locali proprio per consentirne un costante adeguamento alle effettive necessità.

Il quadro normativo delineato dai giudici *a quibus* va inoltre completato richiamando la norma di cui all'art. 1 lettera *l*) e lettera *m*) del d.P.R. 14 gennaio 1972 n. 4 che, attribuendo espressamente al legislatore regionale il compito di provvedere alla formazione e revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche, di vigilare sulla efficienza del servizio, di autorizzare la gestione provvisoria degli esercizi non ancora assegnati definitivamente, ribadisce l'intento di realizzare, attraverso valutazioni che potranno essere compiute solo in sede locale, l'ottimale funzionamento del servizio nel suo insieme.

5. — Ora, come questa Corte ha affermato sin dalla sentenza n. 49 del 1958 (e ribadito nelle sentenze n. 41 del 1966, n. 88 del 1973, n. 102 del 1979, n. 83 del 1982, n. 153 del 1985) i principi stabiliti dalle leggi dello Stato non sono ovviamente tutte le regole della legge statale, ma da tali regole va desunta la *ratio* ispiratrice da cui la Regione, o la Provincia, non devono discostarsi nel soddisfare le condizioni particolari e gli interessi propri al loro territorio.

Nella specie, alla stregua di quanto prima rilevato, la *ratio* della legge ed il principio che ne va ricavato sono quelli della continuità nell'assistenza farmaceutica prestata, in un adeguato ambito territoriale, dal servizio nel suo insieme e non già dalla singola farmacia. Resta quindi alla competenza del legislatore regionale il compito di assicurarne la realizzazione provvedendo, nel rispetto delle norme costituzionali e degli altri principi fissati nelle leggi dello Stato, alla necessaria disciplina di dettaglio, ivi compresa, indubbiamente, la razionale previsione di turni di apertura adeguatamente coordinati tra loro sia temporalmente che territorialmente.

Entrambe le norme regionali impugnate, nella loro discrezionalità, hanno ritenuto di raggiungere tale risultato, nonché — e non va dimenticato — quello del necessario equilibrio tra il principio di continuità del servizio farmaceutico e quello di cui all'art. 36, terzo comma, Cost., che garantisce a tutti i lavoratori il diritto al riposo, nelle sue diverse forme, ponendo un obbligo di chiusura annuale per ferie e di riposo infrasettimanale con valutazioni immuni da irragionevolezza che sfuggono pertanto al sindacato di questa Corte.

6. — Analoghe considerazioni vanno infine espresse nei confronti dell'ulteriore censura dedotta avverso l'art. 3, secondo comma, della Legge Regione Piemonte 27 agosto 1982 n. 22 in riferimento all'art. 41 della Costituzione.

Tenuto per fermo che lo svolgimento di una professione sanitaria quale quella in esame inerisce in primo luogo ad un servizio di pubblica necessità le cui finalità non possono essere condizionate o snaturate con il richiamo all'aspetto privato ed imprenditoriale dell'esercizio farmaceutico, basterà osservare che la norma impugnata si muove chiaramente in direzione di una uniformità di trattamento tra i lavoratori del settore e di un ampliamento del diritto al riposo settimanale cui l'evoluzione della collettività sociale tende indubbiamente a conferire maggiore rilievo e più adeguata durata.

Ravvisata quindi l'esistenza in concreto di ragioni di utilità sociale legittimanti la compressione dell'iniziativa economica privata, la Corte non può che ribadire (con ciò conformandosi ad un orientamento già costantemente espresso: v. ad es. sentt. nn. 137 del 1971 e 20 del 1980) che il suo potere «di giudicare in merito alla utilità sociale alla quale la Costituzione condiziona la possibilità di incidere sui diritti della iniziativa economica privata concerne solo la rilevanza di un intento legislativo di perseguire quel fine e la generica idoneità dei mezzi predisposti per raggiungerlo».

Anche detta questione deve pertanto essere dichiarata non fondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della Legge della Regione Lazio 3 giugno 1975 n. 42 (Norme sulla disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie del Lazio) sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, dal TAR del Lazio in riferimento all'art. 117 della Costituzione;*

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della Legge della Regione Piemonte 27 agosto 1982 n. 22 (Orari, ferie e turni delle farmacie) sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, dal TAR del Piemonte in riferimento agli artt. 41 e 117 della Costituzione.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* FERRI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

88C0605

N. 447

*Sentenza 25 marzo-14 aprile 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

**Regioni a statuto ordinario - Toscana - Diritti di credito di modico valore - Abbandono con deliberazione della giunta regionale - Non fondatezza.**

**(Legge reg. Toscana 21 febbraio 1978-26 aprile 1978).**

**(Cost., artt. 3, 25, secondo comma, 97 e 117).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Toscana approvata il 21 febbraio 1978 e riapprovata il 26 aprile 1978, avente per oggetto: «Abbandono dei diritti di credito di modico valore», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 17 maggio 1978, depositato in Cancelleria il 23 maggio successivo ed iscritto al n. 13 del Registro ricorsi 1978;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il ricorrente;

*Ritenuto in fatto*

Con ricorso in data 13 maggio 1978 il Presidente del Consiglio dei ministri proponeva questione di legittimità costituzionale in via principale nei confronti di legge della Regione Toscana concernente l'abbandono dei diritti di credito di modico valore, approvata il 21 febbraio 1978 e riapprovata, in seguito a rinvio governativo, il 26 aprile del medesimo anno. La legge impugnata, che consta di un solo articolo, consente l'abbandono da parte della Regione dei diritti di credito di importo non superiore alle lire 2.500, mediante delibere cumulative adottate dalla Giunta regionale. Secondo il ricorrente, questa normativa, motivata da esigenze di per sé non irragionevoli di economicità (consentendo l'abbandono di crediti il cui importo è superato dal costo di esazione), contrasterebbe con il principio di eguaglianza, in quanto risulterebbe, senza giustificazione, diversa dalla normativa statale sull'annullamento dei crediti di modico valore; violerebbe il principio di inderogabilità delle pene pecuniarie, parificando agli effetti del possibile abbandono tutti i crediti regionali, senza distinguere in base alla loro natura; violerebbe inoltre il rigoroso principio di legalità di cui al secondo comma dell'art. 25 della Costituzione, riferibile anche alle sanzioni amministrative, non prevedendo rigorosi criteri di esercizio del potere di abbandonare crediti anche per pene pecuniarie; violerebbe, per questo motivo, anche il principio di imparzialità e di eguaglianza fra cittadini; violerebbe infine il principio di buon andamento, non tenendo conto della specifica ed irrinunciabile funzione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

La Regione non si è costituita.

*Considerato in diritto*

1. — Con il ricorso di cui in epigrafe il Governo impugna una legge della Regione Toscana riapprovata il 26 aprile 1978 (Abbandono dei diritti di credito di modico valore), che prevede la possibilità per la Giunta regionale di abbandonare, con deliberazione cumulativa, crediti di importo non superiore a lire 2.500. Secondo il ricorrente la normativa impugnata sarebbe in violazione:

del principio di eguaglianza, in quanto si tratterebbe di normativa ingiustificatamente difforme da quella dello Stato sull'annullamento dei propri crediti;

del principio di legalità delle pene (art. 25, comma secondo, Cost.), applicabile anche alla fattispecie, principio rispetto al quale risulterebbe incompatibile il potere assolutamente discrezionale, ivi previsto, di abbandono del credito;

del principio di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), in quanto si sarebbe trascurato di considerare il rilievo che assume il carattere sanzionatorio dei crediti collegati a pena pecuniaria;

del principio di imparzialità (art. 97 Cost.), perché difetterebbe l'indicazione dei criteri in osservanza dei quali la Giunta regionale dovrebbe deliberare l'abbandono del credito;

del principio fondamentale della legislazione dello Stato di irrinunciabilità delle pretese collegate all'esercizio di un potere sanzionatorio (art. 117 Cost.).

Le questioni non sono fondate.

2. — Non sussiste la pretesa violazione del principio di eguaglianza. Il riconoscimento stesso, infatti, di una competenza legislativa delle Regioni in date materie comporta l'eventualità, legittima alla stregua del sistema costituzionale, di una disciplina regionale delle stesse materie divergente da quella nazionale, nei limiti, come è ovvio, segnati dall'art. 117 della Costituzione per le Regioni a Statuto ordinario e dagli Statuti speciali per le Regioni ad autonomia differenziata.

3. — La normativa statale in materia di annullamento dei crediti di modico valore (l. 1° luglio 1955, n. 553) prevede la facoltà, che compete al Ministro e agli Intendenti di Finanza (art. 1), di annullare i crediti di valore non superiore a lire 500, quando siano di dubbia e difficile esazione. È escluso l'annullamento dei soli crediti derivanti dalle sanzioni penali della multa e dell'ammenda (art. 4), oltretché di quelli d'imposta, per i quali rimangono ferme le relative norme di

riscossione. Possono, inoltre, essere annullati i crediti di importo superiore, quando siano assolutamente inesigibili e previo parere favorevole dell'Avvocatura erariale (ora dello Stato) quando il loro importo superi le lire 1.200.000 e del Consiglio di Stato, quando superi le lire 9.600.000 (art. 265 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato», come modificato con d.P.R. 30 giugno 1972, n. 422).

Norme particolari sono in vigore per l'annullamento dei debiti dei sottufficiali e dei militari di truppa che abbiano lasciato il servizio senza diritto ad alcun assegno a carico dello Stato (r.d. 10 febbraio 1927, n. 443; d.lgs. 21 aprile 1948, n. 715) e per i crediti di dubbia e difficile esazione dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (d.P.R. 27 marzo 1952, n. 534).

Si può escludere, in base a queste norme, l'esistenza di un principio della legislazione dello Stato di non annullabilità dei crediti relativi a sanzioni amministrative; un principio del genere sussiste solo per i crediti relativi a sanzioni penali (multa ed ammenda) ai sensi dell'art. 4, l. n. 553 del 1955; e del resto le sanzioni amministrative, a differenza da quelle penali, non si pongono come strumento di difesa dei valori essenziali del sistema, come tali non misurabili sul terreno della convenienza economica, ma vengono a costituire un momento ed un mezzo per la cura dei concreti interessi pubblici affidati all'amministrazione.

4. — Quanto ora detto conduce ad escludere la riferibilità della riserva di legge, prevista dall'art. 25, comma secondo, della Costituzione per le sanzioni penali, alle sanzioni amministrative.

Non può peraltro disconoscersi che anche rispetto alle sanzioni amministrative ricorre l'esigenza della prefissione *ex lege* di rigorosi criteri di esercizio del potere relativo all'applicazione (o alla non applicazione) di esse, e ciò in riferimento sia al principio di imparzialità (art. 97 della Costituzione), espressamente invocato dal ricorrente, sia al principio di cui all'art. 23 Cost., implicitamente invocato con il denunciare la mancata previsione, ad opera della legge regionale, di criteri siffatti.

Ma è innegabile che la normativa impugnata fornisce sufficienti indicazioni anche ai fini ora indicati. Il limite quantitativo assai modico è già, sotto questo profilo, una garanzia, ma, oltre a ciò, la medesima ragion d'essere della norma, che è quella di evitare all'amministrazione costi non proporzionati ai ricavi, contiene l'univoco riferimento a una valutazione delle possibili difficoltà di esazione, come criterio per deliberare l'abbandono del credito.

Né può ritenersi violato il principio di buon andamento (art. 97 Cost.) per la mancata considerazione della specifica funzione della sanzione amministrativa. La deterrenza di una sanzione, infatti, non è l'unico modo con il quale può assicurarsi l'efficienza di un comando amministrativo: comunque tale deterrenza è male invocata per le sanzioni di modico valore ed è inadeguata allo scopo nei casi di difficile esigibilità del credito, vale a dire di verificata incapacità del debitore di adempiere la relativa obbligazione o addirittura di inettitudine del suo patrimonio ad essere utilmente aggredito in *executivis*.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Toscana approvata il 21 febbraio 1978 e riapprovata il 26 aprile 1978 (Abbandono dei diritti di credito di modico valore), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, comma secondo, 97 e 117 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* CORASANITI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 448

*Sentenza 25 marzo-14 aprile 1988***Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.****Imposte ipotecarie - Proventi - Devoluzione - Beni siti nella regione Trentino-Alto Adige - Inammissibilità.**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Trentino-Alto Adige notificato il 19 maggio 1977, depositato in Cancelleria il 26 maggio successivo ed iscritto al n. 10 del Registro ricorsi 1977, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota n. 2484 in data 22 marzo 1977 del Ministro delle Finanze, relativa alla percezione delle imposte ipotecarie relative a beni siti nel territorio della Regione;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Udito, alla presenza dell'Avvocato Vitaliano Lorenzoni per la Regione Trentino-Alto Adige, l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri;

*Ritenuto in fatto*

Con ricorso notificato il 19 maggio 1977 la Regione Trentino-Alto Adige proponeva conflitto in ordine alla devoluzione dei proventi dell'imposta ipotecaria relativa a beni siti nel suo territorio con riferimento a nota del 22 marzo 1977, n. 2484 (pervenuta il 26 maggio 1977), con la quale il Ministro delle Finanze aveva declinato l'invito ad impartire istruzioni agli uffici del Registro nel senso, auspicato dalla Regione, di non percepire, fuori dal territorio del Trentino-Alto Adige, imposte ipotecarie afferenti a beni immobili in questo compresi e soggetti al regime tavolare.

L'art. 59 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige (legge Cost. 26 febbraio 1948, n. 6; art. 69 nel testo dato dal d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) stabilisce, infatti, che «sono devoluti alla regione i proventi delle imposte ipotecarie percepite nel suo territorio, relativi a beni siti nella regione stessa». La ragione giustificatrice di questa norma risiederebbe, secondo la regione ricorrente, nella circostanza che vige, nel suo territorio, il regime tavolare (cfr. r.d. 4 novembre 1928, n. 2325, recante «Disposizioni per l'unificazione legislativa nei territori annessi al Regno», art. 2; r.d. 28 marzo 1929, n. 499, che reca allegato il nuovo testo della legge 25 luglio 1871 B.L.I. n. 95), rispetto a cui essa regione ha competenze legislative ed amministrative esclusive (art. 4, n. 5, Statuto speciale), e, dunque, nella inesistenza, in questo territorio, delle Conservatorie dei registri immobiliari che, generalmente, sono competenti alla liquidazione e percezione dell'imposta di cui si tratta (artt. 2, 7 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635): oltreché nel carattere in qualche modo corrispettivo che assumerebbero i proventi di questa imposta rispetto agli oneri di impianto e conservazione dei libri fondiari, oneri che, per il regime anzidetto, gravano sulla regione medesima.

La norma statutaria, peraltro, esigerebbe, per la devoluzione dell'imposta ipotecaria, due requisiti: che si riferisca ad immobili compresi nel suo territorio e che sia percetta in loco; e pertanto, avuto riguardo alla sua ragion d'essere, dovrebbe essere intesa nel senso che l'imposta ipotecaria relativa a questi immobili può essere percetta solo da ufficio del registro ubicato all'interno del territorio regionale. Ciò perché solo a questa condizione l'imposta, secondo la lettera dell'art. 59 dello Statuto speciale, dovrebbe esser devoluta alla regione, mentre la *ratio* della norma statutaria, nel suo collegamento con il regime tavolare, esigerebbe sicuramente la devoluzione alla regione di ogni imposta ipotecaria relativa a beni immobili compresi nel suo territorio.

Una corretta lettura del r.d. 30 giugno 1929, n. 32 convincerebbe, del resto, che questo presuppone la percezione, per le province annesse, dell'imposta ipotecaria da uffici del registro siti nel relativo territorio. Ciò si desumerebbe dall'art. 2, che prevede la percezione dell'imposta ipotecaria da parte dell'ufficio del registro, anche se per lo stesso titolo dovessero essere eseguite finalità in «altre» (dunque, si argomenta, diverse da quelle c.d. «annesse») province del regno; si desumerebbe, ancora, dall'art. 4, comma terzo, laddove si riferisce all'ipotesi che «invece» (e cioè contrariamente alla norma tacita secondo cui la registrazione deve avvenire nelle province annesse) gli atti siano registrati nelle antiche province del regno e quivi eseguita la formalità ipotecaria; dall'art. 6, che conformerebbe la competenza dell'ufficio del registro delle province annesse con riferimento all'ipotesi particolare della c.d. «prenotazione a debito».

La Regione fa presente che essa aveva invitato il Ministro delle Finanze ad impartire opportune istruzioni per evitare l'asserita elusione dello Statuto speciale; e che il Ministro, con la nota di cui si è fatto cenno, non ha ritenuto di poter aderire alla richiesta. La Regione con il presente conflitto, chiede pertanto che si riconosca che ad essa spettano i proventi delle imposte ipotecarie relative a beni compresi nel suo territorio e che si dichiari in relazione al meccanismo dell'art. 69 dello Statuto che tali imposte possono essere percepite solo da uffici del registro nel medesimo territorio ubicati.

2. — Si costituiva il Presidente del Consiglio dei ministri attraverso l'Avvocatura dello Stato eccependo l'inammissibilità del ricorso e comunque contestando nel merito le richieste della Regione.

Pur senza escludere che possa radicarsi conflitto in ordine alla devoluzione dei proventi di un'imposta, osserva l'Avvocatura dello Stato che, nella specie, l'atto impugnato non sarebbe idoneo a ledere le pretese competenze regionali, poiché la determinazione degli uffici competenti per la percezione delle imposte ipotecarie quando risulta associata alla percezione dell'imposta di registro è operata dalla legge (art. 7 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635) e non può essere operata, tanto meno in senso difforme, da circolari od istruzioni. Nel caso di specie, peraltro, non sarebbe stato emanato un atto amministrativo a contenuto positivo, ma un provvedimento a contenuto negativo, inidoneo, come tale, a modificare la realtà giuridica e, dunque, a menomare la sfera di competenze regionali. D'altra parte, le disposizioni di legge statale da cui discende la competenza degli uffici del registro a liquidare e percepire, per i territori annessi, anche le imposte ipotecarie non risulterebbero modificate dalla norma dello Statuto speciale sulla spettanza dei proventi delle imposte ipotecarie percepite in loco alla regione.

#### *Considerato in diritto*

1. — La Regione Trentino-Alto Adige promuove conflitto, relativamente a nota in data 22 marzo 1977 del Ministro delle Finanze in ordine alla devoluzione dei proventi delle imposte ipotecarie, assumendo che debbano essere riscosse in loco e ad essa versate tutte le imposte relative ad immobili compresi nel suo territorio. Ciò discenderebbe da quanto dispone l'art. 59 dello Statuto speciale (art. 69 nel testo del d.P.R. n. 670 del 1972), avuto riguardo anche all'evidente intento di far corrispondere agli oneri connessi alla conservazione ed all'impianto dei libri fondiari (che, dato il regime tavolare, in loco vigente, gravano sulla regione) i proventi delle imposte ipotecarie.

Il Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce l'inammissibilità del ricorso, assumendo che le competenze degli uffici del registro a percepire le imposte ipotecarie per i c.d. «territori annessi» sono determinate da precise disposizioni di legge (r.d. n. 1032 del 1929), conformi alle norme generali sulla riscossione delle imposte di registro (ora art. 7 d.P.R. n. 635 del 1972) e non possono essere modificate, come pretenderebbe la regione, con circolari od istruzioni del Ministro delle Finanze; che, comunque, nulla innova sul punto la nota del Ministro delle Finanze impugnata, la quale, per il suo carattere meramente negativo, non è idonea a produrre la lamentata lesione delle attribuzioni regionali, collegabile, caso mai, a norme di legge non impuginate.

2. — La Regione Trentino-Alto Adige impugna un atto con cui il Ministro delle Finanze declina la richiesta della Regione medesima che sia disposto nel senso che le imposte ipotecarie afferenti ad immobili compresi nel territorio del T.A.A. siano percepite solo dagli uffici del registro aventi sede nel detto territorio.

Orbene, la materia è regolata da norme di legge (art. 9, primo e secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634) le quali prescrivono, invece, che «competente a registrare gli atti pubblici, le scritture private autenticate e gli atti degli organi giurisdizionali è l'ufficio del registro nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale» (notaio, cancelliere, segretario, ufficiale giudiziario, segretario o delegato della pubblica amministrazione od altro pubblico ufficiale per atti da esso compiuti, ricevuti o autenticati) «obbligato a richiedere la registrazione» e che «la registrazione di tutti gli altri atti può essere eseguita» (su richiesta delle parti contraenti) «da qualsiasi ufficio del registro».

Né a queste disposizioni reca deroga la normativa sulla riscossione delle imposte ipotecarie nelle c.d. «province annesse» (artt. 2, 6, 7 r.d. n. 1032 del 1929) che non contiene, contrariamente a quanto asserisce con argomenti peraltro non persuasivi la Regione ricorrente, alcuna prescrizione sul punto.

Il ricorso per conflitto finisce allora per investire, attraverso l'atto negativo del Ministro delle Finanze, in sé legittimo, proprio le norme di grado legislativo che giustificano il diniego in esso contenuto; deve, dunque, essere dichiarato inammissibile (cfr. sent. n. 140 del 1970; in senso conforme v. ancora sentenze nn. 92 e 112 del 1972; n. 206 del 1975; n. 28 del 1979; n. 189 del 1985).

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Trentino-Alto Adige con atto notificato il 19 maggio 1977 nei confronti dello Stato in relazione a nota del Ministro delle Finanze in data 22 marzo 1977, concernente la riscossione delle imposte ipotecarie relative ad immobili compresi nel territorio della Regione.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* CORASANITI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

88C0607

N. 449

*Sentenza 25 marzo-14 aprile 1988*

**Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.**

**Provincia di Bolzano - Comunicazioni e trasporti di interesse provinciale - Personale dipendente dall'Azienda consortile trasporti di Bolzano - Consiglio di disciplina - Componenti - Nomina - Non spettanza allo Stato - Annullamento conseguente del d.m. che ha proceduto alla suddetta nomina.**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano notificato il 6 maggio 1980, depositato in Cancelleria il 14 maggio successivo ed iscritto al n. 14 del Registro ricorsi 1980, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei Trasporti, in data 25 gennaio 1980 con il quale viene costituito il Consiglio di disciplina per il personale dipendente dell'Azienda Consortile Trasporti di Bolzano;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;  
 Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;  
 Uditi l'Avv. Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio dei ministri;

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso notificato il 6 maggio 1980, la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al decreto 25 gennaio 1980, emesso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dei trasporti, recante la nomina di n. 6 componenti del Consiglio di disciplina per il personale dipendente dall'Azienda consortile trasporti di Bolzano, deducendo violazione della sfera di competenza costituzionalmente garantita, in materia di «comunicazioni e trasporti di interesse provinciale», alla Provincia dagli artt. 8, n. 18, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il T.A.A.).

Deduce la ricorrente:

a) che del tutto irrilevante è la carenza di norme di attuazione dello Statuto nella materia in esame, alla stregua di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sent. n. 136 del 1969;

b) che nella materia «comunicazioni e trasporti» rientrano le «funzioni amministrative relative al personale dipendente», come è dato desumere dall'art. 84, ultimo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, concernente le Regioni a Statuto ordinario, per le quali la «materia» è più ristretta;

c) che la competenza provinciale comprende non soltanto la nomina del Presidente del Consiglio di disciplina — come affermato nella nota ministeriale primo marzo 1980 di trasmissione del decreto impugnato — bensì la nomina dell'intero Consiglio.

2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Osserva l'Avvocatura dello Stato:

a) che la genericità della delimitazione della materia «comunicazioni e trasporti di interesse provinciale» impedisce di ritenere che, in difetto di norme di attuazione, lo Statuto abbia conferito direttamente alla Provincia i poteri legislativi ed amministrativi relativi alla materia;

b) che la materia in oggetto non comprende la *sub*-materia relativa al personale dipendente delle aziende di trasporto.

*Considerato in diritto*

1. — È oggetto di conflitto, ad iniziativa della Provincia autonoma di Bolzano, il decreto in data 25 gennaio 1980, emesso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dei trasporti, recante la nomina di n. 6 componenti del Consiglio di disciplina per il personale dipendente dall'Azienda consortile trasporti di Bolzano.

La ricorrente ritiene, infatti, il suddetto provvedimento lesivo della competenza ad essa riconosciuta dagli artt. 8, n. 18, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) nella materia «comunicazioni e trasporti di interesse provinciale», da considerare comprensiva, argomentandosi dall'art. 84, ultimo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, delle «funzioni amministrative relative al personale dipendente».

2. — Il ricorso è fondato.

Va anzitutto rilevato che l'art. 8, n. 18, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972), nel menzionare, quale oggetto di potestà legislativa esclusiva delle Province di Trento e Bolzano, la materia «comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresa la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia», individua con sufficiente precisione l'oggetto. L'enunciazione della materia, infatti, si caratterizza, da un lato, per la limitazione dell'attribuzione ai trasporti che presentino un interesse provinciale e, dall'altro, per l'estrema latitudine del riferimento ai mezzi tecnici mediante i quali vengono effettuati i trasporti.

Ne deriva che la fonte statutaria (artt. 8, n. 18, e 16 dello Statuto speciale) è per sé idonea a conferire direttamente alle Province i poteri legislativi ed amministrativi relativi alla materia, anche indipendentemente dall'emanazione (nella specie carente) di norme di attuazione (cfr. sentt. n. 136/1969; n. 108/1971; n. 312/1983).

Né, d'altra parte, può negarsi che nella materia «comunicazioni e trasporti» sia ricompresa la *sub*-materia relativa alla disciplina del personale delle aziende di trasporto, sia perché in materia di trasporti non è dato distinguere nettamente il momento organizzativo da quello funzionale (cfr. sent. n. 69/1983), sia perché tale estensione risulta espressamente effettuata dall'art. 84, ultimo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, concernente le Regioni a Statuto ordinario, sicché ad eguale ampliamento deve pervenirsi per le Regioni a Statuto speciale (comprese le Province autonome di Trento e Bolzano), per l'ovvio rilievo che a queste non può essere riservato un trattamento peggiore (cfr. sentt. n. 216/1985 e n. 304/1985).



Senza dire che, in proposito, un tacito riconoscimento della competenza della Provincia ricorrente in materia risulta inequivocabilmente effettuato nella vicenda che ha originato il conflitto, dal momento che lo Stato ha riservato alla Provincia la nomina del Presidente del Consiglio di disciplina.

Tale parziale riconoscimento non può, peraltro, essere ritenuto soddisfacente delle competenze della Provincia, alla quale va, per converso, riconosciuto il potere di procedere alla nomina dell'intero Consiglio di disciplina.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara che non spetta allo Stato nominare i componenti del Consiglio di disciplina per il personale dipendente dall'Azienda consortile trasporti di Bolzano, ed in conseguenza annulla il decreto 25 gennaio 1980 emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dei trasporti.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.

*Il Presidente: SAJA*

*Il redattore: CORASANITI*

*Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

88C0608

N. 450

Sentenza 25 marzo-14 aprile 1988

**Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.**

**Provincia di Bolzano - Manifestazioni ed attività artistiche a carattere locale - Complessi dilettantistici teatrali operanti nella provincia - Rilascio agli stessi di nulla osta di agibilità - Non spettanza allo Stato - Annullamento conseguente delle note del commissario del Governo per la provincia relative al predetto nulla osta.**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Provincia Autonoma di Bolzano, notificato il 17 aprile 1986, depositato in Cancelleria il 24 aprile successivo ed iscritto al n. 20 del Registro ricorsi 1986, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dei provvedimenti del Ministero del Turismo e dello Spettacolo di cui alle note del Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano n. 137 del 26 febbraio 1986 e n. 119 del 15 marzo 1986 (Nulla osta di agibilità a complessi dilettantistici teatrali);

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Uditi gli avvocati Roland Riz e Umberto Coronas per la Provincia di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Paolo Vittoria per il Presidente del Consiglio dei ministri;

#### *Ritenuto in fatto*

Con ricorso notificato in data 17 aprile 1986, la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, relativamente ad atti (nota n. 137 del 26 febbraio 1986, nota del 15 marzo 1986) con cui il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano aveva sollecitato le compagnie dilettantistiche operanti nella Provincia di Bolzano ad effettuare adempimenti per ottenere il nulla osta iniziale di agibilità e l'autorizzazione per eventuali successive modifiche nella composizione. Secondo la Provincia ricorrente gli atti impugnati costituirebbero illegittima invasione della sua esclusiva competenza amministrativa in tema di manifestazioni ed attività artistiche locali, riconosciuta dall'art. 8, n. 4, dello Statuto speciale (nel testo dato dal d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e trasferita senza residui con il d.P.R., di attuazione, 1º novembre 1973, n. 691 (art. 2).

Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri deducendo l'infondatezza delle censure proposte da parte ricorrente nei confronti degli atti del Ministro del Turismo e Spettacolo. Secondo il resistente il potere esercitato trarrebbe fondamento in precise norme dettate a garanzia della solidità economica della ditta (decreto Capo del Governo 14 febbraio 1938, n. 153) e del rispetto degli obblighi previdenziali (artt. 10 d. l. 16 luglio 1947, n. 708, 15 d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420); il potere stesso si esprimerebbe, inoltre, attraverso atti aventi efficacia sull'intero territorio nazionale e, dunque, non tali da interferire con le competenze della Provincia di Bolzano.

#### *Considerato in diritto*

Il ricorso deve essere accolto.

La Provincia autonoma di Bolzano è titolare di una competenza legislativa esclusiva in materia di «manifestazioni ed attività» artistiche a carattere locale secondo l'art. 8, n. 4, dello Statuto speciale, cui corrisponde, ai sensi dell'art. 16 del medesimo Statuto, una esclusiva competenza amministrativa nella stessa materia, trasferita senza restrizioni con d.P.R. 1º novembre 1973, n. 691, di attuazione dello Statuto. Tale competenza amministrativa concerne, come si desume dalla normativa statutaria, non solo le manifestazioni pubbliche, ma anche le attività, attività fra le quali devono ritenersi comprese quelle dei complessi artistici che si producono nel corso delle manifestazioni. Orbene — con il sollecitare le compagnie dilettantistiche operanti nella Provincia di Bolzano ad effettuare adempimenti per ottenere il nulla osta di agibilità e l'autorizzazione ad eventuali successive modifiche della composizione — il Commissario del Governo ha preteso esercitare analoga competenza nella stessa materia. Di qui la manifesta invasione della competenza provinciale da parte dello Stato, giacché ad esso e particolarmente al Ministro del turismo e spettacolo (cui dovrebbero essere dirette le domande sollecitate) è riferibile l'attività denunciata (e cioè la sollecitazione) posta in essere dal Commissario del Governo.

Né vale opporre, come fa il resistente, che il rilascio del nulla osta sarebbe manifestazione di competenza diversa, e cioè attinente all'accertamento della solidità economica dei complessi e alla verifica dell'osservanza da parte dei medesimi degli obblighi previdenziali. Anzitutto, da un lato, si tratta di complessi dilettantistici non operanti a scopo di lucro (cfr. lo schema di istanza predisposto dal Ministero del Turismo e Spettacolo), complessi per i quali, dunque, non sussistono le ragioni che giustificano l'accertamento di solidità economica; dall'altro lato la verifica dell'osservanza degli obblighi previdenziali è demandata, (come si desume proprio dagli artt. 9 e 10 del d.l. 16 luglio 1947, n. 708, e 15 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420) direttamente all'E.N.P.A.L.S. (Ente nazionale previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo). In ogni caso, se l'accertamento e la verifica in parola dovessero ritenersi prescritti quale condizione per il rilascio del nulla osta, essi potrebbero ben essere posti in essere, a tal fine, dalla stessa Provincia di Bolzano nell'esercizio della competenza come sopra ad essa attribuita.

Per quanto concerne, infine, l'efficacia territoriale del nulla osta, è ovvio che la Provincia ha il potere di rilasciare nulla osta limitatamente al proprio territorio — vale a dire a enti operanti nella Provincia di Bolzano (cfr. del resto nota del Commissario del Governo 26 febbraio 1986) — ma è altrettanto ovvio che per il rilascio di nulla osta efficace per il suo territorio essa sola è competente (cfr. ora, espressamente, il n. 5 del comma aggiunto all'art. 2 del d.P.R. n. 691 del 1973, con d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526).

PER QUESTI MOTIVI  
LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara che non spetta allo Stato rilasciare nulla-osta di agibilità a complessi dilettantistici teatrali operanti nella Provincia di Bolzano ed autorizzare variazioni nella composizione di questi, ed in conseguenza annulla le note del Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano 26 febbraio 1986 e 15 marzo 1986.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* CORASANITI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

88C0609

N. 451

*Sentenza 25 marzo-14 aprile 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

**Regione siciliana - Isole minori - Rifornimento idrico - Gestione - Trasferimento dal Ministero della sanità alla regione - Non fondatezza.**

**(Legge 21 dicembre 1978, n. 861, art. 3).**

**(Statuto sic., art. 43; d.P.R. 9 aprile 1956, n. 1111, art. 1 cpv.).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 861, recante: «Aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378, per il rifornimento idrico delle isole minori», promosso con ricorso del Presidente della Giunta regionale della Sicilia, notificato l'8 febbraio 1978, depositato in Cancelleria il 16 febbraio successivo ed iscritto al n. 3 del registro ricorsi 1979;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Uditi l'avv. Giuseppe Fazio per la Regione Sicilia e l'avv. dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri;

*Ritenuto in fatto*

Con ricorso notificato l'8 febbraio 1979 la Regione Sicilia proponeva questione principale di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge statale 21 dicembre 1978, n. 861, recante «Aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378, per il rifornimento idrico delle isole minori», per contrasto con l'art. 43 dello Statuto siciliano e con le norme di attuazione contenute nel d.P.R. 9 aprile 1956, n. 1111. La detta legge 21 dicembre 1978, n. 861 prevede infatti, nell'art. 3, che la gestione del rifornimento idrico delle isole minori, affidata dalla

precedente normativa al Ministro della sanità, passi, in attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 382 e del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, alle regioni interessate, fermi restando i compiti di provvista e di rifornimento di competenza del Ministero della difesa. Ciò comporterebbe, secondo l'assunto della Regione ricorrente, una modifica delle norme di attuazione dello Statuto speciale (art. 1, cpv., d.P.R. n. 1111 del 1956, secondo cui «sono salve le attribuzioni spettanti allo Stato per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica»), senza l'osservanza del procedimento all'uopo previsto dall'art. 43 dello Statuto medesimo ed, in particolare, eludendo le competenze della Commissione paritetica.

Si costituiva il Presidente del Consiglio dei ministri contestando l'interpretazione della norma impugnata prospettata da parte ricorrente. L'art. 3 della legge n. 861 del 1978 intenderebbe trasferire alle regioni interessate la gestione del rifornimento idrico delle isole minori, di competenza, fino a quel momento, del Ministro della sanità (legge 19 maggio 1967, n. 378), subentrato all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica (legge 9 maggio 1950, n. 307), ferme restando le competenze del Ministero della difesa per i compiti di provvista; il richiamo esplicito del d.P.R. n. 616 del 1977 e della legge n. 382 del 1975 escluderebbe, peraltro, la possibilità di riferire questo trasferimento alle regioni a Statuto speciale. Ciò sarebbe confermato dal successivo art. 4 che confermerebbe, nell'ultima parte del secondo comma, il limite delle competenze statali nella disciplina del settore con riferimento alle regioni a Statuto speciale.

#### *Considerato in diritto*

1. — La Regione Sicilia propone questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 3 della legge statale 21 dicembre 1978, n. 861, recante «Aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378 per il rifornimento idrico delle isole minori», per violazione dell'art. 43 dello Statuto siciliano e delle norme di attuazione contenute nel d.P.R. 9 aprile 1956, n. 1111. La disposizione impugnata, prevedendo, infatti, il trasferimento della «gestione» del rifornimento idrico dal Ministero della sanità alle regioni, avrebbe modificato la normativa di attuazione dello Statuto siciliano (art. 1 cpv. d.P.R. n. 1111 del 1956), che faceva salve le competenze statali in materia di igiene e sanità, senza osservare il procedimento all'uopo previsto dall'art. 43 dello Statuto medesimo.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi nel giudizio, contesta le deduzioni di parte ricorrente, rilevando che il trasferimento attuato con l'art. 3 della legge n. 861 del 1978 concerne le sole regioni a Statuto ordinario, come si desumerebbe dall'esplicito richiamo, contenuto nella norma impugnata, al d.P.R. n. 616 del 1977 ed alla legge n. 382 del 1975, oltretutto dalla separata disciplina che il successivo art. 4 contiene per quel che concerne il rifornimento idrico delle isole delle regioni a Statuto speciale.

2. — Il richiamo esplicito, contenuto nella disposizione impugnata, al d.P.R. n. 616 del 1977 ed alla legge n. 382 del 1975 vale a delimitare il campo della sua applicabilità, escludendo da esso le regioni a Statuto speciale; ciò anche a prescindere dalla successiva disciplina contenuta nell'art. 4, che riguarda peraltro non la «gestione» del rifornimento idrico, ma il rifornimento medesimo in sé considerato.

La disposizione non è, dunque, idonea a modificare le norme di attuazione dello Statuto siciliano e, pertanto, neppure a violare l'art. 43 del medesimo. La questione relativa deve essere dunque dichiarata non fondata.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale proposta dalla Regione Sicilia nei confronti dell'art. 3 della legge dello Stato 21 dicembre 1978, n. 861 (Aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378, per il rifornimento idrico delle isole minori), per violazione dell'art. 43 dello Statuto della Regione siciliana e dell'art. 1 cpv. del d.P.R. 9 aprile 1956, n. 1111 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di igiene, sanità pubblica ed assistenza sanitaria).*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* CORASANITI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 452

Ordinanza 25 marzo-14 aprile 1988

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Pene - Sanzioni sostitutive - Applicabilità non esclusa al reato di scarichi abusivi nella laguna di Venezia - Manifesta inammissibilità.****(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, penultimo comma).****(Cost., art. 3).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) promosso con ordinanza emessa il 16 febbraio 1984 dal Pretore di Chioggia, iscritta al n. 520 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 266 dell'anno 1984;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Chioggia, con ordinanza del 16 febbraio 1984, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) nella parte in cui non esclude l'applicazione delle sanzioni sostitutive al reato previsto dall'art. 9, sesto comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia) sotto il profilo della irrazionale disparità di trattamento tra colui che compie scarichi abusivi nella laguna di Venezia (il quale risponde del reato *ex art.* 9, legge n. 171 del 1973 ed al quale possono applicarsi le sanzioni sostitutive) e colui che compie scarichi abusivi nel rimanente territorio nazionale (il quale risponde del reato *ex artt.* 21 e 22, legge n. 319 del 1976 ed al quale, ai sensi dell'art. 60, legge n. 689 del 1981, non possono applicarsi le sanzioni sostitutive) mentre il primo soggetto dovrebbe essere non già favorito ma semmai più severamente sanzionato in ragione delle peculiarità paesaggistiche e artistiche proprie della laguna di Venezia;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata;

Considerato che l'ordinanza di rimessione è stata nella specie emanata ancor prima che fosse inviata la comunicazione giudiziaria e che la rilevanza della questione è stata motivata sulla considerazione che l'art. 84 della legge n. 689 del 1981 impone di far menzione nella comunicazione giudiziaria della possibile applicazione dell'art. 77 della legge stessa, in quanto, astrattamente, in caso di condanna, potrebbe essere irrogata agli imputati la pena sostitutiva della libertà controllata o della pena pecuniaria;

che, quindi, risulta *ex actis* che, allo stato, vi è soltanto una semplice possibilità che nel prosieguo del giudizio si ponga un problema di concessione delle sanzioni sostitutive, onde l'applicazione della norma impugnata è al momento del tutto eventuale;

che, pertanto, la sollevata questione di legittimità costituzionale va dichiarata manifestamente inammissibile per difetto del requisito della rilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Chioggia con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* DELL'ANDRO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

88C0611

N. 453

*Ordinanza 25 marzo-14 aprile 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Bancarotta e reati fallimentari - Irregolare tenuta di scritture contabili - Generica individuazione del reato - Manifesta infondatezza.**

**(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 217, secondo comma).**

**(Cost., artt. 24 e 25, secondo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 217, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) promossi con ordinanze emesse il 6 giugno 1984 ed il 28 novembre 1984 dal Pretore di Fermo, iscritte rispettivamente ai nn. 785 e 784 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Fermo, con ordinanze del 6 giugno e del 28 novembre 1984, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24 e 25, secondo comma, Cost., dell'art. 217, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) nella parte in cui punisce l'imprenditore fallito che ha tenuto le scritture contabili «in maniera irregolare», sotto il profilo che tale generica dizione non permetterebbe al giudice di stabilire di quale irregolarità si tratti (se di fatto o normativa) e quali norme dell'ordinamento vadano richiamate e pertanto non permetterebbe di qualificare legislativamente la tipicità dei fatti che concretano l'elemento materiale e normativo della fattispecie;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate;

Considerato che, per l'identità delle questioni, i giudizi possono essere riuniti;

che è giurisprudenza costante di questa Corte, in tema di reati a forma libera, che il principio di legalità non è violato quando il legislatore, per l'individuazione del fatto-reato, ricorre a concetti extragiuridici diffusi e generalmente compresi nella collettività nella quale il giudice opera (cfr. sentt. n. 42 del 1972, n. 191 del 1970, n. 49 del 1980, ordd. nn. 159, 169 e 194 del 1983, ord. n. 5 del 1984);

che nella specie, inoltre, poiché la norma fa riferimento agli obblighi imposti all'imprenditore dal codice civile, e in particolare dagli artt. 2214 e segg., il legislatore è in realtà ricorso a concetti giuridici tali da porre l'obbligato nella condizione di conoscere il divieto che forma oggetto della norma incriminatrice, così che la fattispecie non è indeterminata ed anzi il fatto reato risulta individuato con precisione;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 217, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 25, secondo comma, Cost., dal Pretore di Fermo con le ordinanze indicate in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* DELL'ANDRO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 454

*Ordinanza 25 marzo-14 aprile 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Armi e materie esplodenti - Armi clandestine - Parificazione di armi non catalogate e di armi prive di numeri, contrassegni e sigle - Parificazione di cancellazione dolosa del numero di matricola e di omissione nel far imprimere il numero di matricola sull'arma - Manifesta infondatezza.****(Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 23, terzo comma).****(Cost., art. 3).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

**Presidente:** dott. Francesco SAJA;**Giudici:** prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 23, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) promossi con ordinanze emesse il 24 settembre e il 1° ottobre 1981 dal Tribunale di Rovigo, iscritte rispettivamente ai nn. 692 e 717 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nelle *Gazzette Ufficiali* della Repubblica nn. 33 e 47 dell'anno 1982;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Tribunale di Rovigo, con ordinanze del 24 settembre (reg. ord. n. 692/81) e del 1° ottobre 1981 (reg. ord. n. 717/81) ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) — nella parte in cui considera espressamente clandestine sia le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi dell'art. 7 della stessa legge sia le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al successivo art. 11 e, nell'ambito delle ipotesi di cui al n. 2, non distingue il caso di chi cancelli dolosamente il numero di matricola già impresso da quello di colui che per ignoranza della legge (sopravvenuta alla regolare denuncia dell'arma) non abbia provveduto nel termine prescritto a far imprimere un numero di matricola — sotto il profilo che non sarebbe ragionevole assoggettare ad una medesima pena due ipotesi in cui le condizioni obiettive e subiettive sono evidentemente diverse ed in cui le condotte penalmente rilevanti presentano un diverso grado di anti giuridicità;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate;



Considerato che, per l'identità delle questioni, i giudizi possono essere riuniti;

che — quanto alla denunciata parificazione fra le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi dell'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al successivo art. 11 — in entrambe le ipotesi unico è lo scopo ultimo dell'incriminazione, diretta in ogni caso a garantire l'interesse generale a che tutte le armi esistenti nello Stato siano — mediante la catalogazione o l'immatricolazione — più agevolmente controllabili da parte dell'autorità di polizia; e che, pertanto, non è irrazionale che il legislatore, nella sua discrezionalità, abbia unificato le predette ipotesi in un'unica previsione normativa;

che analoghe considerazioni valgono anche in ordine alla denunciata parificazione fra chi cancelli dolosamente il numero di matricola già impresso sull'arma e chi, per ignoranza della legge (sopravvenuta alla regolare denuncia dell'arma) non abbia provveduto nel termine prescritto a far imprimere un numero di matricola, in quanto — a parte il fatto che in realtà la condotta di chi dolosamente cancelli il numero di matricola già impresso sull'arma è prevista e punita, separatamente dalla detenzione, dal secondo periodo del quarto comma dell'impugnato art. 23 — in entrambe le ipotesi l'incriminazione è diretta ad impedire la detenzione di armi altamente insidiose, perché più agevoli da portare o nascondere;

che, d'altra parte, come affermato, ad es., dalla sent. n. 171 del 1986, non per il solo rilievo che due ipotesi siano diverse nel loro disvalore esiste manifesta irragionevolezza della loro previsione unitaria, in quanto è pur sempre rimesso al giudice, nell'esercizio della discrezionalità di cui agli artt. 132 e 133 c.p., determinare la pena fra i limiti minimo e massimo tenendo conto della qualità e quantità dell'oggettiva antiggiuridicità delle diverse fattispecie; e nel caso in esame, dato l'ampio margine tra il minimo e il massimo edittale (reclusione da sei mesi a cinque anni e multa da lire duecentomila a lire due milioni) il giudice ha ogni possibilità di adeguare la misura della pena alle particolarità delle concrete fattispecie;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Rovigo con ordinanze del 24 settembre e 1º ottobre 1981.*

Così decise in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* DELL'ANDRO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 455

Ordinanza 25 marzo-14 aprile 1988

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Mafia - Soggetti sospettati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso - Confisca a loro carico - Diritti dei terzi incolpevoli - Omessa tutela - Manifesta inammissibilità.****(Legge 13 settembre 1982, n. 646).****(Cost., artt. 25, terzo comma, 27, primo comma, e 42, terzo comma).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 13 agosto 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia) promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 1986 dal Tribunale di Palermo, iscritta al n. 630 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 57, 1ª serie speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 25, terzo comma, 27, primo comma e 42, terzo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia) nella parte in cui non consente, a fronte del provvedimento di confisca a carico di persone sospettate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, che siano tutelati i diritti dei terzi incolpevoli;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza della questione;

Considerato che l'ordinanza di rimessione rivela gravi lacune, in quanto, anzi tutto, omette di indicare puntualmente la disposizione impugnata e fa riferimento genericamente alla legge n. 646 del 1982;

che l'ordinanza medesima, peraltro, pur richiedendo un intervento additivo, non precisa i limiti dell'intervento medesimo, tralasciando di indicare quali siano i «terzi incolpevoli», i diritti dei quali occorrerebbe tutelare;

che, inoltre, non viene delineato il tipo di protezione che andrebbe riconosciuto ai terzi per conformare la legge n. 646 del 1982 ai principii costituzionali invocati;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI  
LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia) sollevata, in riferimento agli artt. 25, terzo comma, 27, primo comma e 42, terzo comma, Cost., dal Tribunale di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.

*Il Presidente: SAJA  
Il redattore: DELL'ANDRO  
Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

88C0614

N. 456

*Ordinanza 25 marzo-14 aprile 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Circolazione stradale - Investimento che abbia cagionato lesioni personali gravi - Condanna - Sospensione della patente - Irrelevanza del grado di colpa dell'imputato e della mancata violazione di norme sulla circolazione stradale - Manifesta infondatezza.**

**(D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 91).**

**(Cost., art. 3).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell' art. 91 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (T.U. delle norme sulla circolazione stradale) promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1984 dal Pretore di Firenze, iscritta al n. 519 del registro ordinanze 1984, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 266 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Firenze, con ordinanza emessa il 23 febbraio 1984, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 91 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (T.U. delle norme sulla circolazione stradale) — nella parte in cui prevede che l'autorità giudiziaria disponga, in caso di condanna per investimento che abbia cagionato lesioni personali gravi alla parte offesa, la sospensione della patente di guida da sei mesi a tre anni, qualsiasi sia stato il grado di colpa dell'imputato nel sinistro ed indipendentemente dal fatto che siano state o meno violate specifiche norme sulla circolazione stradale — sotto il profilo che sarebbe irrazionalmente sancita la stessa pena accessoria sia a carico di colui che abbia cagionato l'investimento per propria colpa esclusiva e con violazione di norme sulla circolazione stradale sia a carico di chi abbia concorso in misura lievissima e per semplice negligenza a cagionare l'investimento, tanto più che, a causa della procedibilità a querela del reato di lesioni gravi e dell'esistente sistema assicurativo per i danni da sinistri stradali, l'applicazione della pena accessoria viene di fatto a dipendere dalla disponibilità dell'assicurazione a pagare il danno alla parte offesa nonché dalle richieste della parte offesa stessa;

Considerato che, dato l'ampio margine tra il minimo e il massimo della sanzione atipica (sospensione della patente da sei mesi a tre anni e revoca nei casi di particolare gravità) previsto dalla disposizione impugnata, il giudice ha ogni possibilità di adeguare la misura della sanzione alle particolarità delle concrete fattispecie, di modo che la discrezionalità del legislatore non trasmoda in irragionevolezza (cfr., ad es., sent. n. 171 del 1986);

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli art. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI  
LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 91 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (T.U. delle norme sulla circolazione stradale) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Firenze con ordinanza del 23 febbraio 1984.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.

*Il Presidente:* SAJA  
*Il redattore:* DELL'ANDRO  
*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

88C0615

N. 457

*Ordinanza 25 marzo-14 aprile 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Amnistia e indulto - Indulto - Cause ostative - Condanne passate in giudicato nel periodo anteriore all'entrata in vigore del provvedimento - Manifesta infondatezza.**

(D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, art. 6, terzo comma).

(Cost., art. 3).

**Amnistia e indulto - Riferimento alla data di passaggio in giudicato delle precedenti condanne - Manifesta infondatezza.**

(D.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, art. 6, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 27).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, del d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, in relazione all'art. 4, lett. b), dello stesso d.P.R. (Concessione di amnistia e indulto) e dell'art. 6, terzo comma, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, in relazione all'art. 4, lett. b), dello stesso d.P.R. (Concessione di amnistia e indulto) promossi con ordinanze emesse l'11 febbraio 1985 dal Tribunale di Rieti e il 20 dicembre 1984 dal Tribunale di Milano, iscritte rispettivamente ai nn. 234 e 346 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nelle *Gazzetta Ufficiali* della Repubblica nn. 179 e 244 bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che, con ordinanza emessa l'11 febbraio 1985 (reg. ord. n. 234/1985) il Tribunale di Rieti ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, del d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 (Concessione di amnistia e indulto) in quanto, ai fini della valutazione delle cause ostantive per la determinazione dell'indulto, impone di tener conto delle condanne passate in giudicato nel periodo di tempo anteriore all'entrata in vigore del provvedimento di clemenza;

che, con ordinanza emessa il 20 dicembre 1984 (reg. ord. n. 346/1985) il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. ed in relazione all'art. 4, lett. b) del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 (Concessione di amnistia e indulto) questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. n. 413/1978, cit., in quanto fa esclusivo riferimento alla data di passaggio in giudicato delle precedenti condanne;

che, nel primo dei citati giudizi, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che, trattandosi di questioni analoghe, i relativi giudizi vanno riuniti;

che le ordinanze di rimessione, nel dubitare della conformità all'art. 3 Cost. delle disposizioni impugnate, si risolvono in richieste di pronunce ablativo su scelte del legislatore già ritenute non irragionevoli da parte di questa Corte (cfr. sent. n. 141 del 1984 e ord. n. 534 del 1987);

che non vengono adottati motivi nuovi tali da indurre a discostarsi dalla citata giurisprudenza;

che il riferimento al principio della funzione rieducativa della pena di cui all'art. 27, terzo comma, Cost., appare del tutto inconferente in quanto nella specie vengono in rilievo i criteri di determinazione della pena in applicazione dell'indulto e non le modalità di esecuzione della stessa;

che, pertanto, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Tribunali di Rieti e di Milano devono essere dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi:*

*dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, del d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 (Concessione di amnistia e indulto) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Rieti con l'ordinanza indicata in epigrafe;*

*dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 (Concessione di amnistia e indulto) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. ed in relazione all'art. 4, lett. b), del d.P.R. n. 413/1978, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* DELL'ANDRO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 458

Ordinanza 25 marzo-14 aprile 1988

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Stupefacenti e sostanze psicotrope - Modiche quantità procurate per uso personale non terapeutico di terzi - Diminuzione di pena - Omessa previsione - Manifesta inammissibilità.**

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 72).

(Cost., artt. 3 e 24).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1986 dal Tribunale di Cosenza, iscritta al n. 372 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Tribunale di Cosenza, con ordinanza emessa il 4 marzo 1986, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) nella parte in cui non è prevista una diminuzione di pena anche per chi procura modiche quantità di sostanze stupefacenti per uso personale non terapeutico di terzi mentre la diminuzione di pena è prevista per chi illecitamente detiene, trasporta, offre, acquista, vende, pone in vendita, distribuisce o cede, a qualsiasi titolo, anche gratuito, modiche quantità di sostanze stupefacenti per uso personale non terapeutico di terzi, sotto il profilo che viene in tal modo determinata una irrazionale disparità di trattamento tra condotte sostanzialmente uguali quanto alla pericolosità sociale e sotto il profilo della diminuita possibilità di esercizio del diritto di difesa per chi pone in essere la prima condotta;

Considerato che dalla stessa ordinanza di rimessione espressamente risulta che l'imputato acquistò con denaro proprio e poi cedette a terzi la sostanza stupefacente e che, pertanto, quindi egli comunque realizzò almeno il comportamento tipico dell'acquisto previsto dall'art. 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

che l'art. 71 della stessa legge (applicabile solo «fuori delle ipotesi previste dagli artt. 72 e 80») è norma sussidiaria rispetto al successivo art. 72, il quale ha quindi carattere di norma principale, applicabile in via primaria;

che nella specie è pertanto evidente che va applicato l'art. 72 cit., trattandosi, come lo stesso giudice *a quo* assume, di comportamento previsto da tale disposizione;

che, di conseguenza, ogni questione sui rapporti fra la struttura dei comportamenti previsti dagli artt. 71 e 72 cit., è manifestamente irrilevante ai fini della decisione di specie;

che la sollevata questione di legittimità costituzionale va perciò dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 8, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di Cosenza con ordinanza del 4 marzo 1986.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.

*Il Presidente: SAJA*

*Il redattore: DELL'ANDRO*

*Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

88C0617

N. 459

*Ordinanza 25 marzo-14 aprile 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Pene - Pena da sostituire - Determinazione - Impossibilità di effettuare istruttoria e discussione - Manifesta infondatezza.**

**(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 77).**

**(Cost., art. 24).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 29 giugno 1984 dal Pretore di Castelfranco Veneto nel procedimento penale a carico di Migali Antonio, iscritta al n. 1068 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50-bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Castelfranco Veneto, con ordinanza del 29 giugno 1984, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, «nella parte in cui dispone la determinazione della pena da sostituire senza la possibilità di effettuare istruttoria e discussione», mentre, per poter pervenire alla sostituzione della pena detentiva, il giudice «deve necessariamente procedere attraverso l'unico sistema previsto dalla Legge e cioè attraverso l'istruttoria dibattimentale e la conseguente discussione, dove la difesa opera in attività garantita» dalla predetta norma costituzionale;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che l'ordinanza di rimessione muove dalla premessa secondo cui, in presenza di una richiesta dell'imputato rivolta ad ottenere l'applicazione di una sanzione sostitutiva, «manca radicalmente al Giudice la possibilità di venire in possesso degli elementi attraverso i quali egli determina la pena nel caso concreto», con la conseguenza di non poter applicare la sanzione sostitutiva richiestagli, in quanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, «il Giudice che vuol procedere alla sostituzione della pena detentiva deve preliminarmente determinare la pena da sostituire»;

che, peraltro, ad avviso della giurisprudenza più recente, il giudice non è affatto tenuto a pronunciarsi con immediatezza sulla richiesta formulata dall'imputato;

che, anzi, a norma dell'art. 79 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la sanzione sostitutiva può essere applicata «in ogni stato e grado del procedimento, quando l'imputato ha formulato la richiesta» tempestivamente»;

e che, quindi, essendo consentito al giudice di irrogare la sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato «anche al di là dell'istruzione e degli atti preliminari al dibattimento di primo grado» (v. sentenza n.120 del 1984) e, quindi, pure dopo il compimento della «istruttoria dibattimentale e (del)la conseguente discussione», la premessa posta a base dell'ordinanza di rimessione risulta del tutto inesatta, così da rendere manifestamente infondata la questione proposta;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore di Castelfranco Veneto con ordinanza del 29 giugno 1984.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* CONSO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI



N. 460

Ordinanza 25 marzo-14 aprile 1988

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Parte civile - Costituzione - Preclusione alla persona offesa non citata o citata in esito a contestazione suppletiva - Inibizione al giudice di rilevare d'ufficio la nullità del decreto di citazione - Manifesta inammissibilità.****(Cod. proc. pen., artt. 93, secondo comma, 185, 408, 412 e 445).****(Cost., art. 24, primo comma).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCAFORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 93, secondo comma, 185, 408, 412 e 445 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 1° ottobre 1981 dal Tribunale di Roma, iscritta al n. 1215 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 65-bis dell'anno 1985;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza del 1° ottobre 1981, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 93, secondo comma, 185, 408, 412 e 445 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non consentono alla persona offesa, non citata per erronea qualificazione del fatto o citata in esito a contestazione suppletiva, di costituirsi parte civile e al giudice di rilevare d'ufficio la nullità del decreto di citazione»;

Considerato che il *petitum* perseguito dal giudice *a quo* implica l'apprestamento di un'apposita disciplina, tale non solo da consentire la costituzione di parte civile oltre il termine tassativamente indicato nell'art. 93, secondo comma, del codice di procedura penale, ma anche da incidere sia sul regime dell'opposizione alla costituzione di parte civile (v. articolo 98, secondo comma) sia sul regime della citazione e dell'intervento del responsabile civile (v. artt. 108, 112), aspetti tutti che comportano scelte riservate al legislatore (v. sentenze n. 48 del 1987, n. 37 del 1986, n. 352 del 1985, n. 134 del 1985, n. 52 del 1985).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 93, secondo comma, 185, 408, 412 e 445 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Roma con ordinanza del 1° ottobre 1981.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.

*Il Presidente:* SAJA*Il redattore:* DELL'ANDRO*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 461

Ordinanza 25 marzo-14 aprile 1988

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Alimenti e bevande (igiene e commercio) - Analisi - Avviso del laboratorio di igiene al titolare dell'esercizio per consentirne la presenza con l'assistenza di un consulente tecnico - Omessa previsione - Manifesta infondatezza.****(Legge 30 aprile 1962, n. 283, art. 1).****(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), promossi con ordinanze emesse il 25 marzo 1985 dal Pretore di S. Anastasia e il 7 febbraio 1986 dal Tribunale di Agrigento, iscritte rispettivamente al n. 497 del registro ordinanze 1985 e al n. 427 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 293-bis dell'anno 1985 e n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Agrigento, con ordinanza del 7 febbraio 1986, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, «nella parte in cui non prevede che il laboratorio provinciale di igiene e profilassi dia avviso al titolare dell'esercizio affinché possa presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, alla esecuzione delle analisi»;

e che un'analogha questione, sempre avente ad oggetto l'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è stata sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di S. Anastasia con ordinanza del 25 marzo 1985;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che i due giudizi sollevano questioni sostanzialmente identiche e vanno, quindi, riuniti;

che i giudici *a quibus* adducono a sostegno dell'illegittimità della norma denunciata la sentenza n. 248 del 1983, con la quale questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, settimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito dall'art. 18 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, «nella parte in cui non prevede che il Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi dia avviso al titolare dello scarico affinché possa presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, all'esecuzione delle analisi»;

che il *decisum* della pronuncia invocata dalle ordinanze di rimessione si basava sul rilievo che le acque campionate «debbono essere esaminate con la massima tempestività stante la loro deteriorabilità e pertanto le analisi non sarebbero utilmente ripetibili nel corso del successivo procedimento penale», così da far assumere «particolare efficacia probatoria» alle «analisi compiute dal Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi con un procedimento che è un vero e proprio accertamento assimilabile, nella sostanza, ad una perizia, fonte, quindi, di convincimento del giudice; tanto più che le relazioni sulle analisi sono allegare agli atti del procedimento penale e di esse lo stesso giudice può tener conto e darne lettura a norma dello stesso art. 466 cod. proc. pen.»;

che, peraltro, nella specie, il richiamo alla sentenza n. 248 del 1983 appare inconferente, in quanto la norma ora denunciata consente il ricorso alla procedura della revisione delle analisi, da espletarsi nel rispetto delle garanzie previste dagli artt. 390, 304-*bis*, 304-*ter* e 304-*quater* (v. anche sentenza n. 15 del 1986);

e che, anzi, la questione è da ritenersi implicitamente già risolta in base alla *ratio decidendi* della più lontana sentenza n. 149 del 1969, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, soltanto nella parte in cui «esclude l'applicazione degli artt. 390, 304 *bis*, *ter* e *quater* del Codice di procedura penale» per la revisione delle analisi e, quindi, non anche nella parte in cui esclude tale applicazione per la prima analisi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di S. Anastasia con ordinanza del 25 marzo 1985, e, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Agrigento con ordinanza del 7 febbraio 1986.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* CONSO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 462

Ordinanza 25 marzo-14 aprile 1988

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Aborto e interruzione volontaria della gravidanza - Interventi atti a rimuovere ostacoli economico-sociali della donna - Certificazione del medico di fiducia - Manifesta inammissibilità.****(Legge 22 maggio 1978, n. 194, artt. 4 e 5).****(Cost., artt. 2, 3, 4, 31 e 32).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 11 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1980 dal Pretore di Galatina, iscritta al n. 48 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 98 dell'anno 1981;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di Galatina, con l'ordinanza in epigrafe e in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 31 e 32 della Costituzione, ha sollevato:

*a)* questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 22 maggio 1978, n. 194, (norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza) nella parte in cui, consentendo l'interruzione della gravidanza e il sacrificio del concepito, non prevede particolari interventi atti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, riverberandosi sulla salute fisica o psichica della donna, la inducono a sottoporsi all'interruzione volontaria della gravidanza.

*b)* questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della stessa legge nella parte in cui autorizza il medico di fiducia alla formazione del certificato per l'intervento per l'interruzione volontaria della gravidanza.

Considerato che il giudice *a quo* con l'eccezione *sub a)* richiede alla Corte un intervento additivo che eccede dai suoi poteri e, in ogni caso, non prospetta in qual modo tale intervento dovrebbe essere predisposto (cfr. sent. n.350 del 1984), che lo stesso giudice con l'eccezione *sub b)* censura il merito della scelta legislativa, essendo tale eccezione motivata nel senso che «l'accertamento dei presupposti» (per l'interruzione della gravidanza) «potrebbe non essere rigoroso», in quanto il «medico di fiducia non ha a disposizione gli strumenti per verificare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla donna», e perché «il fenomeno dell'obiezione di coscienza potrebbe, presumibilmente, essere contenuto in più ristretti limiti».

PER QUESTI MOTIVI  
LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 22 maggio 1978, n. 194, promosse con l'ordinanza in epigrafe dal Pretore di Galatina in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 31 e 32 della Costituzione.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 25 marzo 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* GALLO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

88C0621

N. 463

*Ordinanza 25 marzo-14 aprile 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Aborto e interruzione volontaria della gravidanza - Minorenni - Autorizzazione del giudice tutelare - Intervento di un curatore speciale nell'interesse del concepito - Omessa previsione - Giudice tutelare competente - Manifesta infondatezza.**

(Legge 22 maggio 1978, n. 194, art. 12, secondo comma).

(Cost., artt. 24, secondo comma, e 25, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza); promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio 1982 dal Pretore di Urbino sull'istanza proposta dal Consultorio Familiare della Comunità montana alto e medio Metauro, iscritta al n. 131 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 206 dell'anno 1982;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che, con ordinanza 25 gennaio 1982, il Pretore di Urbino sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo co., l. 22 maggio 1978, n. 194, con riferimento agli artt. 24, secondo co. e 25, primo co., Cost.

che, secondo il Pretore, quando si tratti d'interruzione della gravidanza entro i primi 90 giorni, dovendosi decidere un conflitto fra interessi protetti dall'ordinamento, ed elevati a veri e propri diritti soggettivi di rilevanza costituzionale (diritto della donna all'integrità fisica, da una parte, e situazione giuridica del concepito, dall'altra, rilevante ex art. 2 Cost. secondo Corte Cost. 18 febbraio 1975 n. 27), questo è risolto dalla donna stessa, se maggiorenne, con l'ausilio delle strutture socio-sanitarie;

che se, invece, il conflitto riguarda donna di età inferiore agli anni diciotto, osserva il Pretore che, trattandosi di giovane che la legge presume non sufficientemente matura, deve intervenire l'assenso dei genitori o del tutore, oppure, qualora vi sia rifiuto o discordia fra i genitori, o non sia possibile od opportuno informarli, deve sottentrare il Giudice tutelare che provvede con atto di natura decisoria *super partes*, non soggetto a reclamo;

che, tale essendo la situazione giuridico-processuale, nel procedimento innanzi al Giudice tutelare deve essere necessariamente assicurata, a norma del secondo co. dell'art. 24 della Costituzione, la rappresentanza e la difesa dell'interessi in conflitto, e perciò anche quella del concepito, così come accade ogni qualvolta si profili conflitto d'interessi fra genitori e figlio (anche soltanto concepito) con la prescrizione dell'intervento di un curatore speciale;

che per di più - sempre secondo l'ordinanza - l'articolo impugnato consente che la donna si rivolga anche a medico, consultorio o struttura sanitaria diversi da quelli di sua residenza, determinando così ella stessa il Giudice tutelare competente e, perciò, sottraendosi in tal modo al «giudice naturale» ex art. 25, primo co., Cost., che è prefissato dal legislatore, in base a criteri generali, in guisa che competente dovrebbe sempre essere il Giudice tutelare del luogo dove il minore risiede;

che tale situazione, anzi, finisce per influire altresì sul diritto di difesa giacché un Giudice tutelare lontano dal domicilio della minore non potrebbe adeguatamente valutare le ragioni da questa addotte, anche a causa dei ristretti termini previsti per il procedimento;

che nessuno si è costituito nè è intervenuto nel procedimento innanzi a questa Corte, pur essendo stata l'ordinanza ritualmente notificata, comunicata e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*;

Considerato che, come questa Corte ha statuito con la sentenza n. 196 del 1987, il provvedimento di cui si parla, meramente attributivo della facoltà di decidere, rientra nell'ambito degli schemi autorizzatori *inter volentes*, ed ha, perciò, carattere di mera integrazione della volontà della minore che non possiede ancora la piena capacità (cfr. anche sent. n. 109 del 1981);

che conseguentemente si tratta di provvedimento che rimane esterno al riscontro in concreto delle condizioni di fatto previste dal legislatore per consentire l'interruzione della gravidanza, in quanto l'accertamento e la valutazione di quelle condizioni, nei limiti previsti dall'art. 5 della legge, sono espletati, a sensi dell'articolo impugnato, dal consultorio, dalla struttura socio-sanitaria o dal medico di fiducia, cui la minore si è rivolta, ed essi entrano nella procedura tutelare «quale antifatto specifico e presupposto di carattere tecnico», (sent. n. 196 del 1987 cit.);

che, pertanto, l'intervento del Giudice tutelare essendo limitato alla sola generica sfera della capacità del soggetto, così come accade per analoghe fattispecie (v. art. 414 cod. civ.), il diniego o il consenso alla integrazione della volontà della minore è in relazione al giudizio che il magistrato si forma in ordine alla capacità della giovane di dare adeguata valutazione alla gravità e all'importanza dell'atto che si accinge a compiere, anche con riferimento ai motivi di rifiuto eventualmente addotti dai genitori, se consultati;

che, così chiarita la natura del provvedimento, non viene in causa l'interesse del concepito;

che, sotto tale riguardo e per le anzidette ragioni, nemmeno ha consistenza la preoccupazione del rimettente in ordine a ritenuti accertamenti da compiersi in luoghi eventualmente lontani con pregiudizio dell'art. 24, secondo co.;

che, quanto infine alla violazione dell'art. 25, primo co., Cost., il legislatore ha appunto preconstituito in termini generali il Giudice tutelare competente, indicandolo secondo criteri non arbitrari in quello del luogo dove sono situate le strutture o risiede il medico di fiducia cui la minore ha ritenuto di rivolgersi: e così sottraendolo ad ogni determinazione discrezionale da parte di pubbliche autorità, condizioni sufficienti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, a rispettare il principio invocato (sentenze n. 1 del 1965 e n. 6 del 1975).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo co., l. 22 maggio 1978 n. 194 (Legge sulla tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza) sollevata dal Giudice tutelare di Urbino, con ordinanza 25 gennaio 1982 (n. 131/82 reg. ord.) in riferimento agli artt. 24, secondo co. e 25, primo co. Cost.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 25 marzo 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* GALLO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

88C0622

N. 464

*Ordinanza 25 marzo-14 aprile 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Notaio - Azione disciplinare - Prescrizione - Manifesta infondatezza.**

**(Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 146).**

**(Cost., art. 3).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 146, primo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili), promosso con ordinanza emessa il 6 novembre 1982 dal Tribunale di Roma, iscritta al n. 76 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 184 dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza 6 novembre 1982, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 146 della l. 16 febbraio 1913 n. 89 (legge notarile), nella parte in cui prevede che la prescrizione dell'azione disciplinare decorra «ancorché vi siano stati atti di procedura»: e ciò per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

che, secondo l'ordinanza, tale disposizione crea inammissibili disparità di trattamento, in quanto il notaio, incolpato di violazioni che abbiano anche rilevanza penale (e, perciò, delle violazioni più gravi) a cagione dei tempi lunghi del processo penale e della sua pregiudizialità, evita il più delle volte l'irrogazione di una sanzione disciplinare, mentre il notaio che è incaduto nelle più lievi violazioni raramente può sfuggire alle conseguenze sanzionatorie disciplinari;

che l'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata, e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, e si è costituito nel giudizio innanzi alla Corte il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato;

che l'Avvocatura ha chiesto che la questione venga dichiarata infondata anche in relazione a quanto già da tempo le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione ebbero a decidere in proposito;

Considerato che il giudicato cui fa cenno l'Avvocatura Generale risolve i contrasti della giurisprudenza ordinaria nell'ambito della interpretazione della legge notarile, mentre il Tribunale rimettente ha sollevato questione di incompatibilità dell'art. 146 della legge rispetto all'art. 3 della Costituzione;

che, però, il profilo sollevato attiene manifestamente ad una situazione di fatto (i tempi lunghi del processo penale) che - fra l'altro - non può non avere carattere provvisorio, specie ove si consideri nella prospettiva del nuovo processo penale, su cui, perciò, non è consentito fondare un confronto di legittimità costituzionale, come questa Corte ha più volte avvertito;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 146 della l. 16 febbraio 1913 n. 89 (legge notarile), sollevata dal Tribunale di Roma, con ordinanza 6 novembre 1982, in riferimento all'art. 3 Cost.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 25 marzo 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* GALLO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI



n. 465

*Ordinanza 25 marzo-14 aprile 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Competenza e giurisdizione penale - Reato di furto aggravato - Cumulo nel pretore di funzioni di giudice e di p.m. - Manifesta infondatezza.****(Legge 31 luglio 1984, n. 400, art. 1; legge 27 luglio 1984, n. 397, art. 3).****(Cost., artt. 3 e 24).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 31 luglio 1984, n. 400 (Nuove norme sulla competenza penale e sull'Appello contro le sentenze del Pretore), e dell'art. 3 della legge 27 luglio 1984, n. 397 (Modifiche all'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza. Giudizio direttissimo davanti al Pretore), promosso con ordinanza emessa il 12 agosto 1987 dal Pretore di Gravina di Puglia, iscritta al n. 711 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49 prima serie speciale dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di Gravina di Puglia ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 l. 31 luglio 1984, n. 400, e 3 l. 27 luglio 1984, n. 397, nella parte in cui attribuiscono al Pretore la cognizione del reato di furto aggravato e cumulano nel Pretore le funzioni di giudice e di p.m., in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Considerato che il Pretore mostra di conoscere la sent. n. 268 del 1986 di questa Corte con cui entrambe le questioni sono state dichiarate non fondate;

che ciò nonostante ritiene di riproporle negli stessi termini già respinti, perché la Corte rivaluti «quanto la coscienza sociale va sempre più avvertendo circa l'inderogabilità di una rigorosa tutela della terzietà giudice-pretore»;

che pertanto non vengono adottati nuovi profili o argomenti, ma ribaditi gli auspici già rivolti da questa Corte al legislatore;

**PER QUESTI MOTIVI****LA CORTE COSTITUZIONALE**

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 l. 31 luglio 1984, n. 400, e 3 l. 27 luglio 1984, n. 397, promossa con l'ordinanza in epigrafe dal Pretore di Gravina di Puglia in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 25 marzo 1988.

*Il Presidente:* SAJA*Il redattore:* GALLO*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 466

*Ordinanza 25 marzo-14 aprile 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Pene - Sanzioni sostitutive - Applicabilità alle pene pecuniarie - Omessa previsione - Manifesta inammissibilità.****(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 77).****(Cost., art. 3).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1986 dalla Corte d'Appello di Palermo, iscritta al n. 777 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che la Corte d'Appello di Palermo, con ordinanza emessa il 12 dicembre 1986, ha sollevato, in riferimento all'art.3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della l. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive alle pene pecuniarie;

Considerato che questa Corte ha dichiarato inammissibile identica questione con sentenza n. 148 del 1984;

che il giudice *a quo* non adduce nuovi argomenti rispetto a quelli già presi in esame nella citata decisione;

**PER QUESTI MOTIVI****LA CORTE COSTITUZIONALE**

*Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della l. 24 novembre 1981, n. 689, promossa dalla Corte d'Appello di Palermo, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 25 marzo 1988.

*Il Presidente:* SAJA*Il redattore:* GALLO*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 467

*Ordinanza 25 marzo-14 aprile 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Lesione personale e percosse - Perseguibilità a querela in relazione alla durata della malattia - Manifesta infondatezza:****(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 91; cod. pen. mil. pace, artt. 223 e 260).****(Cost., artt. 3 e 32).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 223, capoverso, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa l'8 maggio 1987 dal Tribunale militare di La Spezia, iscritta al n.814 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 54, prima serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale militare di La Spezia, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 91 della legge 24 novembre 1981, n. 689, 223 e 260 del C.P.M.P., osservando che, a seguito della modifica apportata dal suddetto art. 91 all'art. 582, secondo comma, c.p., si è venuta a determinare una disparità di trattamento in ordine al reato di lesioni personali così come disciplinato dal Codice penale e dal cpmp: per il primo infatti le lesioni sono perseguibili a querela se comportano una malattia di durata fino ai venti giorni, mentre per il secondo sono perseguibili a richiesta solo se la malattia non supera i dieci giorni;

Considerato che questa Corte ha già dichiarato manifestamente infondata identica questione con ordinanza n. 229 del 1988;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 91 l. 24 novembre 1981, n. 689, 223 e 260 C.P.M.P., promossa dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 25 marzo 1988.

*Il Presidente:* SAJA*Il redattore:* GALLO*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 468

*Ordinanza 25 marzo-14 aprile 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Provincia di Bolzano - Espropriazioni - Termine - Osservanza - Emissione del decreto di costituzione della comunione e/o divisione materiale - Anteriorità del decreto alla entrata in vigore della legge denunziata - Restituzione degli atti al giudice a quo.****(Legge prov. Bolzano 24 novembre 1980, n. 34, artt. 2, quinto comma, e 74).****(Cost., artt. 3 e 42; statuto Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 74 della legge della Provincia di Bolzano 24 novembre 1980, n. 34 (Modifiche all'ordinamento urbanistico provinciale ed alle leggi sull'edilizia abitativa agevolata) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 2 maggio 1983 dal Consiglio di Stato — Adunanza Plenaria — sui ricorsi riuniti proposti da Hauser Josef ed altri contro la Provincia di Bolzano ed altro, iscritta al n. 921 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 74 dell'anno 1984;2) ordinanza emessa il 26 giugno 1984 dal Consiglio di Stato — Sezione IV giurisdizionale — sul ricorso proposto da Savio Paolo ed altri contro la Provincia Autonoma di Bolzano ed altro, iscritta al n. 771 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione di Hauser Josef ed altri, di Savio Paolo ed altra e della Provincia di Bolzano ed altro;

Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Uditi gli avvocati Sergio Dragogna per Hauser Josef ed altri e Savio Paolo ed altra e l'avvocato Mario Barbato per la Provincia di Bolzano ed altro;

Ritenuto che il Consiglio di Stato (Ad. plen.), con ordinanza emessa il primo settembre 1983, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma quinto, della legge della Provincia di Bolzano 24 novembre 1980, n. 34, nella parte in cui, modificando e sostituendo l'art. 16, comma quinto, dell'ordinamento urbanistico provinciale (approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1970, n. 20), prevede che il termine decennale per l'espropriazione, decorrente dall'approvazione del piano urbanistico comunale, deve intendersi rispettato, oltreché nell'ipotesi di intervenuta acquisizione delle aree, anche «qualora... sia stato emesso il decreto del Presidente della Giunta provinciale di costituzione della comunione e/o divisione materiale ai sensi dell'art. 21 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 e successive modificazioni», per violazione degli artt. 3 e 42 della Costituzione;

che, con la medesima ordinanza, il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 della detta legge della Provincia di Bolzano 24 novembre 1980, n. 34, il quale prevede l'applicazione della norma dell'art. 2 anche quando il decreto di costituzione della comunione e/o divisione materiale è stato emesso prima della entrata in vigore della legge stessa, per violazione del principio generale dell'ordinamento (artt. 4 e 8 dello Statuto speciale per il T.A.A.) di irretroattività delle leggi;

che analoghe questioni sono state sollevate dal Consiglio di Stato (IV sez.) con ordinanza emessa il 24 giugno 1984;

che si sono costituiti, con unico atto, la provincia di Bolzano ed il Comune di Silandro, deducendo l'infondatezza delle questioni proposte e rilevando l'intervenuta abrogazione delle norme impugnate con la legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45;

che si sono costituite anche le parti private nei giudizi innanzi al Consiglio di Stato (Hauser e Jagmeister, nel primo giudizio; Savio e Ladurner, nel secondo), svolgendo argomentazioni a sostegno della fondatezza delle questioni proposte;

Considerato che, stante l'identità delle questioni, i giudizi possono essere riuniti;

che, successivamente all'emissione della prima ordinanza di rimessione ed anteriormente all'emissione della seconda ordinanza, è stata promulgata la legge della Provincia di Bolzano 21 novembre 1983, n. 45, la quale nell'art. 4, terzo comma, dispone, fra l'altro, la soppressione nel testo dell'art. 16, quinto comma, dell'ordinamento urbanistico provinciale, così come emendato dall'art. 2, quinto comma, della legge 24 novembre 1980, n. 34, delle parole «rispettivamente per le zone di espansione non sia stato emesso il decreto del Presidente della Giunta provinciale di costituzione della comunione e/o divisione materiale dei terreni ai sensi dell'art. 21 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 e successive modificazioni»: disposizione che importa l'abrogazione anche dell'art. 74 della legge provinciale di Bolzano 24 novembre 1980, n. 34, secondo cui tale previsione è applicabile agli atti di costituzione della comunione e/o divisione materiale già intervenuti;

che, successivamente all'emissione di entrambe le ordinanze di rimessione, è stata promulgata la legge della Provincia di Bolzano 21 gennaio 1987, n. 4, la quale, nell'art. 49, disciplina nuovamente la materia precisando (comma secondo) che «le indicazioni (del programma urbanistico) perdono ogni efficacia... qualora, entro 10 anni dalla data di approvazione del piano medesimo o di variante allo stesso, gli enti competenti non abbiano provveduto all'acquisizione delle aree stesse»;

che, dunque, in relazione a tali leggi, è necessario restituire gli atti al giudice *a quo* per un nuovo esame della rilevanza;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* CORASANITI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI



# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

(I NUMERI IN EVIDENZA SI RIFERISCONO AL REGISTRO ORDINANZE DELLA CORTE PER L'ANNO 1988)

N. 131

*Ordinanza emessa il 21 gennaio 1988 dall'ufficio di sorveglianza presso il tribunale di Roma  
nel procedimento di sicurezza nei confronti di De Luca Felice*

**Misure di sicurezza - Dichiarazione di delinquenza abituale - Possibilità di chiederne la revoca solo per chi sia, o stia per essere, sottoposto a misure di sicurezza, e non, invece, per chi (a tali misure mai, o non più, assoggettato) non può essere considerato persona socialmente pericolosa - Esclusione di altra interpretazione della norma.**

**(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 69, quarto comma, come modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 21).  
(Cost., art. 3).**

## L'UFFICIO DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di sicurezza chiamato all'udienza del 21 gennaio 1988 e instaurato ai sensi degli artt. 71 e segg. della legge n. 354/1975 e 69, quarto comma, stessa legge (in tema di revoca della dichiarazione di delinquente abituale, nei confronti di De Luca Felice nato a Napoli il 24 ottobre 1936, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Piergiorgio Manca, in Roma.

## FATTO E DIRITTO

Letti gli atti e sciogliendo la riserva sulla eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, così come modificato dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, sollevata da p.m.

## OSSERVA

Con sentenza 5 novembre 1970 del tribunale di Napoli De Luca Felice veniva dichiarato delinquente abituale e sottoposto alla misura di sicurezza della casa di lavoro per la durata minima non inferiore ad anni 2; con sentenza 23 giugno 1973 del tribunale di Roma il De Luca veniva dichiarato delinquente professionale e sottoposto alla misura di sicurezza della casa di cura e custodia per la durata minima non inferiore a mesi 6. Le predette misure di sicurezza venivano unificate in quella della casa di cura e custodia per mesi sei con decreto di questo magistrato del 10 febbraio 1987, misura che, con decreto del 14 ottobre 1978, il magistrato di sorveglianza di S. Maria Capua Vetere provvedeva a revocare.

In data 18 febbraio 1987, a seguito della entrata in vigore della legge 10 ottobre 1986, n. 663, che, con l'art. 21, ha modificato il testo dell'art. 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, il De Luca ha proposto istanza di revoca della declaratoria di delinquenza abituale, mentre alla udienza del 3 settembre 1987 ha proposto anche istanza di revoca della declaratoria di delinquente professionale allo scopo di conseguire una più completa risocializzazione, sia con l'applicazione di provvedimenti di clemenza alle pene inflitigli per fatti di vecchia data, sia con il conseguimento della patente di guida.

Adduceva a sostegno il fatto di essere ormai sulla via del completo reinserimento e di non commettere più reati da tempo.

Alla odierna udienza il p.m. ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del quarto comma, ultima parte, dell'art. 69 della legge n. 354/1975, nell'ipotesi che lo stesso sia da interpretare sul senso che non consenta possibilità di revoca della declaratoria di delinquenza abituale e professionale se non in caso di pendenza di una misura di sicurezza, per violazione dell'art. 3 della Costituzione; il difensore ha insistito per l'accoglimento della domanda.

Ritiene questo magistrato che la sollevata questione sia rilevante e non manifestamente infondata.

Il nuovo testo del quarto comma del citato art. 69, ultima parte, infatti, non lascia dubbi interpretativi: il provvedimento di revoca della dichiarazione di abitudine a delinquere può essere emesso dal magistrato di sorveglianza solo in occasione dei provvedimenti con i quali lo stesso riesamina la pericolosità sociale del sottoposto a misura di sicurezza o con i quali applica, esegue, trasforma o revoca, anche anticipatamente, le misure di sicurezza.

Appare, quindi, chiaro che se, come nel caso specifico, la casa di lavoro è stata revocata da tempo, non può revocarsi la dichiarazione di abitudine che ne è stata causa, non offrendo più la persistenza della misura del pretesto per l'emissione di uno dei provvedimenti elencati nel quarto comma, prima parte, dell'art. 69 della legge n. 354/1975.

Ne consegue che colui il quale, come l'istante, ha da lungo tempo cessato di essere persona socialmente pericolosa, come si evince, oltre che dalla revoca delle misure di sicurezza, del fatto di non aver commesso reati dal 1982 dall'assenza di recenti procedimenti pendenti a carico, nonché dall'accertamento dell'avvenuto reinserimento nella vita sociale, viene a trovarsi in una posizione più sfavorevole di chi deve ancora iniziare o si trova ad eseguire una misura di sicurezza (ciò che, fino a quando non intervenga la revoca, presuppone una persistenza di pericolosità sociale), potendo solo il secondo, e non il primo, richiedere ed eventualmente ottenere la revoca della declaratoria di abitudine a delinquere.

Più marcata, poi, appare la disparità di trattamento nell'ipotesi, tutt'altro che frequente, nella quale il giudice, pur avendo ravvisato i presupposti per la declaratoria di abitudine nel reato, non abbia ritenuto di dover applicare la casa di lavoro o la colonia agricola, a causa della accertata mancanza di pericolosità del soggetto al momento della decisione.

Né vale osservare, in contrario, che è pur sempre possibile il ricorso allo strumento della riabilitazione per provocare, ai sensi dell'art. 109, ultimo comma, del c.p., l'estinzione della dichiarazione di abitudine nel delitto, essendo l'istituto della riabilitazione subordinato al decorso di decennio dalla data del provvedimento di revoca della misura di sicurezza e all'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato, presupposti, ché nel caso in esame non sussistano.

In conclusione, la scelta legislativa non appare ispirata al criterio della ragionevolezza e si pone in contrasto con il principio di uguaglianza sancito all'art. 3 della Costituzione, riservando un trattamento meno favorevole e più afflittivo (si pensi alle conseguenze negative della dichiarazione di abitudine nel reato ai fini del conseguimento della patente di guida, di autorizzazioni di polizia, dei benefici dell'amnistia e dell'indulto) a chi non può più considerarsi persona socialmente pericolosa, rispetto a colui nei confronti del quale, nella migliore e più favorevole delle ipotesi (revoca della misura di sicurezza), può formularsi un giudizio di assenza attuale di pericolosità sociale, riservandosi solo a quest'ultimo la possibilità di vedersi revocata, senza attendere i lunghi tempi della estinzione, la dichiarazione di delinquenza abituale.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, ultima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, così come modificato dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude che si possa richiedere la revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza se non risulta pendente o in corso una misura di sicurezza;*

*Ordina la trasmissione degli atti del procedimento, a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale;*

*Dispone la notifica del presente provvedimento all'interessato, al difensore, al p.m. e al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti delle Camere del Parlamento;*

*Sospende il giudizio in corso, rinviando il procedimento a nuovo ruolo.*

Roma, addì 21 gennaio 1988

*Il magistrato di sorveglianza: BORSINI*



N. 132'

*Ordinanza emessa il 22 dicembre 1987 dal tribunale militare di Padova  
nel procedimento penale a carico di Pasqualotto Mauro ed altro*

**Reato militare - Imputato infradiciottenne - Giurisdizione dei tribunali militari - Omessa previsione della devoluzione alla giurisdizione del Tribunale per i minorenni.**

**Reato militare - Giurisdizione del tribunale militare - Contestuale azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno - Improprietà - Richiamo alle sentenze nn. 106/1977 e 278/1987.**

**(R.D.-L. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, art. 9; c.p.m.p., artt. 263, 270 e 373).  
(Cost., artt. 3 e 31, secondo comma).**

#### IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro:

1) Pasqualotto Mauro, nato il 18 agosto 1969 a Padova, atto di nascita n. 3714, residente a Pontevigodarzere (Padova) in via Roma n. 248/2, celibe, terza media, impossidente, incensurato, caporal maggiore nel 53° gr. sqd. elicotteri «Cassiopea» di Padova;

2) Timi Marino, nato il 22 gennaio 1939 a Bovino (Foggia), atto di nascita n. 18 p. I s. A, residente a Padova in via Monte Ronzina n. 2, coniugato, mat. classica, impossidente, incensurato, ten. col. nel 53° gr. sqd. elicotteri «Cassiopea» in Padova; domicilio eletto studio avv. Luciano Gasperini;

liberi imputati di:

1) Pasqualotto: furto militare aggravato (artt. 47, n. 2, e 230, capo I, del c.p.m.p.; perché, soldato nel 53° gr. sqd. elicotteri «Cassiopea» di Padova, il 28 marzo 1987, all'interno dell'aeroporto militare di Padova, si impossessava, al fine di trarne profitto, di una bicicletta da uomo marca «Calore» sottraendola al serg. magg. Magrini Fabio che la deteneva all'interno dell'hangar linea di volo del reparto di cui sopra;

2) Timi: ingiuria ad inferiore (art. 196, capo II, del c.p.m.p.) perché, ten. col. nel 53° gr. sqd. elicotteri «Cassiopea» in Padova, il 3 aprile 1987 verso le ore 12,45 all'interno della caserma sede del predetto reparto, offendeva il prestigio, l'onore, la dignità dell'inferiore serg. magg. Magrini Fabio dicendogli le frasi: «Tu non capisci un cazzo; tu non vali niente; tu non sei un uomo; tu non puoi fare niente della tua vita se non lo decido io» ed altre di analogo tenore.

#### FATTO E DIRITTO

Aperto il dibattimento nella causa contro il ten. col. Timi Marino imputato del reato p. e p. dall'art. 196, secondo comma, del c.p.m.p., e contro il caporal maggiore Pasqualotto Mauro imputato del reato p. e p. dall'art. 230, primo comma, del c.p.m.p., la difesa di quest'ultimo, graduato di truppa che al momento del fatto non aveva ancora compiuto i diciotto anni di età, ha eccepito il difetto di giurisdizione del tribunale militare e chiesto la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni; in subordine, ha sollevato questione di costituzionalità dell'art. 9 del r.d.-l. 20 luglio 1934, n. 1404 (convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835), che determina la competenza del tribunale per i minorenni, in relazione agli artt. 3 e 31, secondo comma, della Costituzione.

Questo tribunale ritiene non fondata l'eccezione di incompetenza, dal momento che l'art. 263 del c.p.m.p. stabilisce l'assoggettamento alla giurisdizione militare di ogni reato militare da chiunque commesso, e l'art. 9 del r.d.-l. 20 luglio 1934, n. 1404, disponendo la devoluzione al tribunale per i minorenni di tutti i procedimenti per reati commessi da infradiciotenni, «che secondo le leggi vigenti sono di competenza dell'autorità giudiziaria», viene a limitare la cognizione del giudice specializzato ai soli reati che siano compresi nella sfera di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Del resto, proprio questa è stata l'interpretazione sinora costantemente seguita dalla giurisprudenza nei non infrequenti casi di reati militari posti in essere da militari minorenni.

Questa disciplina, peraltro, non può apparire rispondente ad una necessità di ordine costituzionale, in quanto l'art. 103, ultimo comma, della Costituzione non introduce alcuna riserva di giurisdizione per i tribunali militari, ed invece, come ha affermato la stessa Corte costituzionale, della speciale giurisdizione altro non sancisce se non i limiti

oggettivi e soggettivi. Questa regolamentazione della competenza giurisdizionale prospetta, anzi, dei dubbi di costituzionalità, in ragione del diverso trattamento stabilito per il minorenni che ponga in essere un reato militare rispetto a qualsiasi altra situazione in cui il minorenni commetta un reato (art. 3 della Costituzione). E ciò mentre, sempre secondo il dettato costituzionale (art. 31, secondo comma), è in ogni caso compito della Repubblica proteggere «... la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo».

Pertanto, appare non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale degli artt. 263 del c.p.m.p. e 9 del r.d.-l. 20 luglio 1934, n. 1404, nella parte in cui, rispettivamente, comprendono nella sfera di competenza del tribunale militare, ed escludono da quella del tribunale per i minorenni, i reati militari commessi da militari infradiciottenni, in relazione agli artt. 3 e 31, secondo comma, della Costituzione.

*In limine litis*, si è posta anche la questione sull'ammissibilità della Costituzione come parte civile, avvenuta prima che fossero portate a termine le formalità di apertura del dibattimento, del sergente maggiore Magrini Fausto, persona offesa tanto dal reato di ingiuria ad un inferiore attribuito al Timi, quanto da quello di furto attribuito al Pasqualotto.

Le parti, prendendo atto del divieto posto dall'art. 270 del c.p.m.p. all'esercizio dell'azione civile nel procedimento dinanzi ai tribunali militari, nonché della disposizione dell'art. 373 del c.p.m.p., secondo cui la sentenza del giudice militare, non diversamente da quella del giudice ordinario, ha tuttavia autorità di giudicato in ordine all'illiceità del fatto ed alla sua sussistenza nel successivo procedimento civile, hanno sollevato questione di legittimità degli stessi artt. 270 e 373, in relazione agli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione.

Questo tribunale non può non condividere l'osservazione secondo cui la Costituzione lascia al legislatore ordinario ampia discrezionalità quanto ai tempi e ai modi di esercizio dell'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno derivante dal reato. Considera, tuttavia, non giustificato, e pertanto in contraddizione con il principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione) e con il diritto di azione per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi (art. 24, primo comma, della Costituzione), che quando si tratta di reato militare, l'azione civile non possa esercitarsi sin dal procedimento dinanzi al giudice militare, bensì solo successivamente, dinanzi al giudice civile.

Secondo l'originario insegnamento della Corte costituzionale questa speciale regolamentazione, derogatoria nei confronti dei principi del processo penale dinanzi al giudice ordinario, appariva giustificata dall'«esigenza di assicurare con celerità la tutela della disciplina e del servizio militare» (sentenza n. 106/1977). Ma è stata la stessa Corte a mettere successivamente in crisi la validità di questa concessione (sentenza n. 278/1987), osservando come «... l'oggetto garantito dall'intero processo penale militare ... il diritto penale militare di pace, sostanziale e processuale, non solo non può ritenersi avulso da sistema generale garantistico dello Stato ma non va più esaltato come posto a tutela di beni e valori di tale particolare importanza da superare, nella gerarchia dei valori garantiti, tutti gli altri»; ed inoltre che «... con la legge 7 maggio 1981, n. 180, sono state eliminate tutte le particolarità dei processi penali militari che potevano indurre a ritenere prevalente la particolare celerità e speditezza dei predetti processi».

Quanto poi alla disposizione dell'art. 373 del c.p.m.p., questo tribunale, sulla base anche di un'ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze nn. 55/1971, 99/1973 e 165/1975), non può non ritenere in contrasto con il diritto di azione (art. 24, primo comma, della Costituzione), ed ancora con il principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione), che la sentenza conclusiva del procedimento penale militare, nel quale per il divieto posto dall'art. 270 del c.p.m.p. il danneggiato dal reato militare non può in alcun modo intervenire come parte civile, faccia poi stato nel successivo giudizio civile, alla stessa stregua della sentenza penale del giudice ordinario.

Pertanto, appaiono non manifestamente infondate e rilevanti le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 270 e 373 del c.p.m.p., in relazione agli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione.

*P. Q. M.*

*Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di costituzionalità degli artt. 9 del r.d.-l. 20 luglio 1934, n. 1404 (convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835), e 263 del c.p.m.p., in relazione agli artt. 3 e 31, secondo comma, della Costituzione;*

*Dichiara altresì, non manifestamente infondata e rilevante la questione di costituzionalità degli artt. 270 e 373 del c.p.m.p., in relazione agli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione;*

*Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.*

Padova, addì 22 dicembre 1987

*Il presidente: ROSIN*

## N. 133

*Ordinanza emessa il 25 settembre 1987 dalla corte d'appello di Torino nel procedimento civile vertente tra Aloisi Domenico e la regione autonoma della Valle d'Aosta ed altri*

**Elezioni della regione Valle d'Aosta - Cause di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale - Ricorso alla corte di appello - Giurisdizione in unico grado - Ingiustificata disparità rispetto ai consiglieri delle regioni a statuto ordinario ai quali è assicurato il doppio grado di giurisdizione.**

**(Legge 5 agosto 1962, n. 1257, art. 27; legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 19; legge 23 aprile 1981, n. 154, art. 7). (Cost., art. 3).**

## LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile n. 881/87 r.g. promossa da Aloisi Domenico, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avvocati Gaetano Maiorino e Giuseppe Gallenca di Torino con domicilio eletto presso lo studio del secondo in via XX Settembre, 60, per procura speciale a margine del ricorso elettorale, ricorrente, contro la regione autonoma della Valle d'Aosta, in persona del presidente *pro tempore*, non comparsa, residente cotumace, ed il consigliere regionale Andrione Mario, rappresentato e difeso dal dott. proc. Roberto Louvin del foro di Aosta ed elettivamente domiciliato in Torino presso lo studio dell'avv. Andrea Comba, via Mercantini, 6, in forza di delega a margine del controricorso in atti, resistente, ed i consiglieri regionali: Martin Maurizio, Chabod Guido, Pollicini Angelo, Borbey Giuseppe, tutti elettivamente domiciliati in Torino, via Mercantini, 6, presso l'avv. prof. Andrea Comba che li rappresenta e difende per delega a margine del controricorso in atti, resistenti.

Con deliberazione 24 giugno 1987 il consiglio regionale della Valle d'Aosta respingeva il ricorso del consigliere regionale Aloisi Domenico, tendente a far dichiarare decaduti per ineleggibilità sopravvenuta i consiglieri Andrione Mario, Borbey Giuseppe, Chabod Guido, Martin Maurizio e Pollicini Angelo.

Il 14 luglio 1987 l'Aloisi presentava ricorso a questa corte ai sensi dell'art. 27 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, perché i consiglieri in questione si trovavano in conflitto di interessi con la regione (pendenza di lite) o perché rinviati a giudizio per reati a danno della regione o per giudizio di responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti sempre ai danni della regione.

I consiglieri regionali Martin, Chabod, Pollicini e Borbey si costituivano in giudizio e in via preliminare avanzavano eccezione di illegittimità costituzionale, perché la norma di legge che attribuisce la giurisdizione in primo ed unico grado alla corte d'appello di Torino sarebbe palesemente viziata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione, in quanto i resistenti vengono privati di un grado di giurisdizione, mentre la legge generale 23 aprile 1981, n. 157, art. 7, sesto comma, assicura il doppio grado di giurisdizione ai consiglieri delle altre regioni a statuto normale.

In via subordinata i resistenti sollevavano eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 7, lett. b), della legge statale 5 agosto 1962, n. 1257, che ritiene ineleggibili coloro che hanno lite pendente con la regione e che, avendo con essa un debito liquido, sono stati legalmente messi in mora, salvo che non si tratti di fatto connesso con l'esercizio del mandato. E ciò perché, se tale articolo non venisse ritenuto espressamente abrogato o dichiarato costituzionalmente illegittimo, sarebbe in contrasto con l'art. 51, primo comma, della Costituzione, per la parte in cui considera ineleggibili coloro che, avendo lite pendente con la regione, abbiano rinunciato al giudizio prima della convalida dell'elezione o entro i termini previsti per esercitare l'opzione prevista in casi di incompatibilità. Analoga difesa prospettava poi l'Andrione, successivamente costituitosi per resistere al gravame.

La prima questione appare preliminare ed assorbente, perché concerne la giurisdizione-competenza di questa corte. Infatti nei casi normali (v. le leggi 23 dicembre 1966, n. 1147 e 23 aprile 1981, n. 157), questo organo collegiale difetta di giurisdizione-competenza, se adito come giudice di primo ed unico grado.

Inoltre appare necessario adire la Corte costituzionale, perché, *in primis*, la questione di cui sopra si appalesa rilevante ai fini della decisione; ed invero, se fosse introdotto il doppio grado di giurisdizione, attraverso l'abrogazione *in parte qua* della legge 5 agosto 1962, n. 1257, questa Corte dovrebbe dichiarare il difetto di giurisdizione-competenza a conoscere della causa come giudice di primo ed unico grado.

D'altra parte la questione dedotta in via d'eccezione neppure può ritenersi manifestamente infondata, apparendo incontrovertibile secondo gli attuali orientamenti della dottrina e della giurisprudenza la disparità di trattamento, che, come si vedrà, risulterà del tutto irragionevole ed ingiustificata.

A questo punto appare opportuno, per meglio chiarire la questione, richiamare la giurisprudenza che in ordine al principio di uguaglianza si è formata nel corso di questi anni: «Al fine di valutare se una legge sia o meno in contrasto con il principio di uguaglianza non basta accertare che la stessa non sia in contrasto con i precetti inderogabili posti nel primo comma dell'art. 3 della Costituzione, giacché detto principio è violato anche quando la legge, senza un ragionevole motivo, faccia un trattamento diverso ai cittadini che si trovino in eguali situazioni» (Corte costituzionale 29 maggio 1960, n. 15, in giur. cost., 1960, 147); «Il principio di uguaglianza di trattamento tra eguali posizioni è espressione del canone di coerenza dell'ordinamento giuridico» (Corte costituzionale 30 novembre 1982, n. 204, in giur. cost., 1982, I, 2146); «Il principio di uguaglianza formale, sancito nell'art. 3, primo comma, della Costituzione, impone al legislatore di assicurare ad ognuno eguaglianza di trattamento, quando eguali siano le condizioni soggettive ed oggettive alle quali le norme giuridiche si riferiscono per la loro applicazione» (Corte costituzionale 26 gennaio 1957, nn. 3 e 28, in giur. cost. 1957, 5 e 398); «Ove le situazioni siano omogenee, il loro trattamento deve essere uniforme, ove non sussistano fondate ragioni per differenziarlo» (Corte costituzionale 26 luglio 1979, n. 83, in giur. cost. 1979, I, 640; Corte costituzionale 25 marzo 1976, n. 57, in foro it., 1976, I, 1794); «L'art. 3 della Costituzione, vieta disparità di trattamento di situazioni simili e discriminazioni irragionevoli» (Corte costituzionale 25 giugno 1980, n. 96, in giur. cost. 1980, I, 746); «C'è violazione del principio di uguaglianza quando, di fronte a situazioni obiettivamente omogenee, si ha una disciplina giuridica differenziata, determinate discriminazioni arbitrarie e ingiustificate» (Corte costituzionale 25 giugno 1981, n. 111, in giur. cost., 1981, I, 974); «Il principio di uguaglianza postula l'omogeneità delle situazioni giuridiche messe a confronto e pertanto non può essere invocato quando trattasi di situazioni intrinsecamente eterogenee: in tal caso, invero, una disciplina differenziata non può essere ritenuta arbitraria, in quanto giustificata dall' diversità su detta» (Corte costituzionale 26 ottobre 1982, n. 171, in giur. cost., 1982, I, 1739).

Nel caso di specie le situazioni sono perfettamente omogenee, non sussiste alcun ragionevole motivo (non certo ravvisabile, nella materia, per trattarsi qui di regione a statuto speciale, anziché ordinario), perché abbiano una disciplina differenziata, ed appare logico ritenere che quella vigente sia rimasta tale solo ed esclusivamente per una dimenticanza del legislatore.

In buona sostanza, gli articoli 22 e 33 della legge statale 5 agosto 1962, n. 1257, ricalcano, sotto il profilo del contenzioso in materia di ineleggibilità, la disciplina generale prevista dalla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, contenente norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, legge, cui l'art. 33 fa esplicito rinvio. Cioè il legislatore del 1962 non ha fatto che estendere alla Valle d'Aosta la disciplina generale allora vigente, perché, ovviamente non sussisteva alcun ragionevole motivo per dettare una disciplina differenziata.

Orbene il legislatore del 1968 (legge 17 febbraio 1968, n. 108) e quello del 1981 (legge 23 aprile 1981, n. 157) nell'estendere alle elezioni delle regioni a statuto normale il nuovo contenzioso elettorale amministrativo, introdotto e disciplinato dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1147, non sembrano essersi avveduti che la regione Valle d'Aosta rimaneva con un contenzioso obsoleto, comunque meno garantista del nuovo contenzioso generale amministrativo. Cioè i due legislatori non prevedevano, e ciò senza alcun ragionevole motivo, l'estensione del nuovo contenzioso alla Valle d'Aosta. E pertanto sotto questo profilo la legge 17 febbraio 1968, n. 108, all'articolo 19 e la legge 23 aprile 1981, n. 154, all'art. 7 appaiono viziati di illegittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione; di riflesso, ed è ciò che qui interessa, appare viziato l'art. 27 della legge n. 1257/1962.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Rilevata la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dai resistenti Andrione, Martin, Chabod, Pollicini, Borbey, dell'art. 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154, e di riflesso dell'art. 27 della legge 5 agosto 1962, n. 1257;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alla parte non costituita regione Valle d'Aosta, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri.*

Così deciso, in camera di consiglio, dalla prima sezione civile della corte di appello di Torino il 25 settembre 1987.

(Seguono le firme)

## N. 134

*Ordinanza emessa il 13 ottobre 1987 dal tribunale di Chiavari nel procedimento civile vertente tra Barlaro Augustina Gregoria ed altri e Sanguineti Geromalo ed altri*

**Successione legittima - Categorie dei successibili - Esclusione dei fratelli e sorelle naturali (riconosciuti o dichiarati figli di uno stesso genitore) in presenza di parenti legittimi anche se di grado meno prossimo - Richiamo alla sentenza n. 55 del 1977.**

(Cod. civ., artt. 565 e 578).

(Cost., artt. 3 e 30, terzo comma).

## IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 1309/84 ruolo generale affari contenziosi, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 13 ottobre 1987 e vertente tra Barlaro Augustina Gregoria, Barlaro Orlando Renato, Barlaro Miriam, Barlaro Carlo, Barlaro Patricia, Barlaro Bernardo, Barlaro Teresa, Barlaro Alvaro, elettivamente domiciliati in Chiavari, piazza Verdi n. 2 presso lo studio del proc. avv. Antonio Griffi che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in margine all'atto di citazione, attori, e Sanguineti Gerolamo, Sanguineti Carlotta, Sanguineti Giovanni, Sanguineti Giancarlo quale procuratore di Sanguineti Carlo, Sanguineti Domitilla in proprio e per Sanguineti Filiberto, elettivamente domiciliati in Chiavari, corso Gianelli n. 12/1, presso lo studio del proc. avv. Evasio Boggiano che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, convenuti.

## FATTO

Con citazione del 15 ottobre 1984 Barlaro Augustina, Barlaro Orlando, Barlaro Miriam, Barlaro Carlo, Barlaro Patricia, Barlaro Bernardo, Barlaro Teresa, Barlaro Alvaro rivendicavano nei confronti di Sanguineti Carlotta, Sanguineti Gerolamo, Sanguineti Giovanni, Sanguineti Carlo, Sanguineti Filiberto e Sanguineti Domitilla il loro diritto a succedere alla *de cuius* Barlaro Anna quali discendenti di fratelli naturali della medesima e dunque parenti in grado più prossimo rispetto ai convenuti, discendenti di fratelli o sorelle della madre della *de cuius* stessa.

Si costituivano i convenuti contestando le pretese dei ricorrenti, ritenute infondate.

Indi, istruitasi la causa e precisatesi la conclusioni, all'udienza del 13 ottobre 1987 seguiva l'assegnazione a sentenza.

## DIRITTO

A sostegno delle loro rivendicazioni gli attori assumono essere viziati da illegittimità costituzionale i menzionati artt. 565 e 572 del c.c. nella parte in cui escludono dalla categoria dei chiamati alla successione legittima i fratelli e le sorelle naturali, riconosciuti o dichiarati del *de cuius* e/o loro discendenti, ovvero agli stessi antepongono tutti i parenti legittimi in mancanza di membri della famiglia legittima.

Tale riconoscimento è avversato dai convenuti, tutti del ramo Sanguineti, nipoti in secondo grado della *de cuius*, secondo i quali alcun diritto all'eredità avrebbero i discendenti di Barlaro Bernardo e Barlaro Carlo, figli naturali riconosciuti dal padre della suddetta *de cuius*, spettando solo ad essi convenuti l'eredità ai sensi degli artt. 565 e 572 del c.c.

I summenzionati attori hanno inoltre proposto al tribunale di sollevare altresì la questione di legittimità costituzionale dell'art. 468 del c.c., nella parte in cui consente che, nella linea collaterale, la rappresentanza abbia luogo a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto solo ove i fratelli e le sorelle siano legittimi.

Questi i termini della controversia in atto.

L'assunto degli attori prospetta una questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata.

È infatti vero che nel nostro ordinamento la parentela naturale, fondata sul solo vincolo di sangue, spiega rilievo sul piano giuridico quando sia riconosciuta e dichiarata, ed opera, rispetto alla parentela legittima, con un contenuto più ristretto, in quanto il vincolo coinvolge solo la linea diretta.

Il nostro sistema dunque, in materia successoria, considera rilevante la parentela tra figlio naturale e genitore naturale, ma non tra i fratelli naturali.

Nessun rapporto di parentela esiste perciò tra due figli naturali riconosciuti dallo stesso genitore.

Tuttavia tale impostazione del problema ha ricevuto impulsi sempre più espansivi sia da parte dei mutamenti legislativi, che dall'elaborato giurisprudenziale della Corte costituzionale (ad es. art. 467 del c.c. dichiarato incostituzionale con una sentenza interpretativa il cui significato è stato recepito nella nuova formulazione ad opera della riforma): ciò al fine di favorire il riconoscimento del valore della filiazione anche naturale prefissato nell'art. 30 della Costituzione.

Il principio introdotto con questo articolo anziché limitarsi allo *status* di figlio naturale, è giusto a comprendere tutti i diritti che concernono la condizione del soggetto che non appartiene alla famiglia legittima perché generato fuori del matrimonio.

In conseguenza possono ritenersi comprese in tale principio situazioni relative a rapporti tra persone diverse dalla parentela naturale in via diretta.

Così la Corte costituzionale è giunta ad affermare la successibilità dei discendenti di fratelli naturali, ma ciò solo in assenza di rappresentanti della famiglia legittima e prima dello Stato.

Non ignora il tribunale che, secondo tale pronuncia (n. 55/1979), il riconoscimento della posizione del figlio naturale trova spazio per l'assenza di conflitti con i diritti dei membri della famiglia legittima, e per impedire che restino in stato di abbandono beni comunque fruibili da soggetti legati al *de cuius* da vincoli di sangue.

Ritiene tuttavia il collegio che, nel quadro di questo sempre più diffuso orientamento di favore per i diritti della filiazione naturale, possa riconoscersi rilievo anche alla posizione dei fratelli naturali.

Infatti, è pur vero che nel caso di specie gli interessi di successori legittimi del *de cuius* vengono a confliggere con chi abbia causa dalla filiazione naturale, ma la maggiore prossimità di questi ultimi congiunti, il più stretto vincolo di sangue col *de cuius* potrebbe farli preferire a più lontani parenti, seppure dotati del crisma della legittimità.

Ciò potrebbe avvenire considerando che nell'attuale assetto sociale, in cui sempre più diffusa è la famiglia mononucleare, resterebbero comunque impregiudicati i diritti degli appartenenti della famiglia legittima, intesa come quella che comprende i discendenti in linea retta.

In assenza di componenti di tale nucleo familiare, di fronte a legami successori più remoti non corrispondenti a reali vincoli affettivi, avrebbero spazio indiscriminatamente gli altri successibili secondo la prossimità del grado.

Interpretare invece ristrettamente il disposto dei menzionati articoli comporterebbe violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della mancata tutela dei figli naturali in assenza dei membri della famiglia legittima intesa in senso stretto.

Con tale interpretazione, facendo ancora una volta operare la denunziata violazione del comma secondo, art. 3, della Costituzione quale clausola di ragionevolezza, si supererebbero trattamenti deteriori a danno di chi possa vantare meri vincoli di sangue, tralasciando in tal modo ingiustificati pregiudizi posti a danno di soggetti incolpevoli.

In conclusione la Corte costituzionale va investita per la risoluzione di tale prima questione di legittimità costituzionale, che non appare manifestamente infondata ed è rilevante ai fini della decisione della lite.

Non potrà invece proporsi in questa sede la seconda questione elaborata, relativa all'art. 468 del c.c., trattandosi di questione logicamente successiva e dunque priva del carattere di rilevanza idoneo a provocare una sottoposizione al giudizio di codesta Corte.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 565 e 572 della c.c. in relazione agli artt. 3 e 30, comma terzo, della Costituzione;*

*Sospende il presente procedimento e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che la presente ordinanza sia, a cura del cancelliere, notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata al Presidente del Senato e della Camera dei deputati.*

Chiavari, addì 13 ottobre 1987

(Seguono le firme)

## N. 135

*Ordinanza emessa il 26 novembre 1987 dal tribunale di Parma nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.D.E.L. e Cassi Bruno*

**Previdenza - Indennità premio di servizio - Riliquidazione - Esclusione del diritto alla corresponsione degli interessi ed alla rivalutazione monetaria - Ingiustificata differenziazione rispetto agli analoghi casi di crediti previdenziali per i quali è invece riconosciuto tale diritto.**

**(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, conv., con modif., in legge 29 ottobre 1987, n. 440, art. 23, quarto comma).**

**(Cost., artt. 3 e 97).**

## IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa d'appello n. 35/87/F promossa dall'I.N.A.D.E.L., avv. M. Ghezzi, contro Cassi Bruno, avv. L. Petronio;

Letti gli atti;

Premesso che con sentenza in data 28 gennaio 1987 il pretore del lavoro di Parma in accoglimento del ricorso proposto da Cassi Bruno già dipendente di ente locale ha condannato l'I.N.A.D.E.L. a riliquidare l'indennità premio di servizio con il computo della intera indennità integrativa speciale maturata all'atto del collocamento a riposo, concedendo inoltre sulla somma riconosciuta a titolo di riliquidazione la rivalutazione monetaria e gli interessi legali a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello del collocamento a riposo; e ciò in base alla sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale 13 novembre 1986, n. 236, che dichiarava non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299 (di conversione del d.-l. 7 maggio 1980, n. 153) con riferimento agli artt. 1 e 1-bis del d.-l. 1° dicembre 1977, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1977, n. 91, e agli artt. 1 e 9 della legge 29 maggio 1982, n. 297;

Rilevato che l'I.N.A.D.E.L. ha proposto appello, oltre che sul capo principale della sentenza anche su quello inerente alla sua condanna al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma riconosciuta a titolo di riliquidazione;

Rilevato che nelle norme del giudizio è intervenuto il d.-l. 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440 (*Gazzetta Ufficiale* 30 ottobre 1987, n. 255), il cui articolo 23, quarto comma, sancisce espressamente che «le norme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio non danno luogo a corresponsione di interessi e a rivalutazione monetaria»;

Vista l'eccezione di illegittimità costituzionale di detta norma sollevata dall'appellato con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione;

Ritenuto che la proposta questione di legittimità costituzionale appare rilevante e non manifestamente infondata; ed invero:

1) quanto alla rilevanza è sufficiente osservare che per effetto dello *jus superveniens* dovrebbe riformarsi la sentenza appellata sul punto relativo alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali;

2) quanto alla non manifesta infondatezza, essa sembra sussistere con riferimento ad entrambe le disposizioni costituzionali invocate, e cioè:

a) sembra essere violato il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione giacché tutto in nostro ordinamento giuridico è improntato al principio per il quale al creditore di un obbligazione pecuniaria sono sempre riconosciuti gli interessi legali (art. 1282 del c.c.) e, in caso di mora, anche il maggiore danno (art. 1224, secondo comma, del c.c.); principio che trova espressa conferma anche nell'ambito previdenziale e cioè nelle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

b) sembra altresì violato il precetto di cui all'art. 97 della Costituzione perché l'esonerare l'istituto previdenziale dalla corresponsione della svalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme dovute significherebbe rimuovere l'unica sanzione che può costituire remora al ritardo e che quindi è idonea a garantire il «buon andamento della amministrazione» di cui si preoccupa la norma costituzionale invocata;

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 23 e 24 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del d.-l. 31 agosto 1987, n. 359, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella parte in cui esclude l'obbligo della corresponsione della rivalutazione monetaria e degli interessi sulle somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio; e ciò per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione;*

*Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale della presente ordinanza insieme con gli atti e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni di cui infra;*

*Ordina la cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri;*

*Manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Parma, addì 26 novembre 1987

*Il presidente: (firma illeggibile)*

87C0582

---

---

N. 136

*Ordinanza emessa il 26 novembre 1987 dal tribunale di Parma nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.D.E.L. e Boni Maria*

**Previdenza - Indennità premio di servizio - Riliquidazione - Esclusione del diritto alla corresponsione degli interessi ed alla rivalutazione monetaria - Ingiustificata differenziazione rispetto agli analoghi casi di crediti previdenziali per i quali è invece riconosciuto tale diritto.**

**(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, conv., con modif., in legge 29 ottobre 1987, n. 440, art. 23, quarto comma).**

**(Cost., artt. 3 e 97).**

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa d'appello n. 36/87/F promossa dall'I.N.A.D.E.L., avv. M. Ghezzi, contro Boni Maria, avv. Petronio;

Letti gli atti;

Premesso che con sentenza in data 16 gennaio-9 febbraio 1987 il pretore del lavoro di Parma in accoglimento del ricorso proposto da Boni Maria già dipendente di ente locale ha condannato l'I.N.A.D.E.L. (*omissis*);

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 135/1988).*

88C0583

---

---

N. 137

*Ordinanza emessa il 26 novembre 1987 dal Tribunale di Parma nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.D.E.L. e Alfieri Maria*

**Previdenza - Indennità premio di servizio - Riliquidazione - Esclusione del diritto alla corresponsione degli interessi ed alla rivalutazione monetaria - Ingiustificata differenziazione rispetto agli analoghi casi di crediti previdenziali per i quali è invece riconosciuto tale diritto.**

**(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, conv., con modif., in legge 29 ottobre 1987, n. 440, art. 23, quarto comma).**

**(Cost., artt. 3 e 97).**

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa d'appello n. 38/87/P promossa da l'I.N.A.D.E.L., avv. M. Ghezzi, contro Alfieri Mario, avv. Petronio;

Letti gli atti;

Premesso che con sentenza in data 28 gennaio 1987 il pretore del lavoro di Parma in accoglimento del ricorso proposto da Alfieri Maria già dipendente di ente locale ha condannato l'I.N.A.D.E.L. (*omissis*);

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 135/1988).*

88C0584



## N. 138

*Ordinanza emessa il 20 gennaio 1988 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Antonelli Ermanda e l'I.N.P.S.*

**Previdenza ed assistenza - Artigiani ed esercenti attività commerciali - Contributo aggiuntivo aziendale (a percentuale) per l'assistenza malattia e l'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti - Corresponsione di tale contributo non in base al sistema previdenziale esistente ma «in attesa della legge di riforma del sistema» - Commisurazione dello stesso al reddito di impresa imponibile dichiarato ai fini Irpef, anziché al «reddito d'impresa» che dà titolo all'assicurazione sociale obbligatoria.**

**(D.-L. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modif., in legge 26 febbraio 1982, n. 54, art. 2, secondo comma). (Cost., artt. 3, primo comma, 23 e 53, primo comma).**

## IL PRETORE

Sciogliendo la riserva che precede, osserva:

## IN FATTO

Ermando Antonelli, artigiano, ha adito questo pretore chiedendo la condanna dell'I.N.P.S. alla restituzione della somma di L. 3.488.840 versata in base all'art. 2, secondo comma, del d.-l. 22 dicembre 1981, n. 791, come modificato dall'articolo unico della legge di conversione 26 febbraio 1982, n. 54.

Il ricorrente ha posto la questione di legittimità costituzionale della sopracitata norma in relazione agli artt. 3, 23, 36 e 53 della Costituzione.

Ritualmente si è costituito in giudizio l'I.N.P.S. insistendo per la legittimità del suo operato.

Il pretore all'udienza del 12 gennaio 1988 si è riservato sulla questione di legittimità costituzionale posta dal ricorrente.

## IN DIRITTO

L'art. 2, secondo comma, del d.-l. 22 dicembre 1981, n. 791, come modificato dall'articolo unico della legge di conversione 26 febbraio 1982, n. 54, stabilisce «I contributi base e di adeguamento dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciale per l'anno 1982 sono confermati nella misura stabilita per l'anno 1981 e sono soggetti alla variazione annuale di cui all'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, anche ai fini del calcolo della pensione sulla base della contribuzione differenziata, per l'anno 1982 è altresì dovuta dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali alle gestioni speciali dell'assicurazione per invalidità, la vecchiaia ed i superstiti un contributo aggiuntivo aziendale pari, rispettivamente, al 4 e 4,20 per cento del reddito di impresa imponibile dichiarato ai fini dell'Irpef per l'anno precedente o divenuto definitivo in sede di accertamento, se superiore. Detto contributo non può comunque essere superiore a lire 2 milioni, con il limite minimo di L. 50.000, nei casi in cui il reddito di impresa imponibile ai fini dell'Irpef risulti inferiore a L. 1.250.000».

In tal modo, fermo restando l'obbligo degli artigiani di versare i contributi previsti dal sistema pensionistico attualmente in vigore (art. 1 ed art. 2, primo comma, del d.-l. n. 791/1981), in secondo comma del su ricordato art. 2 impone agli artigiani l'obbligo di corrispondere dal 1981 un contributo aggiuntivo in attesa di una riforma di cui nulla si dice.

Appare quanto dubbia, ex art. 23 della Costituzione, la legittimità di una previsione di legge che impone una prestazione patrimoniale in relazione non già ad un sistema previdenziale esistente, bensì «in attesa» di un nuovo sistema previdenziale di cui non è dato sapere se, come e quando sarà attuato.

Il sopracitato art. 2, secondo comma, nel prevedere la commisurazione del contributo al «reddito d'impresa imponibile dichiarato ai fini dell'Irpef», e non già al solo reddito di impresa derivante dall'attività protetta, contrasta, inoltre, con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, così come già ritenuto dal pretore di Parma, il quale con ordinanza del 13 maggio 1986, ha rimesso la relativa questione alla Corte costituzionale.

Infine, è appena il caso di rilevare che la questione che si propone all'attenzione della Corte costituzionale è rilevante nel presentare giudizio, concernendo la normativa che regola la misura della contribuzione richiesta dall'I.N.P.S. al ricorrente.

P. Q. M.

*Dichiara non manifestante infondata, in relazione all'art. 3, primo comma, e 53, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, del d.-l. 22 dicembre 1981, n. 791, così come modificato con l'articolo unico della legge di conversione 26 febbraio 1982, n. 54;*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione della medesima al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.*

Roma, addì 20 gennaio 1988

Il pretore: FARGNOLI

88C0585

N. 139

*Ordinanza emessa il 16 dicembre 1987 dal pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Fasciana Luigi e Ditta David Sollazzini e figli*

**Lavoro - Rapporto - Statuto dei lavoratori - Provvedimenti disciplinari - Sanzioni espulsive - Garanzie procedurali - Inapplicabilità secondo la giurisprudenza della Cassazione, per le imprese con meno di 16 dipendenti.**

**(Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, secondo e terzo comma).**

**(Cost., artt. 2 e 3).**

IL PRETORE

Rilevato che Fasciana Luigi ha impugnato il licenziamento intimatogli dalla S.n.c. Sollazzini David e Figli con motivazione disciplinare deducendone l'illegittimità per mancata previa contestazione dell'addebito a norma dell'art. 7 dello statuto;

che la convenuta ha eccepito l'inapplicabilità dell'art. 7 dello statuto nei propri confronti, avendo meno di 16 dipendenti; che secondo l'orientamento della s.C., (s.u. 5 novembre 1987, n. 8189), cui questo pretore è tenuto ad adeguarsi per il principio di nomofilachia, l'applicabilità dell'art. 7 dello statuto alle imprese con meno di 16 dipendenti, testualmente prevista dall'art. 35 stessa legge, va limitata alle sanzioni conservative, mentre la sua inapplicabilità a quelle espulsive discende dalla irrilevanza dei motivi nel licenziamento *ad nutum*;

Ritenuto che tale orientamento riproduce lo stesso ordine di pensiero in punto di operatività delle garanzie procedurali per le meno gravi sanzioni conservative e non per quelle espulsive, censurato da Corte costituzionale sentenza n. 204/1982;

che il principio costituzionale *audiatur et altera pars* (Corte costituzionale cit.) esige che il secondo e terzo comma dell'art. 7 della l. n. 300/1970 trovino applicazione in ogni caso di licenziamento motivato da ragioni disciplinari o c.d. ontologicamente disciplinare (Cass. sez. un. 1º giugno 1987, n. 4823; Giust. civ. 1987 I, 1378);

che l'ammissibilità del licenziamento *ad nutum* ed il connesso principio di irrilevanza dei motivi non incide sull'esigenza di tutela della personalità del lavoratore consentendogli la difesa da contestazioni disciplinari;

che l'inapplicabilità dell'art. 18 dello statuto alle imprese con meno di 16 dipendenti non costituisce argomento ostativo all'ammissibilità di garanzie procedurali nel licenziamento disciplinare nelle imprese minori, in quanto l'ordine di reintegra non costituisce effetto necessario ed indefettibile dell'eventuale declaratoria di nullità del licenziamento, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 35 statuto;

Ritenuto per quanto precede non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo e terzo comma, della legge n. 300/1970 interpretati nel senso che non siano applicabili alle sanzioni espulsive comminate in imprese con meno di 16 dipendenti, per contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo e terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, per contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude l'applicabilità alle sanzioni espulsive comminate in imprese con meno di 16 dipendenti;

Ordina la trasmissione degli atti del procedimento, a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale;

Dispone la notifica del presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Sospende il processo in corso.

Lì, 16 dicembre 1987

Il pretore: (firma illeggibile)

88C0586

N. 140

Ordinanza emessa il 12 dicembre 1987 dal giudice istruttore presso il tribunale di Ancona nel procedimento civile vertente tra S.n.c. Vecchi e Romagnoli contro Torelli Leone

**Giudizio civile - Sequestro conservativo - Possibilità, per il soggetto che subisce il sequestro, di chiederne la revoca solo in seguito a versamento di una cauzione.**

(Cod. proc. civ., art. 684).

#### IL GIUDICE ISTRUTTORE

A scioglimento della riserva posta all'udienza di trattazione 3 dicembre 1987, premesso che *ex art. 1* della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, «La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione» ed a questo proposito «Il sistema vigente in Italia del sindacato di costituzionalità è tale per cui tutte le volte che una autorità giurisdizionale chiamata ad attuare la legge nel caso concreto, dubiti fondatamente della legittimità costituzionale di questa, deve sospendere il provvedimento e trasmettere agli atti alla Corte costituzionale, unico organo competente a risolvere la controversia» (Corte costituzionale sentenza n. 129 del 12 dicembre 1957), ritenute che deve preliminarmente il g.i. verificare i propri poteri in materia, se cioè la questione sia ritualmente ammissibile, tenuto conto che, altrettanto preliminarmente, *ex art. 23*, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 «La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata, di ufficio, dall'autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza contenente le indicazioni previste alle lettere *a)* e *b)* del primo comma e le disposizioni di cui al comma precedente»;

Rilevato che con sentenza 3-10 giugno 1970, n. 88, la stessa Corte costituzionale ha statuito l'ammissibilità dell'eccezione in questione quando il giudice istruttore civile è organo giurisdizionale ed emette nel caso concreto, un provvedimento decisorio e poiché, nell'emetterlo, dovrebbe e deve applicare la normativa impugnata, ben può legittimamente denunciare l'incostituzionalità davanti alla Corte (il provvedimento decisorio-giurisdizionale fra l'altro non reclamabile né impugnabile ma semmai soltanto indiretto e mediato in sede di collegio oggetto di conferma o meno è, stando all'art. 684 del c.p.c., la revoca, da parte del g.i., del sequestro conservativo previo versamento, da parte del debitore, di idonea cauzione, tenuto conto che oltretutto «la competenza a concedere la revoca del sequestro, ai sensi dell'art. 684, del c.p.c., spetta al giudice istruttore nel giudizio di primo grado, non anche al collegio» (Cass. 12 maggio 1959, n. 1402), e la revoca o conferma, *lato sensu*, attiene in realtà al giudizio di convalida del provvedimento cautelare (sia esso concesso dal presidente del tribunale, dal pretore dirigente o dal giudice istruttore del tribunale o dal pretore che istituisce la vertenza), giudizio comunque, lo si accenna, strumentale rispetto al giudizio di merito *stricto sensu* (la misura cautelativa amminicolo del diritto) ed addirittura, a far rilevare maggiormente la natura giurisdizionale del g.i. «L'ordinanza di cui all'art. 684 del c.p.c. non è impugnabile con ricorso in Cassazione, anche se implicitamente vulneri il merito della causa» (Cass. 31 ottobre 1947, n. 1645);

Poiché la massima *a contrario* secondo cui «Il giudice incaricato dell'istruttoria nei procedimenti civili non è competente a promuovere una questione di legittimità costituzionale, la cui soluzione sia da lui ritenuta necessaria per la definizione del giudizio instaurato avanti all'ufficio giudiziario la quale è addetto» (Corte costituzionale sentenza

9 aprile 1963, n. 44) non è invocabile nella specie in quanto la detta soluzione non attiene alla definizione del giudizio di merito, rispetto al quale la convalida e la concessa misura cautelare rimangono strumentali ma mai assurgono ad oggetto del giudizio principale di merito (accertamento del credito ed eventuale condanna in tal senso del debitore), e quindi «se una norma processuale può essere applicata soltanto dal giudice istruttore civile per decidere in merito ad un provvedimento che è di sua esclusiva competenza, spetta al medesimo, e non al collegio cui è addetto, valutare se sia non manifestamente infondata e rilevante l'eccezione di incostituzionalità riguardante detta norma, proponendo al riguardo la questione davanti alla Corte costituzionale, in quanto la norma processuale denunciata gli riserva poteri decisori in ordine al provvedimento che assume forma non impugnabile» (sentenza Corte costituzionale 1<sup>o</sup>-10 giugno 1966, n. 62);

Poiché infine, al riguardo «Il giudice istruttore civile non è legittimato a proporre alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, una questione di legittimità costituzionale la cui soluzione sia da lui ritenuta necessaria per la definizione del giudizio promosso avanti al tribunale al quale è addetto. Pur in difetto di una norma testuale dalla quale desumere la soluzione e nonostante la genericità e non univocità di formulazione delle disposizioni invocabili al riguardo appaiono decisive per la soluzione negativa la posizione del giudice istruttore nel processo civile e la natura degli accertamenti che si rendano necessari al fine della proposizione della questione di costituzionalità. Invero il giudice istruttore, mentre è dotato di un ampio potere di ordinanza relativo alla raccolta di ogni specie di mezzi istruttori e, più generalmente di tutti gli elementi che attengono allo svolgimento del processo, non ha competenza ad emettere provvedimenti decisori, riservati alla competenza del collegio. Ma la proposizione di una questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto ad essa equiparato richiede la valutazione, oltre che della non manifesta infondatezza, anche della sua rilevanza al fine della statuizione sul merito della controversia il che importa l'esercizio di una attività volta alla ricerca ed interpretazione delle norme da applicare per la definizione della controversia e quindi alla delimitazione dell'ambito entro cui è da contenere lo svolgimento del processo, tale cioè da interferire sull'attività di giudizio di esclusiva competenza del collegio (sentenza Corte costituzionale 11-20 dicembre 1962, n. 109), massima anch'essa non invocabile nel caso in esame trattandosi, quanto all'art. 684 del c.p.c., di norma processuale non rilevante ai fini della statuizione sul merito, atteso che l'eccezione di illegittimità costituzionale non appare allo stato degli atti, manifestamente infondata, in quanto la concessione della misura cautelare (sequestro conservativo) anteriormente al giudizio di merito ed «inaudita altra parte» lascia il sequestro in posizione processualmente più debole rispetto a quella del sequestrante per tutto il periodo di tempo che intercorre fra l'instaurazione del giudizio di convalida e di merito (senza alcuna prospettiva di far valere le proprie ragioni in ordine alla legittimità del sequestro) e la definizione della vertenza tramite sentenza passata in giudicato, pregiudizio quest'ultimo difficilmente ovviabile con la responsabilità aggravata di cui all'art. 96 del c.p.c., e tali inconvenienti non sono in realtà evitabili tramite il versamento di cauzione da parte del sequestrante, istituto che favorisce da un lato la parte economicamente più datata (in grado di reperire la disponibilità liquida per il dissequestro) rispetto a quella impossibilitata, dall'altro, anche nell'ipotesi di solvibilità della cauzione, tale da immobilizzare la disponibilità liquida per il lungo tempo necessario allo svolgimento processuale, con conseguente svalutazione monetaria del capitale;

Ritenuto infine che, ad avviso di questo giudice istruttore, l'incostituzionalità dalla norma non risiede, di per sé, nell'istituto della cauzione, ma nel subordinare il dissequestro esclusivamente al versamento della stessa, inibendosi aprioristicamente al g.i. ogni valutazione del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* riscontrati nell'ordinanza o decreto presidenziale, quindi ogni forma di controllo sul merito del detto provvedimento, controllo al contrario consentito al g.i. ex art. 648 e 645 del c.p.c. in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, mentre allo stato non può esercitarsi la potestà di revoca *sic et simpliciter* ex art. 177 del c.p.c., che si riferisce alle mere ordinanze pronunciate dallo stesso g.i.;

P. Q. M.

*Letti l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara ammissibile e non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale, formulata nel presente giudizio civile n. 2459/86 da parte convenuta, relativamente all'art. 684 del c.p.c. nella parte in cui subordina la revoca del sequestro conservativo da parte del g.i. esclusivamente al versamento di idonea cauzione da parte del sequestro, per la causale di cui alla motivazione della presente ordinanza;*

*Ordina la sospensione della controversia in oggetto e l'immediata trasmissione degli atti processuali alla Corte costituzionale;*

*Manda alla cancelleria civile dell'intestato tribunale per la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché alla Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Ancona, addì 12 dicembre 1987

Il giudice istruttore: BONIVENTO

## N. 141

*Ordinanza emessa il 22 gennaio 1988 dal Pretore di Monza nel procedimento civile vertente tra Cannata Giuseppe e S.p.a. Luigi Fontana*

**Lavoro - Collocamento obbligatorio - Soggetti aventi diritto - Non prevista inclusione, tra di essi, degli invalidi civili, se la menomazione da cui sono affetti è di natura psichica - Irrazionale disparità di trattamento rispetto agli invalidi di guerra, per i quali il carattere psichico della menomazione non osta all'avviamento al lavoro - Diversità della questione, secondo il giudice rimettente, da quella già esaminata in materia dalla Corte costituzionale in sentenza n. 52/1985.**

(Legge 2 aprile 1968, n. 482, art. 5).

(Cost., art. 3).

## IL PRETORE

Oggi, 22 gennaio 1988, innanzi al pretore dott. D'Aietti sono comparsi i procuratori delle parti: il pretore dà lettura in udienza della presente ordinanza: Giuseppe Cannata venne avviato al lavoro con nulla osta dell'u.p.l.m.o. di Milano n. 4149 del 5 marzo 1987 presso la Fontana Luigi S.p.a. di Veduggio (Milano) ai sensi della legge n. 482/1968, quale invalido civile. Egli si era iscritto negli speciali elenchi riservati alle categorie protette dalla legge n. 482/1968, per beneficiare del collocamento obbligatorio, in quanto affetto da «emiplegia spastica sinistra a sindrome epilettica come postumo di cerebropatia infantile» (accertamento svolto dalla apposita commissione sanitaria - vedi doc. 1 di parte resistente).

Al momento di procedere all'assunzione la società Fontana si rifiutò di darvi corso sostenendo l'inapplicabilità della legge n. 482/1968 agli invalidi effetti da «un male psichico».

Effettivamente, la legge n. 482/1968 non menziona espressamente gli invalidi civili psichici tra i soggetti collocabili al lavoro in via autoritativa (art. 5). Giuseppe Cannata risulta portatore di una menomazione in parte fisica e in parte psichica originata da un trauma cerebrale infantile. La commissione sanitaria per l'accertamento dell'invalidità civile di Desio, in data 30 ottobre 1979, ha attestato che l'invalidità (superiore ai 2/3) del ricorrente, pur riducendo la sua capacità lavorativa, non esclude la possibilità di frequenza di corsi di addestramento professionale (normali) e di inserimento al lavoro anche «a mezzo di lavoro normale, purché lontano da macchine semoventi, carichi pendenti o pericoli di precipitazione».

La questione merita di essere nuovamente sottoposta al vaglio della Corte costituzionale. La legge n. 482/1968 presenta chiari sintomi di illegittimità costituzionale che non appaiono allo stato superabili in via meramente interpretativa.

## IL DIRITTO VIVENTE

La stessa Corte costituzionale ha affermato (sent. n. 163/1983) che «non sono costituzionalmente, oltre che moralmente, ammissibili esclusioni o limitazioni dirette a relegare su un piano di isolamento e di assurda discriminazione soggetti che, particolarmente colpiti nella loro efficienza fisica o mentale, hanno, all'incontro, pieno diritto di inserirsi nel mondo del lavoro».

D'altra parte, la Corte di cassazione con la sentenza n. 4751/1987 ha autorevolmente consolidato l'orientamento di legittimità che escludeva l'applicazione della legge n. 482/1968 agli invalidi psichici, superando, così, i contrari indirizzi dei giudici di merito che l'avevano ritenuta applicabile anche a tale categoria di invalidi, purché fossero in possesso di apprezzabile capacità lavorativa e non costituissero pericolo per sé o per la salute e l'incolumità dei compagni di lavoro. Il supremo collegio ha ribadito l'esclusione dei soggetti affetti da una invalidità psichica, anche solo parziale, dalla disciplina del collocamento obbligatorio argomentando sulla base di una presunzione assoluta di pericolosità per le imprevedibili ripercussioni dei loro comportamenti nella vita di relazione e in particolare nei rapporti personali con il mondo del lavoro. Tale pericolosità sussisterebbe, secondo la Corte, sia nel caso di minorazione psichica pura» o derivante da causa fisica od organica, sia di malattia insieme psichica e fisica ed indipendentemente dalla misura percentuale (prevalente o meno) dell'una o dell'altra. La ragione della esclusione degli invalidi psichici si pigherebbe con il fatto che, per la natura delle loro limitazioni, non sarebbe possibile l'accertamento sanitario del collegio medico (art. 20) volto a stabilire che la natura e il grado dell'invalidità possano non riuscire di pregiudizio alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti; accertamento che sarebbe, invece concepibile soltanto per le minorazioni fisiche.

Tali considerazioni della suprema Corte, numerose, univoche, esegeticamente non discutibili, costituiscono il diritto vivente, proclamato dalle autorevoli decisioni della Corte di cassazione (cfr. in senso conforme: Cass. 21 febbraio 1986, n. 1072, Cass. 27 agosto 1986, n. 5259, Cass. 6 novembre 1986, n. 6520, Cass. 27 maggio 1987, n. 4751); la conseguenza è che il giudice di merito non può discostarsi da tale orientamento a favore di una lettura della legge n. 482/1968 conforme al principio fondamentale di rango costituzionale che impone di valutare in modo eguale le situazioni equivalenti, facendo prevalere, in via di interpretazione, quel significato della norma che consenta di evitare il trattamento discriminatorio; e ciò neppure quando si sia potuta accertare in concreto l'assoluta mancanza di pericolosità dell'invalido civile psichico in relazione al particolare tipo di mansioni assegnategli.

#### LA RILEVANZA

Pertanto, non può comunque, trovare accoglimento la domanda del ricorrente di essere collocato al lavoro alle dipendenze della società Fontana, in quanto la categoria dell'invalido civile «psichico» non è espressamente ricompresa tra i soggetti che possono beneficiare del collocamento obbligatorio; né questo pretore può superare il vincolo costituito dal dato letterale della normativa sul collocamento obbligatorio senza porsi in palese contrasto con l'orientamento accolto dal supremo giudice di legittimità. La questione appare, quindi, rilevante nel presente giudizio.

#### NUOVO PROFILO DI INCOSTITUZIONALITÀ

Nondimeno, sotto un profilo nuovo, finora non prospettato, appare opportuno sottoporre nuovamente al vaglio del Giudice delle leggi la questione relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge n. 482/1968.

È pur vero che la Corte costituzionale (sent. n. 52/1985), nel dichiarare inammissibile la questione di costituzionalità del predetto art. 5, ha rimesso la questione al legislatore, importando la sua soluzione un intervento «creativo» di carattere discrezionale non rientrante tra i compiti del giudice costituzionale. Peraltro, le ordinanze dei giudici di merito avevano evidenziato dubbi di legittimità costituzionale in relazione all'art. 5 della legge n. 482/1968 sotto il profilo della violazione del disposto dell'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento degli invalidi civili affetti da minorazione psichica che erano ingiustificatamente collocati in una posizione deteriore rispetto a quelli colpiti da menomazione fisica.

Si prospetta, invece, un altro e nuovo profilo di incostituzionalità della legge n. 482/1968, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui consente l'avviamento obbligatorio degli invalidi psichici di guerra (art. 2) e lo nega agli invalidi civili psichici.

L'art. 2 della legge n. 482/1968 considera «invalidi di guerra coloro che, durante l'effettivo servizio militare siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro, in seguito a lesioni o ad infermità incontrate o aggravate per servizio di guerra o comunque, per fatto di guerra». La tutela legislativa viene accordata agli invalidi di guerra a prescindere dalla natura della loro invalidità, in quanto, ai fini dell'applicazione della disciplina sul collocamento obbligatorio, rileva unicamente la menomazione della capacità lavorativa (che va valutata sulla base delle tabelle allegate al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 873, al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ed alla legge 10 ottobre 1950, n. 648). L'unico limite per l'insegnamento nelle categorie protette dall'art. 2 è rappresentato dal grado di menomazione che non deve essere inferiore al 20% (salvo le eccezioni indicate nel terzo comma alle lettere *a*), *b*) e *c*) dello stesso articolo). Peraltro, nelle citate tabelle, che definiscono i soggetti classificabili quali invalidi di guerra (militari e civili) agli effetti della legge n. 482/1968, sono elencate numerose tipologie di anomalie di carattere «psichico».

Infatti, nella tabella *A* del r.d. 12 luglio 1923, n. 1491, fra le minorazioni che danno titolo allo *status* di invalido di guerra, sono inserite:

«1ª categoria

(*Omissis*).

6) le alterazioni delle facoltà mentali, permanenti, insanabili e gravi;

7) le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, o isolatamente, o nel loro complesso, profondi e irreparabili mutamenti».

*2ª categoria**(Omissis).*

10) le lesioni ed affezioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale).

*5ª categoria**(Omissis).*

21) l'epilessia.

*6ª categoria**(Omissis).*

15) le nevriti».

Se si dovesse aderire all'orientamento prospettuale dalla Corte di cassazione, secondo il quale l'art. 5 legge n. 482/1968 andrebbe inteso nella sua peculiare portata letterale, ne deriverebbe una gravissima ed insuperabile disparità di trattamento degli invalidi civili psichici, esclusi dalla tutela dell'avviamento obbligatorio al lavoro, rispetto agli invalidi psichici di guerra che, invece, ne beneficiano (senza, peraltro, essere soggetti ad alcuna preventiva indagine sulla loro concreta «pericolosità»). Tale discriminazione (contrariamente a quella precedentemente rilevata dalla giurisprudenza di merito che si fondava sul confronto tra invalidità fisica e psichica e che affermava l'assoluta omogeneità genetica delle due categorie) attiene, peraltro, alla differente e discriminata protezione che viene accordata ai soggetti portatori della medesima minorazione.

Non è assolutamente giustificabile la diversità di trattamento degli invalidi civili psichici rispetto agli invalidi psichici di guerra che porta ad escludere i primi da ogni opportunità di collocamento protetto. È evidente l'irrazionalità della normativa che accorda una opposta tutela a soggetti appartenenti alla medesima categoria di invalidità e ciò per aver attribuito rilievo alla mera «occasione» che ha determinato l'invalidità «occasione» che viene, così, elevata a presupposto per la concessione del beneficio.

Tale elemento di differenziazione, in ogni caso, posto che sia stato considerato dal legislatore come circostanza sufficiente a giustificare diversi trattamenti giuridici, valorizza un elemento, quale il coinvolgimento in un fatto di guerra, che non può avere maggior rilievo, sul piano costituzionale, nel bilanciamento con il fondamentale principio di uguaglianza che, all'opposto, non giustificerebbe una disparità di trattamento.

Pertanto, in attesa che il legislatore risolva la questione sul piano normativo, per rendere possibile una concreta tutela dei diritti degli invalidi civili psichici sotto il profilo del collocamento al lavoro, è indispensabile l'intervento della Corte costituzionale in quanto appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482, nella parte in cui non consente l'avviamento obbligatorio anche degli invalidi civili psichici sotto il profilo della disparità di trattamento con gli invalidi di guerra psichici per i quali, invece, è previsto il meccanismo del collocamento obbligatorio di cui alla citata legge.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'avviamento obbligatorio al lavoro degli invalidi civili affetti da menomazioni psichiche discriminandolo rispetto agli invalidi di guerra psichici per i quali, invece, è previsto il meccanismo del collocamento obbligatorio di cui alla citata legge;*

*Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dispone la sospensione del giudizio in corso e la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura del cancelliere al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;*

*Dispone che il cancelliere non notifichi la presente ordinanza alle parti costituite, presenti nella odierna udienza in cui dà lettura dell'ordinanza.*

Monza, addì 22 gennaio 1988

*Il pretore: D'AIETTI*

## N. 142

*Ordinanza emessa il 24 novembre 1987 dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Palermo sul ricorso proposto da Fazio Giuseppe contro Ministero della pubblica istruzione*

**Impiego pubblico - Istruzione universitaria - Concorso a posti di professore ordinario - Inquadramento giuridico ed economico per i vincitori, senza distinzioni tra di essi, come professori straordinari per un triennio - Incongruente equiparazione dei vincitori provenienti dal ruolo di professori universitari sia pure di fascia inferiore (professore associato confermato), già valutati positivamente, (e perciò da non assoggettare al periodo di prova del triennio di straordinariato) ai docenti privi di tale requisito perché non provenienti dal ruolo dei professori universitari.**

**(D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, artt. 6 e 36, secondo, terzo e quarto comma; legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 4, ultimo comma).**

**(Cost., artt. 3 e 97).**

## IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2191/1986 proposto dal prof. Fazio Giuseppe, rappresentato e difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio, in Palermo, via Antonio Lo Bianco n. 8, contro il Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, per l'annullamento del d.m. 30 ottobre 1986, col quale il ricorrente è stato nominato professore universitario straordinario di contabilità di Stato presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della pubblica istruzione;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 24 novembre 1987 la relazione del primo referendario dott. Nicolò Monteleone e uditi, altresì, l'avv. G. Fazio per il ricorrente e l'avv. dello Stato Maurilio Mango per l'amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

## FATTO

Il prof. Giuseppe Fazio, libero docente in Istituzioni di diritto pubblico, veniva nominato, a seguito di pubblico concorso, assistente ordinario con decorrenza 1° novembre 1969. Nell'anno accademico 1968-69 veniva allo stesso conferito l'incarico di insegnamento della Contabilità di Stato, con conferma annuale fino al 1972-73. Con decreto del 1° novembre 1973 veniva nominato professore stabilizzato in tale materia, svolgendo il relativo insegnamento fino all'anno accademico 1982-83, durante il quale, dopo aver superato apposito concorso, veniva inquadrato con la posizione di professore associato confermato.

Il predetto docente, essendo risultato vincitore del relativo concorso, con decreto ministeriale 30 ottobre 1986 veniva nominato professore straordinario di contabilità di Stato presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Palermo.

Con il ricorso in epigrafe, il prof. Fazio ha impugnato tale decreto, chiedendone l'annullamento nella parte in cui limita ad un triennio la nomina del ricorrente e gli conferisce la posizione di «straordinario», deducendo le seguenti censure:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 22 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

Sostiene il ricorrente che il servizio triennale di straordinariato previsto dall'art. 6 del d.P.R. n. 382/1980 riguarda soltanto i professori che entrano in ruolo dall'esterno e non già quelli che provengono dalla posizione di confermati, irrisolto quanto le due fasce di docenti (ordinari ed associati), data l'unicità del ruolo e l'unitarietà delle funzioni docente devono ritenersi poste sullo stesso piano, per cui non è ammissibile un secondo giudizio di conferma per il solo fatto della modifica di posizione.

Peraltro, l'art. 79 del t.u. delle leggi sull'istruzione superiore (r.d. 31 agosto 1933, n. 1592), nel prevedere la conservazione dell'anzianità e del grado precedentemente rivestito, intenderebbe conservare — anche nella nuova fascia — il giudizio di conferma acquisito nella posizione di associato;



2) illegittimità costituzionale dell'art. 6 e dell'art. 36, secondo, terzo e quarto comma, del d.P.R. n. 382/1980 in relazione all'art. 3 della Costituzione, in quanto l'obbligo di sottoporre ad un ulteriore giudizio di conferma un professore associato già stabilizzato e già libero docente confermato pone questi nella stessa posizione di un soggetto privo di tali requisiti perché non proveniente dal ruolo dei professori universitari, con palese disparità di trattamento anche con riferimento a tutti gli altri pubblici dipendenti per i quali l'art. 10 del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, prevede l'esonero del periodo di prova se, vincitori di concorso, provengono da carriera corrispondente della stessa o di altra amministrazione, presso la quale abbiano superato tale periodo disimpegnando mansioni analoghe a quelle attinenti alla nuova qualifica. Rileva, ancora, il ricorrente che nella precedente qualità di professore associato confermato aveva acquisito il diritto a rimanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età (art. 6 della legge 9 dicembre 1985, n. 705), mentre, dopo avere superato il concorso per la fascia superiore, avrebbe un trattamento diverso ed inferiore sia sotto il profilo giuridico che sotto quello economico.

L'avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio per il Ministero della pubblica istruzione, con memoria difensiva del 26 giugno 1987 ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.

Il ricorrente, nelle note di udienza del 13 novembre 1987, ha insistito per l'accoglimento del ricorso e subordinatamente perché venga sollevata la dedotta questione di legittimità costituzionale.

Alla pubblica udienza del 24 novembre 1987 la causa è passata in decisione, dopo aver sentito i difensori delle parti che si sono riportati agli scritti.

#### DIRITTO

Con il primo motivo di gravame, il ricorrente sostiene che il servizio di straordinariato previsto per i professori universitari dall'art. 6 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, riguarda esclusivamente i docenti che provengono dall'esterno e non già coloro che precedentemente rivestivano la qualifica di associato confermato, in quanto le due fasce di docenti (ordinari ed associati), in considerazione dell'unicità del ruolo e dell'unitarietà della funzione docente, devono ritenersi poste sullo stesso piano, per cui non potrebbe essere richiesto un secondo giudizio di conferma per il solo fatto della modifica della posizione. Tale assunto sarebbe avvalorato dall'art. 79 del t.u. delle leggi sull'istruzione superiore (r.d. 31 agosto 1933, n. 1952) che, nel prevedere la conservazione dell'anzianità e del grado rivestito, intenderebbe far mantenere, anche nella nuova fascia, il giudizio di conferma acquisito nella posizione di associato.

L'argomentazione è priva di ogni giuridico pregio, in quanto non tiene conto dell'esplicita previsione contenuta nell'art. 4, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, secondo cui «resta in vigore la disciplina dello straordinariato» previsto dall'art. 78 del citato testo unico. Peraltro, lo stesso art. 6, del quale il ricorrente deduce la falsa applicazione, ribadisce che «all'atto della nomina i professori conseguono la qualifica di straordinario per la durata di tre anni accademici» e che «restano ferme le vigenti disposizioni per la nomina ad ordinario» nonché quelle relative alla «verifica dell'attività scientifica e all'attività didattica necessarie per la nomina ad ordinario». Né par dubbio al collegio che tali norme abbiano come destinatari anche i professori straordinari che, come il ricorrente, provengono dalla qualifica di associato confermato, dal momento che trattasi di disposizioni di carattere generale concernenti appunto tutti coloro che accedono alla prima fascia del ruolo dei professori universitari, compresi i professori che rivestivano già la qualifica di associato, come è dato agevolmente desumere dalla circostanza che, secondo il combinato disposto del citato art. 4, quarto comma, e dell'art. 5 del d.P.R. n. 382/1980, nell'assegnazione dei posti di professore ordinario da mettere a concorso, si deve tenere conto anche delle richieste avanzate dai «professori associati che abbiano maturato nove anni di insegnamento» e quindi da docenti già sottoposti al giudizio di conferma ex art. 23 del medesimo decreto legislativo.

Si appalesa a questo punto meritevole di essere condivisa l'eccezione di incostituzionalità degli artt. 6 e 36, secondo, terzo e quarto comma, del citato d.P.R. n. 382/1980 in relazione all'art. 3 della Costituzione sotto i seguenti profili.

Tale questione è rilevante, attesa l'infondatezza dell'esaminata interpretazione proposta dal ricorrente, e dato che, ove ritenuta fondata, comporterebbe l'illegittimità del provvedimento impugnando nei limiti del richiesto annullamento.

In primo luogo, sembra al collegio contrastare con l'art. 3 della Costituzione l'art. 6 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, che, in conformità all'art. 4, ultimo comma, della legge delega 21 febbraio 1980, n. 28, della quale d'ufficio si solleva dubbio di costituzionalità, impone di sottoporre ad un ulteriore giudizio di conferma nel ruolo un professore associato già stabilizzato e già libero docente confermato, quale era il ricorrente.

Ed, invero, tale docente, già valutato positivamente per la stessa finalità che intende conseguire lo straordinario, viene trattato alla stessa stregua di un soggetto che, estraneo al ruolo dei professori universitari, sia risultato vincitore di concorso a cattedra di professore straordinario, senza quindi che siano tenute nel debito conto l'unitarietà della funzione docente espressamente sancita dall'art. 1 del medesimo d.P.R. e l'equivalente disciplina dello stato giuridico degli associati rispetto agli ordinari stabilita dal successivo art. 22. A ciò si aggiunga che l'art. 17 del citato decreto legislativo pone sullo stesso piano la posizione del professore ordinario e quella dell'associato confermato in ruolo ai fini della «piena commutabilità» tra insegnamento e ricerca.

Orbene, se la normativa citata qualifica all'evidenza la posizione del docente associato, per la sua appartenenza al ruolo unico dei professori universitari, appare incongruente sottoporre poi al periodo triennale di straordinario tale docente che non viene così in nulla differenziato rispetto ai soggetti che non provengono da detto ruolo.

Siffatto rilievo appare conforme alla giurisprudenza formatasi sul principio di uguaglianza formale davanti alla legge, previsto dall'art. 3, primo comma, della Costituzione, in base al quale viene posto un vincolo alla funzione normativa nel senso che la legge deve disciplinare situazioni eguali in modo eguale e situazioni diverse in modo diverso, atteso che la discrezionalità del legislatore trova un limite nel principio di ragionevolezza e di non arbitrarietà (cfr. Corte costituzionale n. 144/1970, 220/1972, 211/1976, 204/1982).

Interesse primario dell'ordinamento giuridico, infatti, è che l'introduzione di nuove norme avvenga in modo razionale e secondo un canone di coerenza, di cui è applicazione l'anzidetto principio di uguaglianza. E la disciplina paritaria di fattispecie diverse costituisce sintomo di irrazionalità dell'ordinamento, che deve invece apparire come sistema armonico e logico di norme e principi, non essendo configurabile «un ordinamento il quale non distingua situazione da situazione e tutte le situazioni consideri allo stesso modo» (cfr. Corte costituzionale n. 64/1961).

Ancora più marcata si appalesa la dedotta disuguaglianza se si considera che, ai sensi dell'art. 6 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, che ha sostituito l'art. 24 del d.P.R. n. 382/1980, «i professori incaricati stabilizzati divenuti associati a seguito di giudizio di idoneità conservano il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età», il che comporta che il ricorrente mentre nella precedente accademica di professore associato confermato aveva diritto a continuare a svolgere il proprio insegnamento sino al settantesimo anno di età, a seguito del superamento del concorso per la prima fascia, si trova invece sottoposto ad un trattamento diverso ed inferiore a quello già garantitogli dalla norma predetta. Anche sotto tale profilo, pertanto, si ritiene non manifestamente infondato l'eccepito contrasto dell'art. 6, per la parte giuridica, e dell'art. 36, terzo, quarto e quinto comma, per la parte economica, del d.P.R. n. 382/1980 con l'art. 3 della Costituzione, dal momento che quanto meno alla categoria degli associati già incaricati stabilizzati avrebbe dovuto essere garantita la permanenza fino al settantesimo anno.

Il legislatore infatti se ha voluto tutelare e garantire fino a tale limite di età la produttiva operatività del professore associato proveniente dalla posizione di incaricato stabilizzato, avrebbe dovuto altresì in via consequenziale assicurare allo stesso detta garanzia una volta che si verifica il suo transito nella superiore fascia dei professori straordinari e ordinari, sicché anche sotto tal profilo le denunciate norme si prestano al sospetto di illegittimità costituzionale non avendo esse compiutamente tutelato la posizione giuridica come sopra acquisita.

Peraltro, un ulteriore dubbio di costituzionalità può essere sollevato d'ufficio in riferimento all'art. 97, primo comma, della Costituzione, dato che il buon andamento dell'amministrazione appare pregiudicato dalla mancata completa utilizzazione dell'attività svolta dal medesimo soggetto la cui produttività viene differenziata non già per una accertata ragione giustificativa particolare sibbene esclusivamente per il passaggio ad una fascia superiore di insegnamento.

Ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il giudizio in corso deve, quindi, essere sospeso, con la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la definizione delle questioni incidentali.

*P. Q. M.*

*Ritenute rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 36, secondo, terzo e quarto comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e dell'art. 4, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 24 novembre 1987.

(Seguono le firme)

*Ordinanza emessa il 23 febbraio 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 marzo 1988) dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Graziani Florindo ed altri contro Azienda di Stato per i servizi telefonici ed altro.*

**Impiego pubblico - Dipendenti del Ministero delle pp.tt. - Ordinamento del personale - Sospensione per un biennio del trattamento economico, corrispondente alla professionalità ed alle mansioni espletate, con attribuzione di uno stipendio iniziale non corrispondente a quello previsto per la categoria professionale di appartenenza.**

**(Legge 3 aprile 1979, n. 101, artt. 17 e 41).**

**(Cost., artt. 3, 36, 38 e 97).**

#### IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi n. 709, 876, 877, 994, 995 e 1135 del 1980 proposti dai signori Graziani Fiorindo e Agostinucci Roberto (n. 709); Manocchi Massimo, Giacomini Mauro, Spada Sergio, De Acutis Pietro, Bonacucina Giovanni, Cecili Enrico, Picciotti Pietro, Vasta Alfonso, Capra Giuliano, Cerasoni Nicoletta, Tollo Claudio, Peperoni Livio, Taiano Guido, (n. 876); Mellini Fabio, Peronti Paola, Fioramanti Gilda, Provenzali Manuela, Carmazzi Maria Grazia, Lazzeri Santina, Tosoni Paola, Tomasello Valeria, Waldemann Romana, De Francesco Nicolina, Focà Carmela (n. 877); Gianni Maria Vincenza, Di Paola Luigi, Ricciuti Gabriella, Pastore Pastore Paolo, Paradisi Silvana, Riso Norma Teresa, Ricci Ione, Mancinelli Maria Teresa, Origlia Giulio, Colonnelli Sergio, Niero Assunta, (n. 994); Iraca Maria Rosaria, Tommassini Anna, De Chiara Letizia, Volponi Rosana, Rizzo Loredana, Tedesco Wanda, Maturi Maria, Ferrari Paola, Passerini Fiorella, Di Carlo Elisabetta, Linardi Sergio, Procaccini Sandra, Natalini Carmela, Landegren Anna Katrin, Getuli Maria Rita, Lombardi Daniela, Caputo Maria Letizia, Felicetti Gabriella, Di Cola Luciana, Brini Laura, Finiti Corrado, Troiani Guido, Brocco Vincenzo, Agostini Riccardo, Lungarini Luciana, Quaranta Gioacchino, Palma Ileana, Veltre Giuseppina, Bussacchetti Giuseppina, Pederzoli Maria Grazia, Lupi Italo, Trebbi Manuela, Pierandrei Anna, Buccheri Sandra, Marina Matricini, Cocorocchio Maria Antonietta, Bonventi Nadia, Alfondi Alba, Ansuini Elena, Barbaro Daniela, Attisani Caterina, Panzironi Marisa, Bianco Anna Maria, (n. 995); Scarfone Antonino (n. 1135) tutti rappresentati e difesi dall'avv. F. Agostini ed elettivamente domiciliati presso il medesimo in Roma, via P. da Palestrina, 63, contro l'Azienda di Stato per i servizi telefonici (ric. 709 e n. 876) ovvero il Ministero poste e telecomunicazioni (ric. n. 877, 994, 995 e 1135) rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato per l'accertamento del diritto al trattamento economico corrispondente alla categoria d'inquadramento *ex lege* n. 101/1979 con decorrenza immediata anziché dopo un biennio;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della pubblica amministrazione;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 23 febbraio 1987 la relazione del consigliere Vincenzo Borea e uditi, altresì, l'avv. dello Stato Russo per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

#### FATTO

I ricorrenti, premesso che in base agli articoli 17 e 41 della legge n. 101/1979 lo stipendio corrisposto è quello della categoria immediatamente inferiore a quella di inquadramento (che come tale non viene contestato) pervenendosi a quello corrispondente alla categoria d'appartenenza solo dopo un certo periodo (un biennio di servizio), deducono: viol. artt. 3, 36, 37, 38 e 97 Costituzione - Viol. art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 e artt. 1 e 16 della legge n. 101/1979. Manifesta ingiustizia e disparità di trattamento nonché violazione principi generali che regolano la pubblica amministrazione - Non manifesta infondatezza questione legittimità cost. artt. 17, 34 e 41 della legge n. 101/1979 in relazione artt. 3, 36, 37, 38 e 97 della Costituzione.

Mentre gli artt. 1 e 16 n. 101/1979 prevedono rispettivamente una serie di otto categorie professionali d'inquadramento in relazione al grado di cultura e responsabilità richiesto e le relative retribuzioni con progressione articolata di otto scatti biennali all'8% seguiti poi da un numero illimitato di scatti al 2,5% la pubblica amministrazione, in applicazione degli artt. 17 e 41 cit., pur collocando i ricorrenti nelle categorie professionali loro dovute, ha attribuito loro lo stipendio della categoria immediatamente inferiore, salva, dopo un biennio, la corresponsione dello stipendio previsto dall'art. 16. Ma ciò comporta un trattamento permanentemente inferiore a quello della categoria d'appartenenza, con incidenza anche sul trattamento di pensione e buonuscita. Ciò viola l'art. 36 della Costituzione, perché nel modo visto si nega la retribuzione pur ritenuta corrispondente alla categoria d'appartenenza.

Per le stesse ragioni sono violati gli artt. 37 e 38 con riguardo al trattamento di quiescenza, e anche l'art. 1 della legge n. 101/1979 e l'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957, che recepiscono il principio della giusta retribuzione ex art. 36 della Costituzione.

Anche l'art. 97 della Costituzione è violato dalla ingiustizia manifesta connessa a scapito del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione.

Infine la discriminazione operata, tra dipendenti della pubblica amministrazione in generale e del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in particolare appare del tutto ingiustificata e irrazionale e quindi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Ha prodotto memoria la pubblica amministrazione, osservando che la contestata disposizione ex della legge n. 101/1979 si spiega razionalmente con la necessità di differenziare, sia pur temporaneamente, il trattamento di qualifiche le quali, pur confluite nella medesima categoria, comportano diversa anzianità e professionalità.

Anche i ricorrenti hanno prodotto memoria, ribadendo le proprie tesi e sottolineando che le stesse sono condivise da questa sezione in varie ordinanze di remissione alla Corte costituzionale della normativa *de qua*.

#### DIRITTO

I ricorsi possono essere riuniti in quanto palesemente connessi, dato che i ricorrenti sono tutti dipendenti del Ministero delle poste e telecomunicazioni ovvero dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e fanno valere, nel motivo di doglianza comune a tutti i ricorsi, un'unica questione, relativa alla asserita incostituzionalità degli artt. 17 e 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101 (contenente norme di riordinamento del personale appartenente alla detta amministrazione) nella parte in cui per alcune categorie di dipendenti è prevista per un primo periodo, di durata fino a due anni, una retribuzione in misura pari a quella iniziale della categoria d'inquadramento immediatamente inferiore a quella attribuita, con riguardo agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione.

In fatto è pacifico (e ciò dicesi per la rilevanza) che ai ricorrenti è stato attribuito un trattamento economico, almeno per un certo periodo di tempo, variabile a seconda dell'anzianità pregressa da ciascuno posseduta, inferiore a quello proprio della categoria d'inquadramento, in quanto tale naturalmente non contestata: con la conseguenza, in diritto, che in capo agli stessi si è verificata un ritardo nell'acquisizione dei benefici previsti dal nuovo sistema, destinato a ripercuotersi sulla progressione economica e in definitiva anche sul trattamento pensionistico, con effetto sperequativo rispetto ad altre categorie di dipendenti ai quali è invece garantita un'immediata coincidenza cronologica tra inquadramento giuridico nella categoria professionale spettante e corrispondente trattamento economico.

Ciò premesso, al collegio non resta che condividere i dubbi di incostituzionalità della normativa suddetta già sollevati da questa sezione in varie ordinanze attinenti e fattispecie analoghe (cfr. tra tutte ordinanza 12 luglio 1982, n. 747, alla quale si rimanda per una più ampia motivazione).

Appare infatti non manifestamente infondato in primo luogo il dubbio che le disposizioni in questione si pongano in contrasto con l'art. 36 della Costituzione, il quale assicura al lavoratore una retribuzione pari alla qualità del suo lavoro, là dove le disposizioni operano una sia pur temporanea dissociazione tra categoria professionale d'inquadramento e relativa retribuzione, attribuendo il trattamento proprio della categoria inferiore.

Conseguenzialmente appare leso, sia pur in misura ridotta, data la temporaneità della dissociazione di cui sopra anche l'art. 38 della Costituzione, che tutela il diritto del lavoratore alla preconstituzione di un trattamento di fine servizio, trattamento che certamente, al pari della retribuzione in costanza di rapporto (art. 36) va correlato alla posizione giuridica rivestita nell'Amministrazione d'appartenenza.

Ancora, non sembrano rispettati i principi sanciti dall'art. 3 e dall'art. 97 della Costituzione, sembrando evidente che le disposizioni in questione, in quanto realizzano una evidente differenziazione economica tra situazioni giuridiche uguali (art. 3) necessariamente comportano altresì, insieme con gli inevitabili influssi negativi sulle prestazioni delle categorie sfavorite, un pregiudizio al buon andamento degli uffici (art. 97).

E se può essere vero che con le norme contestate si è inteso tutelare i dipendenti più anziani, garantendo loro un trattamento migliore di quello dei colleghi più giovani pur se svolgenti le stesse mansioni, sembra altresì certo che tale intento non poteva essere perseguito incidendo su di un diritto costituzionalmente garantito qual'è quello di avere il trattamento economico corrispondente alle mansioni svolte, in ciò consentendo un sicuro limite alla discrezionalità legislativa, salva la ricerca di altri strumenti per conseguire lo scopo voluto.

Per tali motivi deve ritenersi non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101, nella parte in cui tali articoli negano — temporaneamente — alla categorie di personale ivi contemplate l'attribuzione della retribuzione in via generale prevista per la categoria di appartenenza, in relazione agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione.

*P. Q. M.*

*Previa riunione dei ricorsi in epigrafe;*

*Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale ivi sollevata nei confronti degli artt. 17 e 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina alla segreteria della sezione di provvedere alla notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.*

Così deciso in Roma, addì 23 febbraio 1987, in camera di consiglio.

(Seguono le firme)

88C0590

**N. 144**

*Ordinanza emessa il 19 agosto 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 marzo 1988)  
dal magistrato di sorveglianza di Brescia nel procedimento di sorveglianza relativo a Toniolo Mario*

**Misure di sicurezza - Dichiarazione di delinquenza abituale - Possibilità di chiederne la revoca solo per chi sia, o stia per essere, sottoposto a misure di sicurezza, e non, invece, per chi (a tali misure mai, o non più, assoggettato) non può essere considerato persona socialmente pericolosa - Esclusione di altra interpretazione della norma.**

**(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 69, quarto comma, come modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 21).  
(Cost., art. 3).**

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento chiamato alla udienza del 27 maggio 1987 e instaurato ai sensi degli artt. 69, quarto comma, 71 e segg. della legge n. 354/1975, in tema di revoca dichiarazione delinquenza abituale, nei confronti di Toniolo Mario nato a Venezia il 12 agosto 1947 e ivi residente in via Postumia, 30 (Venezia-Mestre);

Letti gli atti e scegliendo la riserva sulla eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, così come modificato dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, sollevata dal difensore del Toniolo e dal pubblico ministero Francesco Piantoni;

## O S S E R V A

Con sentenza 31 ottobre 1984 la corte di appello di Venezia dichiarò il Toniolo delinquente abituale assegnandolo alla casa di lavoro.

La misura di sicurezza detentiva fu poi, in sede di riesame della pericolosità, revocata dal magistrato di sorveglianza di Venezia con decreto 13 gennaio 1986, n. 11/85.

In data 27 dicembre 1986, a seguito dell'entrata in vigore della legge 10 ottobre 1986, n. 663, che, con l'art. 21, ha modificato il vecchio testo della legge 26 luglio 1975, n. 354, il Toniolo ha proposto istanza di revoca della declatoria di delinquenza abituale, adducendo a sostegno il fatto di essere ormai definitivamente ravveduto e di essersi perfettamente reinserito nella società.

Alla odierna udienza il difensore e il pubblico ministero hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale del quarto comma, ultima parte, dell'art. 69 della legge n. 354/1975, nell'ipotesi che lo stesso sia da interpretare nel senso che non consente possibilità di revoca della declatoria di delinquenza abituale se non in caso di pendenza di una misura di sicurezza, per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Ritiene questo magistrato che la sollevata questione sia rilevante e non manifestamente infondata.

Il nuovo testo del quarto comma del citato art. 69, ultima parte, infatti, non lascia dubbi interpretativi: il provvedimento di revoca della dichiarazione di abitudine a delinquere può essere emesso dal magistrato di sorveglianza solo in occasione dei provvedimenti con i quali lo stesso riesamina la pericolosità sociale del sottoposto a misura di sicurezza o con i quali applica, esegue, trasforma o revoca, anche anticipatamente, le misure di sicurezza.

Appare, quindi, chiaro che se, come nel caso specifico, la casa di lavoro è stata revocata da tempo, non può revocarsi la dichiarazione di abitudine che ne è stata causa, non offrendo più la persistenza della misura l'occasione per l'emissione di uno dei provvedimenti elencati nel quarto comma, prima parte, dell'art. 69 della legge n. 354/1975.

Ne consegue che colui il quale, come l'istante, ha da lungo tempo cessato di essere persona socialmente pericolosa, come si evince, oltre che dalla revoca della misura di sicurezza, dall'assenza di procedimenti pendenti a carico, nonché dall'accertamento dell'avvenuto reinserimento nella vita sociale, viene a trovarsi in una posizione più sfavorevole di chi deve ancora iniziare o si trova ad eseguire una misura di sicurezza (ciò che, fino a quando non intervenga la revoca, presuppone una persistenza di pericolosità sociale), potendo solo il secondo, non il primo, richiedere ed eventualmente ottenere la revoca della declaratoria di abitudine a delinquere.

Più marcata, poi, appare la disparità di trattamento nell'ipotesi, tutt'altro che infrequente, nella quale il giudice, pur avendo ravvisato i presupposti per la declatoria di abitudine nel reato, non abbia ritenuto di dover applicare la casa di lavoro o la colonia agricola, a causa della accertata mancanza di pericolosità del soggetto al momento della decisione.

Ne vale osservare, in contrario, che è pur sempre possibile il ricorso allo strumento della riabilitazione per provocare, ai sensi dell'art. 109, ultimo comma, del c.p., l'estinzione della dichiarazione di abitudine nel delitto, essendo l'istituto della riabilitazione subordinato al decorso di un decennio dalla data del provvedimento di revoca della misura di sicurezza e all'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato, presupposti che nel caso in esame non sussistono.

In conclusione la scelta legislativa non appare ispirata al criterio della ragionevolezza e si pone in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, riservando un trattamento meno favorevole e più affittivo (si pensi alle conseguenze negative della dichiarazione di abitudine nel reato ai fini del conseguimento della patente di guida, di autorizzazioni di polizia, dei benefici dell'amnistia e dell'indulto) a chi non può più considerarsi persona socialmente pericolosa, rispetto a colui nei confronti del quale, nella migliore e più favorevole delle ipotesi (revoca della misura di sicurezza), può formularsi un giudizio di assenza attuale di pericolosità sociale, riservandosi solo a quest'ultimo la possibilità di vedersi revocata, senza attendere i lunghi tempi della estinzione, la dichiarazione di delinquenza abituale.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, ultima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, così come modificato dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude che si possa richiedere la revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza se non risulta pendente o in corso una misura di sicurezza;*

*Ordina la trasmissione degli atti del procedimento, a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale;*

*Dispone la notifica del presente provvedimento all'interessato, al difensore, al pubblico ministero e al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;*

*Sospende il giudizio in corso, rinviando il procedimento a nuovo ruolo.*

Brescia, addì 19 agosto 1987

*Il magistrato di sorveglianza: D'AMBROSIO*

88C0591

**N. 145**

*Ordinanza emessa il 13 ottobre 1987 dal tribunale di sorveglianza di Brescia  
nel procedimento di sorveglianza relativo a Sollazzo Rosario*

**Ordinamento penitenziario - Permessi premio - Esclusione dal beneficio dei soggetti condannati o imputati per delitti dolosi commessi durante l'esecuzione della pena o di una misura restrittiva della libertà personale.**

**(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 30-ter, quinto comma).**

**(Cost., art. 27).**

#### IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Ritenuto che con decreto n. 46/87 del 24 aprile 1987 il magistrato di sorveglianza di Mantova ha rigettato l'istanza di permesso del Sollazzo Rosario nato Grisolia l'11 novembre 1958, motivando con l'applicazione dell'art. 30-ter, n. 5, della legge n. 354/1975, laddove nega ai condannati la concessione di permessi premiali se sono anche solamente imputati per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale (nei due anni).

Questa è risultata infatti a questo tribunale la situazione del predetto. Alla odierna udienza il difensore e il procuratore generale hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale del n. 5 dell'art. 30-ter per contrasto con l'art. 27 della Costituzione, laddove prevede che nessuno possa essere considerato colpevole sino alla pronuncia definitiva.

Ritiene questo tribunale che la sollevata questione sia rilevante e non manifestamente infondata.

Non par dubbio che dall'art. 30-ter, n. 5, scaturiscano infatti gravi conseguenze a carico dei detenuti che devono sopportare un pregiudizio dei loro diritti per la sola condizione di imputati.

È altresì evidente, poi, che nel momento in cui il procedimento viene archiviato, o l'imputato assolto, il detenuto si trova ad aver subito un danno ingiusto e irreparabile.

Questo tribunale comprende le motivazioni del legislatore, che ha voluto evitare, con l'art. 30-ter, n. 5, di rimettere in libertà detenuti che hanno commesso reati in carcere dimostrando così di essere ben lontani dal progresso rieducativo che costituisce la *ratio* dell'intera legge n. 354/1975.

La scelta del legislatore è però fondata sulla constatazione dei tempi notoriamente lunghi della giustizia penale in Italia, e che non permettono dunque al magistrato di sorveglianza di valutare se il reato è stato commesso o no, e se, in definitiva, il detenuto merita o meno la concessione del beneficio.

Non ritiene questo tribunale che siffatta situazione oggettivamente fondata debba però risolversi ad unico discapito dei diritti dei detenuti di cui si accerta poi l'estraneità al fatto.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-ter n. 5, della legge n. 354/1975, per contrasto con l'art. 27 della Costituzione, nella parte in cui prevede che anche i detenuti imputati per un delitto commesso in carcere sia negato il beneficio di permesso premiale;*

*Ordina la trasmissione degli atti del procedimento, a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale;*

*Dispone la notifica del presente provvedimento all'interessato, al difensore, al procuratore generale, al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;*

*Sospende il giudizio in corso, rinviando il procedimento a nuovo ruolo.*

Brescia, addì 13 ottobre 1987

(Seguono le firme)

88C0592

N. 146

*Ordinanza emessa il 13 ottobre 1987 dal tribunale di sorveglianza di Brescia  
nel procedimento di sorveglianza relativo a Castelli Carlo*

**Ordinamento penitenziario - Permessi premio - Esclusione dal beneficio dei soggetti condannati o imputati per delitti dolosi commessi durante l'esecuzione della pena o di una misura restrittiva della libertà personale.**

**(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 30-ter, quinto comma).**

**(Cost., art. 27).**

#### IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Ritenuto che con decreto n. 15/87 del 24 aprile 1987 il magistrato di sorveglianza di Mantova ha rigettato l'istanza di permesso del Castelli Carlo nato a Treviglio il 25 ottobre 1949, motivando con l'applicazione dell'art. 30-ter, n. 5, della legge n. 354/1975, laddove nega ai condannati la concessione di permessi premiali se sono anche solamente imputati per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale (nei due anni).

Questa è risultata infatti a questo tribunale la situazione del predetto. Alla odierna udienza il difensore e il procuratore generale hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale del n. 5 dell'art. 30-ter per contrasto con l'art. 27 della Costituzione, laddove prevede che nessuno possa essere considerato colpevole sino alla pronuncia definitiva.

Ritiene questo tribunale che la sollevata questione sia rilevante e non manifestamente infondata.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 145/1988).*

88C0593

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.